DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI EUROMEDITERRANEE

CLASSE LM 62

TESI DI LAUREA IN
DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE
Anno Accademico 2018/2019

I DOMINI COLLETTIVI

Relatore
Prof.ssa *Ilaria Trapé*

Laureando
Dante Loreti

A Dino e Maria

Indice:

«Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi».
Marcel Proust
Alla ricerca del tempo perduto 1923

Introduzione

Nella mia prima tesi di Laurea: "*I beni comuni, terza via tra lo stato e il mercato?*", ho cercato di analizzare il tema della ciclica crisi storica del capitalismo e quello della riscoperta dei "*beni comuni*" come possibile via di uscita.
Negli ultimi venti/trent'anni, in tutto il continente, dopo circa 500 anni di opposizione praticata dai governi di tutto il mondo, tendente a cancellare questa tipologia di beni, i cosiddetti *"commons"*, dopo secoli dalla loro nascita, sono riemersi dagli oscuri antri e insieme a loro si manifesta un possibile modello economico alternativo.
Anche in Italia la popolarità di tali beni viene rinsaldata nel 2011 dal referendum popolare, che ha per oggetto la possibile privatizzazione della gestione del servizio idrico , nel nostro paese.
L'allora "Commissione Rodotà"[1], attraverso la presentazione di un disegno di legge delega per la riforma del Codice Civile, formulò una definizione giuridica dei *beni comuni*, fino allora assente dal Codice Italiano, proponendo la loro tutela e il riconoscimento di quegli statuti autonomi, che ne hanno regolato per generazioni il loro utilizzo e la loro gestione da parte della collettività.
Quindi il primo sforzo della commissione, fu di tracciare una definizione giuridica di beni comuni, ciò fu possibile partendo dal riconoscimento giuridico di quelle risorse collettive, che anticamente già erano menzionate in giurisprudenza, i cosiddetti *"domini collettivi"*, sui quali si esercitavano vecchie norme di amministrazione, quella degli "usi civici" appunto.
Questa modifica legislativa è stata possibile attualizzando e rinforzando la vecchia legge n. 1766 del 1927, che regolava la pubblicizzazione dei domini collettivi, tentata dall'allora Stato fascista, tentativo poi non riuscito per il fallimento dell'allora politica agraria e la successiva entrata in guerra nel II Conflitto Mondiale.
L'impegno della Commissione ha portato, grazie all'apporto di altri giuristi e alla proposta di legge del Sen. Giorgio Pagliari, all'approvazione di una legge, la 168/2017,

[1] La Commissione Rodotà fu nominata il 14 giugno 2007 con decreto del Ministro della giustizia e incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del Codice

che riguarda proprio i domini collettivi e ha come oggetto, la normazione e la gestione di *beni a uso civico* quali: pascoli, boschi, foreste, risorse idriche.

Tale legge citando gli art. 2, 3, 42, 49 della nostra Carta costituzionale, si propone di ottemperare alla tutela dei domini collettivi e degli usi civici che insistono su di essi, definendo tali "pratiche" fondamentali per la protezione ambientale e per la conservazione del territorio, soprattutto montano.

Dopo l'approvazione della legge n. 168/2017, si affaccia in Italia un mondo nuovo, una terza via tra proprietà pubblica e privata con evidenti valenze economiche, storiche, giuridiche e sociologiche che portano a riconsiderare indiscutibilmente l'utilizzo di risorse come pascoli e boschi, oltre alle sorgenti d'acqua.

La maggior parte di questi beni soprattutto in Italia è conservata sulle nostre montagne, dalle Alpi agli Appennini comprese le Isole, e riguardano perlopiù territori di bassa alta montagna.

Come ben sappiamo in alcune zone della montagna italiana, la crisi economica che già segnava in modo marcato alcuni territori considerati marginali, è stata accelerata da fenomeni naturali catastrofici che fin dagli anni 90 hanno interessato vaste zone.

Tra questi, il recente forte sisma del 2016 proprio sugli Appennini.

Le successive scosse che si sono protratte fino al 2017, (in realtà a oggi il fenomeno non si è mai fermato), che hanno investito un largo cratere rinchiuso tra i monti dell'Italia centrale, hanno arrecato danni enormi, coinvolgendo i borghi e i territori, soprattutto montani, (Appennino Centrale) di quattro regioni italiane: Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

A seguito di questo evento dopo le prime fasi di emergenza durate fino all'agosto del 2017 è stata condotta la ricerca dell'RN *"Economia Rurale"*[2] del gruppo di studio Emidio di Treviri che ha evidenziato alcuni degli effetti socio-economici del post sisma del Centro Italia sulle aree interne del cratere.

La ricerca ha rilevato tra le caratteristiche principali, il fatto di come la gestione che segue i sismi del 2016/2017, sembra porsi alla base di un'accelerazione di processi che erano già in atto, ma che nel governo dell'emergenza trovano, nuovo stimolo.

Accanto al rilevante incremento del fenomeno dello spopolamento e del progressivo indebolimento del tessuto socio economico della montagna a favore della costa e della

[2] Emidio di Treviri, "*Sul fronte del sisma*", Derive e Approdi, 2019

città, particolarmente indicativi, sono gli impatti delle politiche di sostegno materiale e finanziario rivolte alle attività agricole.

> *«A seguito della distruzione o del danneggiamento sociale e materiale delle condizioni alla base di forme alternative di economia agricola, legate a piccole realtà operanti su mercati informali e di vendita diretta a scala ridotta, gli interventi regolamentari varati nel post-sisma sembrerebbero avere come risultato, quello di stimolare ulteriormente la concentrazione fondiaria e il controllo del mercato da parte di aziende di dimensioni medio grandi, anche estranee al territorio in questione.*
>
> *A questo si aggiunge, che le aree interne coinvolte sono tutt'altro che accomunate da una medesima condizione di marginalità e svantaggio, essendovi presenti forze vitali legate alla produzione primaria ma anche ai servizi, soprattutto turistici, che fanno di alcuni comuni il centro di significati indotti economici.*
>
> *È all'interno di questo quadro, segnato da profonde differenziazioni e disparità, che il gruppo di ricerca ha focalizzato la sua attenzione nello studio delle Comunanze Agrarie, come possibile anticorpo ai processi di depauperamento in atto.*
>
> *E' dalla vocazione dei territori, dei saperi locali, (esperienze, tradizioni, prassi, competenze, regole), di cui sono depositarie le comunanze, che appare possibile immaginare processi di autorganizzazione che contrastino l'abbandono dei territori montani e pedemontani che costellano il cosiddetto "cratere».* [3]

[3] Emidio di Treviri, "*Sul fronte del sisma*", Derive e Approdi, 2019

Queste sono le premesse, che mi hanno portato con una ricerca militante[4], ad approfondire la conoscenza delle comunanze agrarie, in particolare quelle di quelle Picene, cercando di analizzare il possibile utilizzo socio economico ed equo-sostenibile delle risorse disponibili.

Da qui viene lo spunto, per approfondire la storia e l'evoluzione dei domini collettivi, all'interno del sistema giuridico nazionale ed europeo e soprattutto la loro configurazione come soggetti collettivi, con regolazione amministrativa privata e valenza pubblicistica.

[4] La ricerca militante riguarda l'intervento e lo studio fatto nei due anni che vanno dal 2017 al 2019 sui luoghi del cratere insieme alle Brigate di Solidarietà Attiva BSA e collettivo di Ricerca "Emidio di Treviri".

«Non è affatto necessario, che la crescita della conoscenza, dell'informatica, della tecnologia applicata, debbano creare un abisso con le esperienze positive del passato, con la misura umana della nostra ricerca e moltiplicare le capacità di distruzione anziché di costruzione e di vita».
Joyce Lussu
da *"Comunanze Picene"* 1989

1. I beni comuni

"Omnia sunt communia", cioè "*tutto è in comune"*, è un'espressione biblica che oltre a descrivere una pratica di vita degli oppressi nel periodo dell'Impero Romano, è anche lo slogan della massiccia rivolta contadina dell'Europa centrale nell'Europa rinascimentale all'interno del Sacro Romano Impero[5].

Il concetto di "beni comuni" o "common goods", nelle scienze economiche, indica originariamente quei beni, quali le risorse naturali (acqua, foreste, la fauna, pascoli, ecc.), esauribili ma dal cui sfruttamento, nessuno può essere escluso, essi sono anche definiti più precisamente, come "beni di proprietà comune", da non confondere con la proprietà pubblica, cioè dello Stato o di un'altra istituzione pubblica.

L'ostracismo che si era abbattuto su tali risorse, deriva storicamente dalla teoria economica *"mainstreaming"*, che annoverava questi beni come diseconomici e di ostacolo alla "modernizzazione" della società.

Questo termine ritorna attuale quando, in seguito al tentativo delle multinazionali di creare monopoli e oligopoli (es. Monsanto e Bayer), risorse come: aria, acqua, clima, sementi e fertilità della terra, conoscenza, biodiversità e cultura diventano appetibili per il capitalismo più sfrenato.

La stessa crisi economico-finanziaria scoppiata negli USA nel 2007 e che poi si è estesa in Europa ha, in una certa misura, a che vedere con la difficile problematica dei beni comuni:

«E' proprio in Inghilterra e negli USA che ha avuto l'origine, l'espropriazione dei beni comuni per preparare il terreno alle

[5] Fu una rivolta popolare nell'Europa rinascimentale, più precisamente nel Sacro Romano Impero, che si svolse tra il 1524 e il 1526. La guerra consistette, come per il precedente movimento *Bundschuh* (Lega della scarpa) e come per le guerre hussite, in un insieme di rivolte economiche e religiose, da parte di contadini, abitanti delle città, e nobili. Il suo slogan era per l'appunto *"Omnia Comunia Sunt"*.

piantagioni (schiavismo) e per la fabbrica (schiavi salariati), una storia nutrita dal monopolio del denaro e della guerra».[6]

Dopo secoli avviene la ri-scoperta di tali risorse e attuale diventa il tema della loro possibile salvaguardia, attraverso regole e sanzioni delineate nei secoli di antica gestione, esercitati su di esse da parte degli abitanti dei luoghi, ove queste risorse insistono.

Negli anni novanta una serie di conflitti ha investito la società civile, vere e proprie guerre si sono delineate, anche queste contese hanno posto al centro dell'attenzione, la riscoperta dei "*commons*", la loro radicale e fondamentale importanza anche in opposizione allo sfruttamento.

Il primo conflitto fu quello denominato come la *"guerra dell'acqua",* tenutosi a Chocabamba (Bolivia) nel 2000, (anche se oggi il conflitto è ritornato negli stessi luoghi, anche per lo sfruttamento di altre risorse).

Di seguito sono seguiti altri conflitti, come la lotta di milioni di contadini in India e America Latina, contro la proprietà privata sulle semenze, la mobilitazione in Ecuador contro lo sfruttamento minerario delle risorse minerarie dell'Amazzonia, (sfruttamento oggi ripreso in grande stile dal governo Brasiliano di Bolsonaro) e la lotta dei *"campesinos"* in Messico (Chiapas), per la salvaguardia del loro territorio dallo sfruttamento di grandi multinazionali.

È ormai chiaro, che la produzione e riproduzione di questi beni, essenziali per l'ordine sociale, pone una sfida seria all'intero assetto istituzionale, a cominciare dal livello costituzionale. I beni comuni esistono da sempre, ma solo recentemente si è finalmente presa coscienza di ciò che costituisce la loro natura, che è quella di costituire il "limite non superabile", oltre il quale si consuma la "tragedia dei beni comuni"[7].

Nel 2009 a seguito del Nobel per l'Economia assegnato a Elinor Ostrom[8], per il suo lavoro "*Governare i beni collettivi*", anche la teoria economica sui beni comuni, supera il retaggio del passato definito dalla *tragedia dei beni comuni* (tesi di Garret Hardin) e

---

[6] Cit. Peter Linebaugh " *Ribelli dell'Atlantico*", 2005

[7] Hardin G., *"The tragedy of commons"*, *Science* 13 dicembre 1968: Vol. 162, Numero 3859.
Per tragedia dei beni comuni, o collettivi, s'intende una situazione in cui diversi individui utilizzano un bene comune per interessi propri e nella quale i diritti di proprietà non sono chiari e quindi non è garantito il fatto che chi trarrà i benefici dall'uso della risorsa ne sosterrà anche i costi. Viene spesso indicato come il problema del free rider.

[8] Elinor Ostrom è stata un'economista statunitense. Il 12 ottobre 2009 è insignita del Premio Nobel per l'economia, insieme a Oliver Williamson, per l'analisi della governance e in particolare, delle risorse comuni. È stata la prima donna a essere premiata con il Nobel in questo settore disciplinare.

dal *dilemma del prigioniero*, (free riders, introdotto da Albert Tucker nella teoria dei giochi formulata negli anni 50 del secolo scorso).

Questi vecchi modelli economici, hanno nel recente passato, nettamente influito sulla visione dell'economia mondiale, sottraendo una visione di tipo collettivo nella gestione di parte di risorse, fino allora marginalizzate dal contesto economico globale.

La Ostrom dimostra con un'ampia bibliografia[9], come in alcuni beni, i cosiddetti *comuni*, questi possano essere governati in efficienza ed economicità, confutando la dicotomia mainstream della proprietà pubblica/privata.

Nel pensiero di Elinor Ostrom, i beni comuni sono spazi o risorse collettive gestite da un gruppo circoscritto di persone che costituiscono una comunità locale, sulla base di, sistemi di regole conosciute e accettate, dai membri stessi della comunità.

Un aspetto importante sottolineato dalla Ostrom è il concetto di *local empowerment*[10] usato per attribuire alle comunità locali non solo l'autogestione ma anche la possibilità per le stesse, di definire autonomamente le regole fondamentali dell'uso appropriato del bene comune.

Tutto ciò avviene a certe condizioni e per "certe condizioni", la Ostrom, si riferisce alla *conoscenza,* alla *fiducia e* alla *comunicazione* tra i componenti di una comunità; alla esistenza di *sistemi di regole* o *istituzioni* già consolidate sul territorio, alla non interferenza di un'autorità esterna come lo Stato.

A conclusione dell'osservazione sugli studi di campo, la Ostrom arriva a definire otto Principi Progettuali, che non sono "leggi", ma coordinate per l'auto-gestione cooperativa delle risorse naturali collettive:

1. la chiara definizione fisica dei confini della risorsa collettiva;
2. la congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali;
3. i metodi di decisione collettiva;
4. il controllo dei sorveglianti sia sulle condizioni d'uso della risorsa collettiva che sul comportamento degli appropriatori;

---

[9] I *fields studies* presentati dalla Ostrom nel suo lavoro, provengono da un universo molto vasto di studi di campo riportati in letteratura, condotti su specifici villaggi, risorse o aree, come i templi dell'acqua o *zanjere* che sono sistemi di irrigazione costruiti su terreni privati coltivati a riso, in zone povere di acqua, da parte di associazioni di contadini senza terra, in cambio del diritto a coltivare in proprio una parte di quei terreni.

[10] Con il termine *empowerment* viene indicato un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. www.stateofmind.it

5. le sanzioni progressive;
6. i meccanismi di risoluzione dei conflitti;
7. il riconoscimento del diritto ad organizzarsi da parte degli appropriatori, e cioè la non interferenza di autorità governative esterne;
8. l'organizzazione su più livelli dell'uso di risorse collettive facenti parte di sistemi più grandi, in modo di ridurne la complessità e permettere che gruppi relativamente piccoli di persone possano auto-gestire il problema.

> *«E' più facile infatti risolvere un problema quando ci si conosce di persona e si ha fiducia reciproca.*[11]
> *Invece di una sola soluzione a un solo problema, sostengo che, esistano molte soluzioni per far fronte a molti problemi, diversi tra di loro.*
> *Le soluzioni istituzionali ottimali, non possono essere progettate facilmente e imposte a basso costo da autorità esterne;*
> *la 'messa a punto delle istituzioni', è un processo difficile, lungo e conflittuale…processo che richiede informazioni affidabili sulle variabili temporali e ambientali, nonché un vasto repertorio di regole accettabili dal punto di vista sociale e culturale».*[12]

Dunque, non regole uguali per tutti, né soluzioni valide per tutti i casi; anzi, non sempre la soluzione è garantita.
Il nodo attorno al quale si gioca la riscoperta dei beni comuni resta in ogni caso quello di evitare il sovra-sfruttamento e lo spreco delle risorse naturali, che non è garantito né dalla loro appropriazione privata, né dalla loro socializzazione pubblica.
Come sostiene Elinor Ostrom, il dilemma dei beni collettivi, può essere affrontato lasciandone la gestione alle comunità e cioè alle persone che usano quelle risorse e che sono quindi interessate a non distruggerle ma a conservarle nel tempo.
Tutto ciò è possibile solo a 'certe condizioni', quali il riconoscimento delle comunità e la non ingerenza dello Stato, che si sovrappone alle persone appropriandosi di scelte, che non è in grado né di fare, né di far rispettare.

---

[11] E. Ostrom, "*Governare i beni collettivi*" , Ed. Marsilio 2006, pp. 134-135.
[12] E. Ostrom "*Governare i beni collettivi*" , Ed. Marsilio 2006, pp. 28.

Nella sua bibliografia la Ostrom cita il prof. Paolo Grossi[13] e il suo lavoro "*Un altro modo di possedere*"[14], ove il giurista italiano ricostruisce la storia della proprietà collettiva europea e italiana, riscoprendo e riattualizzando gli scritti e gli studi di diversi giuristi, (es. Maine, Glasson e di Henry d'Arbois de Jubainville)[15] e pone la basi per il riconoscimento giuridico dei beni ad uso civico, firmando alla fine del 2017, come Presidente della Corte Costituzionale, la Legge 168/2017.

«Un altro modo di possedere, un altro modo di regolare»:

come scrive nel suo libro Paolo Grossi, poiché spesso la riscoperta di alcuni meccanismi del passato e della storia, può essere attualizzata e impiegata, per cercare di superare con modernità e razionalità, problemi reali legati al presente e al futuro d'intere comunità.

> *«Il termine "common" non indica solo un bene o un servizio condiviso o il diritto a godere i frutti di quel bene, da parte di una comunità locale, che di quel bene è solo usufruttuaria e non proprietaria ma indica anche il territorio su cui una comunità vive, anche grazie all'uso condiviso delle risorse esistenti su quel territorio»*[16].

> *«Bisogna ripensare alla nozione di comunità "che non può essere intesa in senso premoderno come comunità chiusa e statica", in una società complessa e policentrica come quella moderna, insiste un fascio di rapporti che accompagna il sistema relazionale del singolo, che non può essere interpretabile in un'ottica ottocentesca e liberale»*[17].

Nel 2001 Naomi Klein affermava:

---

[13] Giurista e storico italiano, ex Presidente della Corte costituzionale.
[14] Paolo Grossi, *"Un'alternativa alla proprietà privata"* , op. cit. pag 330.
[15] Ibidem
[16] G. Ricoveri, *"I beni comuni, una alternativa al mercato"*, in La società dei beni comuni – Ed. EDIESSE - 2010 pag. 82, 83
[17]. F. Adornato,*"Agricoltura e Beni Comuni – Atti del Convegno IDAIC"* Considerazioni Conclusive, pag.267, Lucera-Foggia 2011, Ed. Giuffre 2012

> *«Dobbiamo avere un po' di fiducia nell'abilità delle persone di governarsi da sé, di prendere le decisioni migliori per se stesse. Dobbiamo mostrare un po' di umiltà, dove regna ora, tanta arroganza e paternalismo.*
> *Credere nella diversità umana, nella democrazia locale, è tutt'altro che un ideale sbiadito»* [18].

Centrale, quindi, diventa il ruolo della comunità, intesa come gruppi di persone legate dall'uso sostenibile di una risorsa comune e la funzione del loro empowerment, inteso come potere a co-decidere sull'utilizzo e sulla destinazione di quella risorsa.
Questo permette di ripensare un modello amministrativo ed economico, non più rinchiuso nel dualismo stato/privato.

> *«La lotta per la difesa dei beni comuni non è comunque l'auspicio di un ritorno del pubblico ai danni del privato ma piuttosto la tensione, verso una alternativa in termini sociali, economici e istituzionali, che si pone oltre la contrapposizione pubblico/privato»*[19].

---

[18] Naomi Klein, *"Reclaiming the Commons"*, New Left Review n.9,
[19] F. Adornato,*"Agricoltura e Beni Comuni – Atti del Convegno IDAIC"* Considerazioni Conclusive, pag.263, Lucera-Foggia 2011, Ed. Giuffre 2012.

«La Comunanza è un modello eccezionale perché innanzitutto dietro le comunanze c'è un modo alternativo di intendere la proprietà».
Olimpia Gobbi
Documentario "Le Terre di Tutti"

2. Usi civici e domini collettivi

Gli usi civici e collettivi, sono la più antica istituzione del mondo rurale, risalente addirittura a prima del diritto romano e permettono ancora oggi, di governare collettivamente risorse comuni fondamentali per una comunità.

Sono un dispositivo potente e democraticamente profondo, che ha resistito nel tempo nonostante il prevalere, in molti casi violento, della proprietà esclusiva dei beni.

Questa forma d'uso, si presenta come una modalità diversa di relazionarsi ai beni, un diverso modo di regolarne l'accesso, che non permette l'uso e la gestione esclusiva di una risorsa da parte di alcuno.

Tracce di questo diverso modo di possedere, si trovano nelle Preleggi del Codice civile, che riconoscono gli usi come una delle tre fonti del diritto e nel diritto pubblico e amministrativo, che presenta i diritti collettivi di uso e godimento di taluni beni, come una delle tre fattispecie che, insieme al demanio e al patrimonio, formano la nozione di proprietà pubblica[20].

Nella contemporaneità, invece, i beni comuni sono maturati prevalentemente in ambito urbano e mettono in relazione determinati beni a determinati diritti e bisogni fondamentali[21]. Non è un caso che questa categoria politica e giuridica, sia emersa per difendere dalla privatizzazione un bene prezioso come l'acqua e per impedire che il patrimonio pubblico, fosse svenduto per rispettare le politiche economiche imposte dall'austerity. Dal medioevo ci è stato tramandato questo antico istituto giuridico, gli usi civici, nato per rispondere alle primarie esigenze di sopravvivenza che restano valide ancora ai giorni nostri.

Gli *usi civici,* sono diritti reali di godimento, che concernono il rapporto tra beni immobili e singole comunità locali: non è l'individuo a rapportarsi con la *cosa*, ma una collettività, che esercita su di essa una libera fruizione, consentono alla popolazione, di usare un bene di proprietà altrui, traendone beneficio.

---

[20] Cfr. N. Capone, "*Del diritto d'uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali"*, in *Politica del diritto*, 4, dicembre, il Mulino, 2016.
[21] Cfr. S. Rodotà," *Il diritto di avere diritti"*, Laterza, 2015.

Un bosco, un lago o un terreno adatto alla sola pastorizia, pur essendo di proprietà feudale o comunale, come avvenne dopo l'eversione della feudalità nel 1806, erano accessibili alle popolazione locali, per provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali. Questi "*privilegi*" vennero in seguito definiti *usi civici.*
Si pensi, che prima della formazione del Regno d'Italia, circa l'80% del territorio agricolo italiano, sarebbe stato costituito da terreni a uso civico.
Nel secolo passato è avvenuta la trasformazione (affrancazione), di ampissima parte di questi territori, attraverso una sdemanializzazione selvaggia, si è giunti pertanto, a una ampia privatizzazione e lo stesso è avvenuto, per le risorse collettive in tutto il continente ma soprattutto nella regione europea.
A oggi, circa il 10% del territorio agricolo italiano, è ancora destinato a uso civico, anche se mancano i dati aggiornati del catasto agricolo, possiamo risalire ai loro confini attraverso la consultazione Catasto Pontificio, di quello nazionale o di quello dei Commissari per gli usi civici, che storicamente hanno avuto la funzione di controllo su tali territori e sui domini collettivi persistenti.
Col termine "domini collettivi", s'intende, generalmente, indicare una situazione giuridica, in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata), è oggetto di godimento da parte di una determinata collettività, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale[22].
Tale attività viene esercitata da un gruppo o da una aggregazione di abitanti residenti abitualmente sui territori, sui quali sono confinate tali risorse.
La comunanza, da Statuto, ha per scopo:

- di provvedere a difendere gli interessi della collettività degli utenti, dei quali, ha la rappresentanza legale, sia davanti l'Autorità Amministrativa, come davanti l'Autorità Giudiziaria.
- di occuparsi della conservazione e al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione, per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici.
- di promuovere, curare, vigilare, regolare l'utilizzazione razionale dei boschi e dei pascoli e del loro razionale governo.

[22] Legge 168/2017

- di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinandone le rendite per provvedere alle spese di amministrazione, per il miglioramento e manutenzione del patrimonio stesso e per lo svolgimento di tutte le iniziative miranti a incrementare l'economia silvo-pastorale della zona.

L'intento principale della Comunanza Agraria, è altresì quello di ricreare un clima di solidarietà nella comunità e di dare la possibilità alla comunità tutta, di poter godere delle bellezze e delle ricchezze del nostro territorio nel migliore e più etico dei modi, nel rispetto della normativa sulle proprietà collettive.
La Comunanza è, a oggi, il baluardo di vigilanza dell'integrità del patrimonio collettivo, nell'ambito del quale la popolazione, svolge un ruolo civico e ambientale nel vigilare il patrimonio e nella sua conservazione, che diventa il sinonimo per eccellenza della ricchezza del territorio stesso.

«Gli uomini disapprendono l'arte del dono.
C'è qualcosa di assurdo e incredibile nella violazione del principio di scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone (...) La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza.
Di tutto ciò quasi nessuno è più capace».
T. W. Adorno,
Minima Moralia. Meditazioni sulla vita offesa

3. La proprietà collettiva

Nella Costituzione italiana, la proprietà pubblica non è meramente giustapposta a quella privata, piuttosto con la nozione di proprietà pubblica si intese introdurre per via costituzionale un nuovo tipo di proprietà, che di fatto relativizzava la proprietà privata[23].
E questo è ancora più evidente, se si considera il fatto che nell'impianto costituzionale l'intera nozione di proprietà, non è più tra i diritti fondamentali ma è posta nella parte relativa ai diritti economici. Essa così perdeva il centro della scena politica, veniva relativizzata, marginalizzata e nello stesso tempo ridiscussa[24].
In tal senso Massimo Saverio Giannini[25] nel suo studio sui beni pubblici scriveva:

"la proprietà pubblica ha un "valore polemico".

La proprietà collettiva, mette in discussione la natura esclusiva della proprietà stessa, funzionalizzandola alla realizzazione delle finalità costituzionali, tra queste finalità, c'è la funzione sociale.
La costituzionalizzazione della proprietà, fa sì che i beni tutti, pubblici e privati, diventino *utilitates*, ossia strumenti utili per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e materiale, che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

---

[23] Cfr. S. Rodotà, "*Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni"*, il Mulino, Bologna 2016.
[24] ibidem
[25] Massimo Severo Giannini è stato un giurista e politico italiano, Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per le Regioni nel Governo Cossiga I e II dal 4 agosto 1979 al 28 settembre 1980.

Secondo una vecchia idea di Stato, risalente nella migliore delle ipotesi allo Stato di diritto dell'Ottocento, gli enti istituzionali sono intesi come enti separati dalla collettività, che si comportano rispetto ai beni pubblici come dei grandi proprietari.
Il risultato, è una contrattualizzazione di tutti i rapporti politici e sociali in questa visione contrattualistica; dinanzi all'istituzione-persona, c'è l'altro ente-persona astratto che è il popolo o i cittadini, considerati singolarmente o in forma organizzata, anche in questo caso, si tratta di rassegnarsi ad un paradigma riduzionistico.
Ma ancora una volta, ci viene in soccorso Massimo Saverio Giannini quando scrive:

> *"Gli enti pubblici rispetto alle comunità sono enti esponenziali, che amministrano per conto terzi. Questo significa che essi non possono mai sostituirsi agli originari titolari dei beni, ossia il popolo considerato nella sua generalità, ma tutt'al più sono da considerarsi come dei facilitatori dei processi di partecipazione e di cura collettiva della res-publica, soggetti garanti dei diritti collettivi esistenti tra i beni e la collettività"*[26].

Se noi guardiamo gli enti pubblici da questo punto di vista, come nel caso della proprietà, essi vengono relativizzati e al centro della scena si pongono i beni con le loro utilità e le comunità con i loro diritti e bisogni.
Questo significa che le pubbliche amministrazioni, non possono più decidere in modo esclusivo di beni che appartengono per statuto giuridico e politico all'intera collettività a titolo di sovranità e questo è ancora più vero, se si considera il fatto che oggi, ci troviamo in ordinamenti giuridici e politici ispirati, come ci ricordava Rodotà, al Costituzionalismo dei diritti e dei bisogni[27].
Le *proprietà collettive,* sono forme alternative di gestione della terra, dove è l'intera comunità a possederla e a godere dei suoi frutti.
Le *proprietà collettive*, sono realtà presenti in tutte le regioni italiane e presentano forme e costituzioni differenti e variabili, dovendosi adattare ai molteplici contesti so-

[26] Nicola Capone, *"Beni comuni ad uso civico. Alcune implicazioni di carattere teorpratico"* daStefano Rodotà: *"I Beni Comuni L'inaspettata rinascita degli usi collettivi"*, La scuola di Pitagora editrice, 2018, pag. 99
[27] Cfr. M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari 2009; L. Ferrajoli, *"La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico"*, Laterza, Roma-Bari 2013.

cio-economici: *università agrarie*, *comunioni familiari*, *regole*, *partecipanze*, *vicinie, comunanze…*

Come proprietà collettiva della terra, s'intendono tutte quelle forme alternative alla proprietà privata, ascrivibili a un gruppo di persone (spesso indefinite nel numero) ma non riconducibili alla proprietà pubblica vera e propria[28].

La disciplina della gestione delle proprietà collettive, non può essere che quella statutaria dell'associazione stessa, il cui dato fondativo, è l'indisponibilità della destinazione agricola del patrimonio comune, cioè che la gestione della terra, è rimessa liberamente agli organi dell'organizzazione, costituiti, in maniera democratica, per l'amministrazione e la gestione della proprietà collettiva.

Ne conseguono tre analisi, l'una strettamente connessa all'altra.

Innanzitutto, il fine della tutela ambientale è conformativo dell'esercizio del diritto di proprietà e di gestione del patrimonio collettivo.

In secondo luogo, nel quadro dei principi fondamentali della tutela ambientale, nessuna norma legislativa, può prevalere sull'autonomia normativa della collettività locale nello svolgimento della propria attività di valorizzazione dei beni collettivi quale beni ambientali, diversamente, vi sarebbe un contrasto netto con il principio di sussidiarietà orizzontale che l'art. 118 Cost. invece, favorisce e promuove.

In terzo luogo, la necessità che non si verifichino abusi, comporta il dovere, per l'organo preposto al governo del territorio, di ricorrere al principio di sussidiarietà, questa volta in senso ascendente, con un'azione che, proporzionata al caso, risulti necessaria onde non resti irrealizzato l'interesse, che statutariamente spetta alla collettività di perseguire e in prospettiva del cui raggiungimento, l'Ordinamento ha riconosciuto e riconosce la proprietà collettiva[29].

Nell'ordinamento moderno occidentale, la proprietà collettiva non era prevista esplicitamente, anche se conservata, di fatto, fino a oggi e finalmente riconosciuta, nell'ambito normativo italiano, con la legge n.168 del 20 novembre 2017.

La Legge n. 168, rappresenta una svolta epocale nella storia giuridica italiana, perché pone fine a uno scontro secolare tra due diverse modalità, egualmente legittime, di

[28] Alfredo Incollingo**,** *"Cosa sono gli usi civici e le proprietà collettive?", 1 Marzo 2019* da diritto.it - https://www.diritto.it/cosa-gli-usi-civici-e-le-proprieta-collettive/

[29] Alberto Germanò*, "Usi civici, terre civiche, terre collettive: punti fermi per le future leggi regionali in materia Assemblea Costitutiva"* - Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva Roma, 7.3.2006 Senato della Repubblica – pag.7 - http://www.demaniocivico.it/public/public/705.pdf

relazione ed appropriazione tra l'uomo e le cose: la proprietà privata e la proprietà collettiva.

Dalla rivoluzione francese in poi, queste due forme di proprietà sono state le protagoniste di uno scontro ideologico che ha investito l'intera Europa, che ha segnato progressivamente, in un contesto culturale profondamente individualistico, l'imposizione del modello di proprietà privata a discapito di quella collettiva, vittima di una vera e propria persecuzione legislativa culminata nelle leggi liquidatorie dei secoli XIX e XX.

Dopo secoli di persecuzioni, con la recente legge, è stato riconosciuto il valore sociale, culturale ed economico della "proprietà collettiva", in quanto patrimonio riconosciuto e protetto dalla Costituzione italiana.

Il futuro di potenziale programmazione territoriale, che potrà a tale proposito essere elaborata, sarà quello di ricostruire il lungo e avvincente cammino degli assetti fondiari collettivi (le c.d. "terre comuni"), a partire dalle politiche individualistiche della c.d. "modernità", sino alla rivoluzione culturale aperta dalla sopra citata Legge sui domini collettivi.

La proprietà collettiva, viene quindi oggi ricollegata, da un punto di vista formale, a una proprietà privata o una proprietà pubblica sulla quale però sussistono diritti d'uso civico, che di fatto ne trasferiscono il possesso, a favore di un gruppo organizzato, individuato in base ad una definizione collettiva (come può essere quella degli abitanti, attuali o "originari", di una certa località o paese).

L'esercizio di questi diritti può essere demandato quindi a particolari organizzazioni (Università Agrarie, Vicinie, Comunanze, Partecipanze, Associazioni o Enti) o alle Amministrazioni Comunali, in amministrazione separata, (sebbene questa non sia funzione obbligatoria di esse e sebbene la collettività degli aventi diritto, non coincida necessariamente con gli abitanti di un comune).

Le modalità di possesso e uso del suolo, vengono tramandate in forza di particolari leggi, regolamenti, statuti, atti specifici o consuetudini di fatto che, se necessario, fissano anche la corretta definizione dei soggetti che compongono la comunità.

Gran parte delle antiche proprietà collettive sono state tuttavia trasformate in proprietà privata, in particolare tra XIX e XX secolo, soprattutto mediante processi di frazionamento, appoderamento e affrancamento in favore di famiglie contadine, spesso appartenenti all'originaria comunità proprietaria.

«Non mi sentivo e non mi sono sentita mai, né isolata né emarginata, né minoranza né avanguardia; ma sempre solidamente ancorata a una maggioranza esplicita o momentaneamente sommersa che rappresenta il buonsenso, l'equilibrio, la laicità del quotidiano, le aspirazioni corrispondenti all'interesse di tutti, e non di pochi a spese degli altri.»
Joyce Lussu.
Portrait, 1988

4. I domini collettivi in Italia

La proprietà collettiva in Italia ha origini antichissime, la gestione comunitaria delle terre dette origine alle prime forme di associazioni dette "*cives*", storicamente anteriori allo stesso Comune.

Il Diritto romano non contemplava, invece, tra le forme proprietarie (Digesto di Giustiniano) la proprietà collettiva, anche se con Menenio Agrippa la "Res Civica" riconosce la consuetudine e tutela i diritti dei più poveri.

Dopo la fine dell'Impero Romano, le invasioni barbariche furono portatrici di una cultura giuridica diversa dal diritto romano e si diffuse un nuovo tipo di collettivismo agrario: la *Gesammtheit* detta anche *Condominus iuris* germanici, cioè la *proprietà a mani riunite*, che rappresentò un sistema di valori giuridici, diversi da quelli del diritto romano. In seguito, il feudalesimo si sovrappose a tale sistema, l'investito del feudo, (feudatario), conseguiva il godimento (utifrui) ma non la libera disponibilità dei beni.

I feudatari imposero però, oneri spesso gravosi alle popolazioni, le quali sostennero lotte secolari per esercitare i loro diritti.

Con l'affermarsi dei Comuni (XII secolo), le gestioni collettive, mantennero la propria autonomia e sopravvissero come enti patrimoniali accanto all'ente amministrativo e politico con ordinamenti propri.

La realtà dei cosiddetti usi civici, seguì la millenaria storia dell'Italia e si differenziò notevolmente (ad esempio fra Nord, Centro e Sud della penisola).

In Umbria, sotto l'influenza delle consuetudini germaniche della Marca comune o Allmende, si formarono associazioni agrarie costituite come corpi chiusi di esclusiva proprietà delle famiglie originarie, con esclusione dei sopravvenuti, (oggi invece a Cancellara(PG), bastano tre anni di residenza, per richiedere il diritto di utenza).

Nel periodo successivo, dopo la rivoluzione francese, le nuove "concezioni giacobine", ebbero il loro riflesso anche sulle Comunanze Agrarie e le atre istituzioni locali, poiché

nel principio collettivistico che le ispirava, si vide un impedimento al libero utilizzo delle terre; le Comunanze Agrarie, con il loro ordinamento giuridico anomalo, erano mal viste.

La proprietà collettiva, era considerata di turbamento dell'ordine giuridico, al cui fulcro c'era la distinzione netta, fra proprietà pubblica e privata.

Per questo motivo, da un lato si cercò di eliminarle, completando il loro assorbimento nei comuni; dall'altro si provvide, per quanto si poté, a estenderle oltre gli ambiti di famiglie o di gruppi ai quali storicamente erano limitate.

In questo modo, è venuta a scemare la loro importanza, poiché le Comunanze superstiti, sparse qua e là per l'Italia, si assottigliano e differiscono nella loro gestione in misura notevole da un luogo all'altro, sia per la composizione talora aperta a tutti i cittadini del comune, talora no; sia per l'organizzazione giuridica.

Alcune di esse, infatti, sono enti morali, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dello stato o in linea generale, (com'è avvenuto per le comunità esistenti nelle ex-provincie pontificie, a norma della legge 3 agosto 1894), o caso per caso; altre, invece, sono semplici figure associative, sfornite di personalità.

La loro intrinseca struttura, varia dalla *comunione romana*, sia pure con qualche carattere particolare, alla *comunione germanica*, alla società vera e propria; e hanno natura pubblica e talvolta privata, secondo i casi.

In epoca successiva, dal Regno d'Italia in poi le cosidette *"le leggi della montagna"*, provano a rivitalizzare le zone montane: il Regio decreto del 1862 (bonifica del territorio); la legge del 1911 per il consolidamento del suolo; l'ordinamento delle acque e gli interventi nel bosco[30]; la legge del 1927 sulla gestione del demanio forestale del regime fascista.

In epoca più moderna si susseguono la legge del 1952, (Fanfani sulle aree montane depresse), per arrivare ai più recenti decreti attuativi, che vanno dal 1971 (Istituzione delle Comunità Montane), alla Legge del 1995: *"Galasso, bellezze naturali*"; vincolo paesaggistico; il d.p.r. 139/2010; il d. lgs. 63/2008; il d. lgs. 157/2006.

A questi sforzi legislativi, che negli anni hanno cercato di ridare vitalità alla montagna, si aggiunge, dopo la decurtazione dei contributi a favore delle Comunità Montane, che di fatto hanno ingessato le stesse potenzialità delle Comunità Montane, si affianca la legge n. 158/2017: *"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,*

[30] Proposta del Sen. Luzzatti la legge del 1903 fu modificata con legge 14 luglio 1907

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".

Tale intervento, ha come obiettivi la promozione del sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, la promozione dell'equilibrio demografico e la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico (art. 1).

A tale scopo, la legge, introduce misure a favore dei residenti e delle attività produttive lì insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali.

La legge sui piccoli comuni, fa più volte riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne (Snai).

La Strategia, è "costruita" in occasione dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei per il settennio 2014-2020, ed è destinata, appunto, alle cosiddette "aree interne", vale a dire aree in calo demografico, con problemi legati all'occupazione e in cui i residenti hanno una ridotta accessibilità ai servizi essenziali, come la sanità, l'istruzione e la mobilità[31].

Nonostante questi tentativi di tutela, la montagna si è sempre più spopolata e ha perso in modo inequivocabile, sia la sua popolazione, sia la propria importanza nella gestione del territorio, mentre si è preferito promuovere politiche di sostegno alle zone costiere del nostro paese.

Interrogare le origini di questi Istituti (domini collettivi) e ripercorrerne la storia, può aiutarci a individuare strumenti per combattere la dissipazione e lo spopolamento del territorio, accelerato dalla crisi economica del 2008 e nel nostro territorio in particolare, dalla gestione post-sismica.

Nel 2017, insieme agli altri strumenti, si aggiunge la legge sui *"domini collettivi"* la 168/201/, che tutela l'esistenza degli stessi domini, dando loro un riconoscimento giuridico che va oltre uno schema tradizionale privatistico o pubblicistico, disegnando un nuovo modello, quello collettivo, che diventa sia privato che pubblico (oggetto e soggetto).

Dopo l'approvazione della 168/2017, le Comunanze diventano enti privati ma con finalità pubbliche all'interno del loro territorio.

I beni delle Comunanze Agrarie o enti similari, sono di diritto civico e quindi inalienabili e imprescrittibili.

---

[31] Clelia Losavio*," L'incerto percorso della legislazione in favore della montagna in Italia e nuove prospettive di attenzione al "territorio",* in Agricoltura, Istituzioni Mercati, n. 2 del 2017.

La fonte di queste realtà giuridiche è l’uso, ossia una fonte che viene dal basso e che esprime le esigenze, gli interessi, i valori circolanti in basso all’interno di comunità locali.
Il ripetersi costante di comportamenti osservati da piccoli gruppi locali, riflette quest’adesione particolaristica ai luoghi, alle cose, esprime genuinamente l’attività quotidiana, che si svolge in zone delimitate, e si resta affascinati dalle qualità geologiche, agronomiche, climatiche di luoghi unici e differenti tra loro, da costumi propri, da storie particolari di popolazioni locali.
È per questo motivo, che la legge non utilizza il termine generico “*usi civici*”, perché è un vocabolo “*indeterminato*” utilizzato in maniera eccessiva e assolutamente incapace, di restituire la multiforme ricchezza di un’infinità di usi locali.
L'ordinamento vigente, pur essendo restrittivo nei riguardi delle Comunanze, salva e valorizza le funzioni vitali che possono tuttora svolgere, specie in quei luoghi e per quelle terre che meglio si prestano a forme di godimento collettivo anziché individuale.
Oggi i beni della Comunanza Agraria, tramandati dai nostri avi attraverso lotte e sacrifici, rappresentano, soprattutto per i borghi di montagna, un’importante opportunità economica, alla cui gestione partecipata, sono chiamati responsabilmente tutti gli utenti.

> *«Non si dovrebbe mai dimenticare che questi Domini Collettivi costituiscono la voce genuina di popolazioni, che grazie a essi sono sopravvissute e che in tali sistemi sociali hanno trasfuso il proprio segno tipico, il proprio costume, arrivando persino all’autoidentificazione territoriale.*
> *I Domini Collettivi, sono la voce di quegli strati profondi della società, che non hanno scritto la storia moderna, che non ha fatto la rivoluzione francese, di cui non c’è traccia nei Codici Civili moderni, di cui c’è traccia soltanto nelle leggi che ne hanno tentata una sbrigativa e indistinta liquidazione»*[32].

---

[32] Così Paolo Grossi intervento al convegno *"Comunanze Agrarie, Oltre I Luoghi Comuni"*, tenutosi ad Ascoli Piceno il 15 Giugno 2019

Gli usi civici quindi non sono solo un diritto di cui gode da secoli una comunità ma rappresentano lo strumento per la creazione di un modello di società, basata sul rispetto delle regole, sull'assunzione di responsabilità e sull'autogoverno con metodo democratico.

la Carta di Gotescalco abate del monastero di San Silvestro di Nonantola 1058 d.c.

L'Abate Odescalco concede agli abitanti di Nonantola gli usi civici di pascolo e di legnatico su una vasta proprietà dell'Abbazia. Il documento è anche noto come "Carta di Godescalco" o come "Carta della Partecipanza"

«E' una condizione di cose che sembra essere preesistito alla formazione del diritto romano, quale pervenne a noi nelle Pandette, e risale ai tempi primitivi, se non anche anteriori alla costituzione della proprietà privata. Trattasi di una forma di proprietà e del suo uso, di cui non si potrebbe determinare l'origine e che per molti secoli ha resistito al variare dei domini, di ordinamenti politici e sociali, di costumi e di dottrine»
Ghino Valenti 1880
Inchiesta Jacini

5. I domini collettivi marchigiani

Per quello che riguarda il territorio Piceno, quella delle Comunanze Agrarie è una storia lunghissima, una storia che nelle "ville picene", si interseca con il mito delle Sibille, di Cecco d'Ascoli e dei briganti, come il Brigante Sciabolone che lotta per la difesa delle terre di Lisciano, solo per citare i personaggi più noti.
Questa è una storia ci è stata raccontata, oltre che dagli antichi statuti ancora oggi conservati e vigenti negli archivi storici, anche da Joyce Lussu[33] nel suo prezioso quaderno "*Le comunanze picene*" e poi ripresa a gran voce dalla Prof.ssa Olimpia Gobbi nella sua ricerca storica e sociale[34].

«Per millenni, la manutenzione del suolo e dell'habitat è stata gestita dagli uomini e dalle donne del mondo rurale, che con pazienza e sapienza organizzavano gli scoli delle acque sui pendii delle colline e li alberavano per impedire gli smottamenti, vegliavano alla buona salute dei fiumi piantando le «rote» e costruendo i «forti» lungo le rive, aprivano «vallati» con piccole chiuse usandone l'energia per l'irrigazione, per i mulini, per i magli dei fabbri.
Facevano crescere i pioppi negli avvallamenti dei fossi, torrentelli e ruscelli, per impedire che scavassero troppo, piantavano siepi e boschetti frangivento e la sulla dai rossi fiori, per ricostituire l'humus, laddove qualche calamità, l'aveva dilavato o strappato lasciando un calanco.

[33] Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, coniugata poi Lussu, più nota come Joyce Lussu, è stata una partigiana, scrittrice, traduttrice e poetessa italiana, medaglia d'argento al valor militare
[34] Olimpia Gobbi, "*Le terre collettive nell'esperienza delle comunanze agrarie marchigiane*", in Archivio Scajola – Bolla - annali di studi sulla proprietà collettiva, 2004.

Andavano nella «selva» a far legna e a raccogliere ghiande per i maiali, curando la rimozione dei rami secchi e degli alberi morti e la buona salute dei virgulti, sapevano che le feci umane e animali arricchiscono la terra ma avvelenano le acque, rispettavano il falco e il porcospino e non si divertivano, come i signori, col «roccolo» o col tiro al piccione.

Naturalmente, tutta questa intelligente fatica per la salvaguardia dell'ambiente non veniva riconosciuta e tanto meno retribuita e per l'avanzante cultura industriale-tecnologica, di destra e di sinistra, non meritava nemmeno di essere menzionata».[35]

Le Comunanze nelle Marche, nei comuni montani che superano i 500 metri di quota, soprattutto nel Piceno e nel Maceratese, sono forme di proprietà collettiva legata alla residenza degli abitanti che gestiscono risorse comuni, quali prati, pascoli, terreni, boschi, acque, ecc.

tab. 2 - *Comunanze: numero e superficie nella Inchiesta Jacini*

	denominazione	*ha*		*denominazione*	*ha*
Amandola:	Villa Garulla superiore	6,04	Sarnano:	Brunforte	279,34
	Francalancia e Casaricchio	5,48		Bisio	196,81
	Francalancia e Capovalle			Villa Poggio	5,90
	per un fuoco	9,03		Piobbico	615,68
	Garulla da piedi e da capo	88,90		13 altre comunanze	7,64
	Capovalle	8,67			
	Moglietta	22,75			
	19 altre comunanze	12,65			
	totale estensione	153,52		*totale estensione*	1105,37
Montem.:	Villa Ariconi	6,19	Montefortino:	Cerretana	10,37
	Villa Cese	5,42		Collina	5,71
	Collina e Capezza	113,21		Lontignano	31,90
	Cerqueto	13,31		Vetice	12,45
	Altino	54,02		Robbiano	284,39
	Isola San Biagio	212,46		Pié di Valle	58,48
	Foce	359,82		Teia	113,68
	Accettone	7,48		20 altre comuanze	28,09
	Isola San Giorgio	11,37			
	Colleregnone	17,72			
	San Lorenzo	13,98			
	Rocca	214,68			
	Ropaga	35,67			
	Vallegrascia	230,25			
	Fose	11,89			
	8 altre comunanze	8,06			
	totale estensione	*ha* 1315,53		*totale estensione*	*ha* 545,07

[35] Joyce Lussu, *"Comunanze Picene"*, ed. Livi, Macerata 1989

Ogni famiglia, aveva in uso esclusivo ma temporaneo di qualche appezzamento coltivabile e non vi era diritto di eredità; il godimento della comune proprietà, era subordinato al lavoro di ciascuno e proporzionato ai bisogni di ogni famiglia; l'assemblea di tutti gli adulti, uomini e donne, discuteva le questioni generali ed eleggeva, per un tempo limitato, due «massari», che potevano essere anche donne, come dimostrano alcuni documenti conservati all'interno dell'archivio storico di Montemonaco[36].

Nel 1914 in provincia di Macerata esistevano ancora una settantina di domini collettivi, divisi tra 22 comuni, con una popolazione di 5262 abitanti ed una estensione di 37.195 ettari: più di un quinto della superficie totale della provincia.

Circa 153 sono le comunanze agrarie censite nella provincia di Ascoli Piceno, con 9018 ha totali, il 4% della superfice provinciale e il 22% della superficie dei Comuni di Montefortino, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco[37].

Allo stato attuale ne resta solo 1/5 di quelle censite all'epoca dell'inchiesta Jacini[38].

Dentro e tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini, resistono ancora diverse comunanze agrarie, spesso riunite in consorzi e con una gestione ormai codificata amministrativamente tra pubblico e privato.

La loro origine si perde nella notte dei tempi, anche se i primi statuti scritti li troviamo nell'epoca feudale e queste istituzioni intersecano la loro esistenza con il territorio di appartenenza.

Esse regolano meccanismi di solidarietà all'interno delle comunità ma sono anche modelli di scambio di esperienze e di mutuo aiuto tra residenti di popolazioni vicine, oltre che regolatrici di meccanismi sociali quali: analfabetismo e spopolamento dei territori ed economia circolare.

---

[36] Olimpia Gobbi "*Le terre collettive nell'esperienza delle Comunanze agrarie marchigiane*" in Archivio Scaiola-Bolla, 2004.

[37] Dal volume *"I Sibillini oltre il mito"* di Olimpia Gobbi – Cifr: "*All'epoca della verifica compiuta tra il 1961/1979/1983- utilizzando una pluralità di fonti non sempre concordanti* - De Meo-Palomba "le comunanze agrarie nella provincia di Ascoli Piceno" - De Santis "indagine preliminare per lo studio delle Comunanze Agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano" - Melelli "le comunanze agrarie nella provincia di Macerata" - Venanzoni "le terre comunali e collettive nella montagna maceratese" - Bonasera "le comunanze agrarie nelle Marche: considerazioni geografiche*"*

[38] Per esempio con il Decreto del Presidente Giunta Regionale 10428/ 1987 sono state sciolte le comunanze agrarie di: Villa Ciaraglia – Case Paradisi – Capovalle - Francalancia –Campo Masci – Garulla da piedi – Villa Paradisi Superiore ed inferiore- Villa Montane – Villa Verri – Villa Rustici – Casalicchio – Villa Conti – Villa Scagnoli - Botundoli – Casa Tasso, in quanto prive dei relativi comitati di Amministrazione e le proprietà sono amministrate dal Comune di Amandola, con rappresentanza dei cittadini per salvaguardare i loro diritti di uso civico secondo le leggi vigenti.

Queste istituzioni in epoca più recente, valicano i confini comunali stabiliti dopo l'annessione delle Marche nel Regno d'Italia e resistono a qualsiasi tentativo di cancellazione, sforzo effettuato all'interno del loro riconoscimento giuridico e attraverso una legislazione che nel tempo, ha pensato più alla loro soppressione, che alla loro conservazione.

Eppure la loro esistenza ha per lungo rappresentato un argine contro la povertà e la fame, gestendo un meccanismo sociale di redistribuzione delle risorse territoriali.

Dopo il medioevo e l'epoca dei comuni, anche sotto lo Stato Pontificio, le comunanze marchigiane manterranno la loro autonomia, sarà comunque una caratteristica peculiare. Resisteranno anche dopo l'arrivo nelle Marche del Cardinale Egidio Albornoz, con la bolla pontificia che lo nominava legato e vicario generale degli Stati Papali, con poteri straordinari (vicario generale *terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in Italiane partibus citra Regnum Siciliae*). Nella bolla che fu emanata il 30 giugno 1353 per incaricarlo di restaurare l'autorità papale nei territori della Chiesa in Italia esso scriveva:

> *«….se formalmente la Marchia risulta "pacificata e soggetta al Papa", la realtà è tale che città, feudi, repubbliche, comuni, signori, stati, mediate o immediate subenti a Roma, non riconoscono che il proprio diritto e la propria forza, o quella del sistema di alleanze di appartenenza, salvo contingenti sottomissioni e atti di fedeltà che nelle Marche, come altrove, valgono ben poco….»*[39].

Il che significa che il popolo dei Sibillini (come anche la gente di molte altre zone delle marche), è stato per secoli un popolo libero, che aveva fatto una scelta di vita, a misura d'uomo, in una armoniosa convivenza civile, in cui nessuno poteva diventare ricco ma nessuno diventava povero e assolutamente nessuno moriva di fame, perché ci si aiutava l'un l'altro e il benessere cresceva lentamente senza che nessuno rimanesse indietro.

Altresì a quel tempo, c'era uno scambio continuo di esperienze e di aiuto tra una comunità e l'altra; non era l'età dell'oro ma era soltanto un modo diverso di vivere.

---

[39] Sergio Anselmi, "*Introduzione a Storia d'Italia. Le Regioni, VI- Le Marche*", a cura di Id., Torino 1987

Dal punto di vista etimologico, il termine Comunanza, deriva da "*kum*", (comunicare, stare insieme, mediare) e *usanza*…costumanza o costumi usi tipici, tradizioni di un determinato territorio, un termine che evoca fortemente soprattutto nelle ville picene, il termine comunità, collettività, lo stare insieme per il bene di tutti, una caratteristica di antropologia socio/culturale ma anche un organizzazione di tipo economico, con funzione di protezione, conservazione del territorio e dell'ambiente…questa è la storia affascinante dei camini accesi.

Un misto tra, economia della felicità e transizione a un modello di *"decrescita felice"*[40] che può rappresentare uno strumento indispensabile per la riscoperta in chiave futura di un processo economico, che tenga conto soprattutto delle esigenze del territorio e della sua popolazione.

Nell'entroterra maceratese, fermano e ascolano, dove la presenza delle proprietà collettive a differenza del Montefeltro si consolida nel tempo, esse contribuiscono in maniera evidente, alla tenuta degli assetti ambientali e alla definizione di un tenore di vita superiore a quello di numerosi centri delle vicine aree collinari[41].

Molte di queste sono sopravvissute, dentro e tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini, spesso riunite in consorzi e con una gestione ormai codificata amministrativamente.

[40]La decrescita felice o sostenibile non è nient'altro che "una riduzione di produzione e consumo che incrementa il benessere umano e migliora le condizioni ecologiche e di equità sociale sul pianeta".
In altre parole, è un'alternativa al sistema economico capitalistico adottato dall'Occidente negli ultimi secoli. Questa filosofia di vita, accreditata al professore di scienze economiche Serge Latouche fu affrontata già due secoli orsono da autori come John Ruskin, Henry David Thoreau, Lev Tolstoj e alcuni scritti di Gandhi, che proponeva un "simple living", una vita semplice, in Italia la teoria è ripresa da MaurizioPallante.

[41] Olimpia Gobbi, *"Le terre collettive nell'esperienza delle comunanze agrarie marchigiane",* Archivio Scaiola Bolla 2004 – pag.123

«La titolarità dei demani civici spetta alla collettività che ha il diritto di ritrarre tutte le utilità che essi possono dare».
ASBUC di Sermoneta

6. Estensione della proprietà collettiva in Italia e sue possibili gestioni

Nel 2010 l'ISTAT, con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ha censito nell'ambito del Censimento dell'Agricoltura, le proprietà collettive su tutto il territorio nazionale, indicando come dei quasi 17 milioni di ettari di terreno agricolo in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77%) risulta appartenere a Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive. Di queste, sempre secondo i dati ISTAT, l'82% sono ubicate in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura.
Nella Provincia Autonoma di Trento, l'estensione dei domini collettivi raggiunge il 42% della superficie dell'intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo raggiunge il 49% dell'intero territorio regionale.
I domini collettivi sono distribuiti su tutto l'ambito nazionale, per quanto sull'arco alpino e nell'arco appenninico trovino la loro massima estensione e presenza.
Il compito dei domini collettivi è quello di tutelare i propri beni in modo efficace e duraturo, attraverso strumenti giuridici che si caratterizzano nell'ordinamento italiano, per una serie di vincoli sulla utilizzabilità del proprio patrimonio e il cui riconoscimento da parte della legge, è stato storicamente preceduto da una lungimirante limitazione sorta nella maggior parte dei casi dalla libera scelta, autoimposta, e realizzata dai titolari aventi diritto al godimento di tali beni.
Questo che alcuni definiscono "*Un ritorno al passato*", diventa invece un'importante azione per il futuro, perché il bosco, le risorse, le fonti e il pascolo sono ricchezze fondamentali per il territorio.
È un patrimonio naturale, culturale ed economico a disposizione della popolazione e in comproprietà, da conservare e tramandare di generazione in generazione, di padre in figlio. Lo stesso territorio appartenente alle proprietà collettive viene oggi, specie in alcune regioni, continuamente violentato da interessi locali, attraverso un frenetico e insistente tentativo di aggressione al paesaggio.
Questo tentativo che in alcuni casi viene portato a termine, diventa spesso fonte di arricchimento per privati o singoli, a danno della qualità della vita e della salute della

cittadinanza, determinando un nuovo oblio delle identità e del patrimonio territoriale oltre che al susseguente depauperamento delle risorse e tutto a danno della collettività..

Il conferimento di una personalità giuridica a tutte le varie ipotesi di proprietà collettiva oggi esistenti nel nostro Paese, è uno dei più importanti risultati della legge sui domini collettivi recentemente approvata.

Peraltro, vista per la natura dei beni tutelati attraverso la proprietà collettiva, per suo tramite si esaltano le libertà economiche, pur con le connaturate limitazioni al trasferimento dei beni immobili a destinazione agrosilvopastorale ed alla loro tutela ambientale.

Esistono molteplici esempi di proprietà collettive, che hanno garantito lo sviluppo e la prosecuzione di attività economiche, con ricadute dirette e ampie su intere comunità e non distruggendo ma anzi esaltando, i preziosi e unici beni ambientali che amministrano: uno dei casi più evidenti ed eclatanti di questa realtà è quello legato alle denominate *"Regole ampezzane"*.

Esse sono proprietarie dei quattro quinti del territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo e sono gestori del parco nazionale delle alpi bellunesi, ma non possiamo dimenticare in questo breve elenco: le Asuc Trentine, le Comunalie parmensi, le Magnifiche comunità di Spinale e Manez e di Fiemme, la Partecipanza di Trino Vercellese, le Università agrarie del Lazio, le Partecipanze Agrarie Emiliane, le Comunanze agrarie umbre, le Vicinie e le Jus friulane, dal Carso Triestino alla Val Canale.

Numerosi sono gli statuti, che ci rimangono, di queste antiche istituzioni; essi rivestono notevole interesse, poiché offrono un quadro fedele delle condizioni sociali ed economiche del tempo e nel tempo: vi sono regolati i titoli di appartenenza al consorzio, sono disciplinati i poteri e le funzioni, è distribuito ordinatamente l'uso delle terre comuni.

Incisione del XIII secolo

«Nel bosco ognuno fa provvista del combustibile per il consumo della famiglia e del legname da costruzione, per usi domestici e agrari. Il pascolo si esercita nei boschi di alto fusto, nei campi seminativi, dopo il raccolto.

Ogni famiglia ha in uso esclusivo ma temporaneo, qualche appezzamento coltivabile.

I prodotti dei tagli dei boschi e della falciatura, si dividono tra i comunisti.

Il godimento della comune proprietà è subordinato al lavoro proprio ed è in proporzione ai bisogni della famiglia. »[42]

[42] Ghino Valenti – Inchiesta Jacini 1880

6.1 ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico[43]

Il significato dell'acronimo è: amministrazione separata beni di uso civico ed è nata come recente Istituzione per la gestione e la valorizzazione delle terre di proprietà collettiva e per la difesa delle stesse.

Il compito istituzionale dell'A.S.B.U.C. è quello di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, non espropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto (residenti del Comune o della Frazione), garantendo a quest'ultimi condizioni di equità; i compiti sono principalmente:

- ordinamento dei diritti di Uso Civico;
- tutela patrimoniale del Demanio Civico;
- valorizzazione dei Beni Collettivi.

Tra gli scopi e gli obiettivi dell'ASBUC troviamo:

- l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico;
- la valorizzazione dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, non espropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità;
- la promozione di iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permute;
- l'alienazione di terreni nel caso di variazioni di destinazione d'uso o qualora la gestione diventi improduttiva;
- l'acquisizione di terreni per il reintegro o per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare;
- la conduzione in proprio o l'affidamento a terzi della gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle norme di riferimento;
- l'assegnazione di una diversa destinazione d'uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto;
- la costruzione di fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;

[43] Art. 12. legge n. 278/1957

- l'associazione con istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- la ricezione di contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;
- l'erogazione di contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività;
- la solidarietà nei confronti dei meno abbienti;
- l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio;
- la promozione, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale, di ogni tipo d'iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario;
- la gestione della raccolta dei frutti del sottobosco;
- la gestione delle risorse forestali finalizzata sia alla riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, che all'utilizzo sostenibile del materiale legnoso per la vendita, per la legna da riscaldamento a beneficio della popolazione residente, per la produzione di biomassa come fonte energetica rinnovabile;
- la gestione in affitto di pascoli a chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti;
- la promozione delle produzioni di qualità nel settore agroalimentare come farina di castagne, miele, formaggi e altri prodotti;
- il supporto per la formazione di una cooperativa per la gestione e cura delle strade di montagna, dei sentieri e della pulizia interna delle frazioni;
- il monitoraggio e la rimozione delle emergenze ambientali (frane, dissesti, inquinamenti vari, ecc.).

6.2 Le associazioni fondiarie

Anche se non si tratta propriamente della gestione di un bene comune, in quanto le proprietà dei fondi rimangono ai privati, quella delle Associazioni fondiarie (Asfo) è da considerarsi una forma innovativa di gestione collettiva del territorio, capace di superare gli interessi del singolo a vantaggio della comunità, pur tutelando gli stessi proprietari dei fondi. La parcellizzazione delle proprietà, non è l'unica causa del mancato sviluppo dell'agricoltura di montagna ma ne costituisce un grande ostacolo a causa dell'impossibilità a volte, di disporre di superfici aziendali minime, di stipulare dei contratti per la presenza di troppi proprietari (spesso sconosciuti o irreperibili), di poter effettuare una pianificazione e una gestione a lungo termine.

Per far fronte al problema del frazionamento fondiario, prendendo spunto da iniziative sviluppate nelle Alpi francesi, sono nate in alcune località montane, soprattutto piemontesi, le prime associazioni fondiarie.

Queste consentono di riunire sotto un'unica gestione i terreni dei soci, sostituendo una conduzione individuale della singola proprietà a una collettiva, a più ampio respiro, indirizzando le pratiche gestionali secondo le vocazioni territoriali.

Le Associazioni Fondiarie nascono con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali.

È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati, eventualmente patrocinata da un Comune capofila. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione avvengono nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e nel segno dell'economicità ed efficienza della gestione.

Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni, che non sono usucapibili, ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione, nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali tra l'associazione fondiaria e i gestori.

Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Le associazioni fondiarie si occupano di:

– gestire le proprietà conferite dai soci o assegnate;

- redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- partecipare all'individuazione dei terreni silenti (di cui non si conosce il proprietario) e al loro recupero;
- – provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.

Gli obiettivi gestionali possono essere molteplici in relazione alle caratteristiche dell'area interessata. I modelli d'impresa oggi proponibili:

- l'Azienda pastorale attrezzata stagionale;
- l'Azienda pastorale integrata con altre realtà pastorali alpine (alpeggio estivo), di pianura o collinari (pascolamento primaverile, autunnale e svernamento);
- l'Azienda foraggero pastorale stanziale;
- l'Azienda agro-pastorale stanziale integrata con alcune coltivazioni di specie diverse: alimentari, aromatiche, associate all'allevamento.

La prima Associazione Fondiaria alpina è nata a Carnino, una minuscola frazione del comune di Briga Alta in alta Val Tanaro (Cn), quindici anni dopo, che i prati, che un tempo venivano coltivati, sono stati definitivamente abbandonati.
Principale causa è stata la frammentazione delle proprietà: figli, parenti, cugini e discendenti delle vecchie famiglie si sono divisi sempre più le eredità dei loro vecchi, fino a ottenere una serie di appezzamenti di pochi metri quadrati, spesso intestati a proprietari irreperibili.
Una situazione che ha reso i terreni di Carnino, inutili dal punto di vista produttivo, perché è impossibile pretendere che un allevatore contatti decine e decine di proprietari dei terreni, fino ad avere un'area sufficiente per il pascolo.
In questo modo, si sono persi i segni di quelle agricolture eroiche che hanno definito il paesaggio delle nostre montagne: pian piano il bosco si è mangiato terrazzamenti, gradonamenti e opere idrauliche, cancellando un patrimonio di biodiversità creatosi in millenni di attività umana.
Nel corso del 2012 sono state costituite in Italia altre due Associazioni fondiarie:
1) nel Comune di Briga Alta (Cuneo), frazione Carnino in Val Tanaro, in zona prettamente alpina nel Parco del Marguareis con gli obiettivi di:

- Aumento della produttività unitaria grazie all'accorpamento fondiario
- Rilanciare l'agricoltura in zone marginali grazie alla gestione collettiva di più parcelle di terreno, da parte di un unico soggetto
- Gestione sostenibile del territorio, attuando piani aziendali (ad es. piani di pascolo) e possibilità di imporre regole, in cambio di servizi e garanzie fornite al fruitore
- Creazione delle condizioni base per il ritorno e reinsediamento di imprese agricole e sviluppo di micro-economie locali
- Sviluppo di partenariati sia con soggetti pubblici che privati, per progetti di miglioramento fondiario e sviluppo rurale
- Accesso a programmi di finanziamento quali PSR etc. (una volta che le Asfo saranno riconosciute)
- Rafforzamento di uno spirito comunitario, mediante occasioni di confronto e condivisione tra i soci

2) nel Tortonese, nel Comune di Avolasca (Alessandria), in zona tipicamente collinare e alto-collinare.

«La terra non è una realtà qualunque, è invece una cosa produttiva, una cosa viva a cui è legata la sopravvivenza della comunità e che merita il più alto rispetto umano».
Giangastone Bolla
L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue esigenze sistematiche (1933).

7. La Legge n. 168/2017 sui Domini Collettivi

Con la legge 20 novembre 2017, n. 168, è stata istituita la figura giuridica dei *"domini collettivi"* che pone accanto alla proprietà pubblica e privata, la proprietà collettiva, quale patrimonio identitario delle comunità locali, che su di essa hanno costruito nei secoli la loro storia.

La legge consta di tre articoli che possono essere così schematizzati:

L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

I domini collettivi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti, valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale e hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva.

I domini collettivi si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti.

Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni, salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva, hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

L'articolo 2 dispone che, la Repubblica valorizza i beni collettivi di godimento in quanto:

a) elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;

b) strumenti per la tutela del patrimonio ambientale nazionale;

c) componenti stabili del sistema ambientale;

d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.
La Repubblica, riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano.
Le comunioni familiari esistenti nei territori montani, continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei loro statuti e consuetudini, che siano state riconosciute dal diritto anteriore
Il diritto sulle terre di collettivo godimento, sussiste al verificarsi delle seguenti situazioni:
a) esso abbia normalmente ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;
b) sia riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
L'articolo 3 definisce i beni collettivi (sui quali è imposto il vincolo paesaggistico) che costituiscono il patrimonio civico e evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani, le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico.
In particolare, sono qualificati come beni collettivi:

- le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
- le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento, esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità;
- le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici; le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;

- le terre derivanti da particolari forme di acquisto, concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni;
- le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
- le terre derivanti da permuta o da donazione;
- le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata, sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzazione di tale patrimonio, dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
E' evidente lo sforzo di riunire in un'unica tipologia di beni, all'interno della categoria dei domini collettivi, anche nella loro più ampia diversificazione amministrativa di gestione e ingresso degli utenti aventi diritto.
La n. 168 sui domini collettivi ha ribadito, per questi, il medesimo aspetto di tutela, innestandovi due ulteriori sintagmi: da un lato, individua i domini collettivi come «strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale»;
dall'altro sottolinea come il vincolo paesaggistico garantisca «l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».
Non è un caso se la Convenzione Europea sul paesaggio del 2000,[44] definisce *i paesaggi* nella loro multiforme configurazione:

> *«il primo bene comune del vecchio continente" e nello stesso tempo, "la componente essenziale del quadro di vita delle popolazioni locali, espressioni delle diversità del loro patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità»*[45].

[44] La *"Convenzione Europea del Paesaggio"* è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000
[45] F. Adornato, *"Agricoltura e Beni Comuni – Atti del Convegno IDAIC"* – Lucera – Foggia Ottobre 2011 ed. Giuffrè - Considerazioni Conclusive – pag. 271.

Grazie alla nuova legge 168/2017, in Italia oggi nuove relazioni intersecano i vari enti territoriali e nonostante gli abusi subiti da questi luoghi, l'interesse per la conservazione del territorio e l'attualizzazione delle terre comuni, diventa fattore decisivo e cogente.
Questo tema sta a cuore agli antichi utenti, agli abitanti di questi luoghi incantati e meravigliosi, quella gente che nonostante crisi economiche, nonostante lo spopolamento e malgrado le tragedie, che si sono abbattute sulle nostre montagne appenniniche, vogliono rimanere, abitare, vogliono vivere nei luoghi natii e nei territori dove hanno radici profonde, dove nasce la loro cultura[46].
Ciò che emerge dall'esperienza degli assetti fondiari e collettivi, non è tanto il tentativo di superare la dicotomia del dualismo Stato/Mercato, quanto la possibilità di rimarcare con forza che ancor più delle forme mercantili o statali di regolazione e di coordinazione, risulta fondamentale il sincronismo sociale a livello di collettività locale.
In effetti già D. C. North identificava le Istituzioni come strumenti attraverso i quali viene ridotta l'incertezza nelle relazioni economiche ed è favorito lo sviluppo della realtà economica[47].

---

[46] A margine della ricerca è stato girato sui luoghi dell'appennino centrale e soprattutto sul fronte piceno dei Sibillini un docufilm intitolato *"Le terre di tutti"*, a cura del Collettivo Emidio di Treviri, dove la resilienza degli utenti delle comunanze emerge chiaramente nelle interviste fatte.
[47] Douglas Cecil North, *Institutions, institutional change, and economic performance*, Cambridge, University Press 1990 - cit. di Pietro Nervi, *La gestione Patrimoniale degli assetti fondiari collettivi in Archivio Scaiola Bolla 2008*

«Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili».
Federico Caffè.

8. Problematiche della Legge n. 168/2017[48]

La legge n. 168/2017 impone nuove riflessioni sulle proprietà collettive, che finalmente trovano nella disciplina statale, un preciso inquadramento sistematico e una rinnovata prospettiva di valorizzazione e tutela.

La legge, infatti, non è soltanto punto di arrivo di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale, che sotto il decisivo impulso della dottrina, ha assegnato un nuovo ruolo ai domini collettivi, anche riconoscendone la fondamentale rilevanza ambientale. La stessa è una formidabile occasione per meglio conservarli e difenderli e per rilanciare, in una moderna prospettiva di sostenibilità, il loro antico ruolo economico e sociale.

In questo quadro, un ruolo preminente è riconosciuto alle comunità e ai loro enti esponenziali, che devono gestire i beni in coerenza alla perpetua destinazione e al dovere di conservazione.

La nuova legge va a vincolare tre tipologie di forme di organizzazione che si sono stabilizzate, tutte previste dalla legge sugli usi civici del '27 e fino ad oggi comprese nella forma giuridica di un regime pubblicistico del soggetto gestore.

L'Art. 1 c. 2 e l'art. 2 c. 4, della legge 168 infatti vanno a regolare le forme di: "*associazioni e di università agrarie, oltre altri organi separati da comune e frazione, in origine costituiti per la gestione a vantaggio esclusivo di famiglie, ceti, arti, corporazioni dei beni d'uso civico*".

> *«Già con la legge 1766 del 1927, dovevano essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione e che sino alla nuova legge restavano soggetti a regimi pubblicistici*[49].

Per questa particolare forma organizzativa, la legge. n. 97/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane", all'art. 3, in tema di "Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali", ha disposto successivamente che le organizzazioni proprie della

[48] Walter Giulietti, *"Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi"*, tratto da *"Il diritto dell'economia"*, anno 64, n. 97 (3 2018), pp. 1041-1057
[49] Corte Cassazione, Sezioni Unificate, 13 maggio 1980, n. 3135.

comunità, nella funzione di gestione del bene, impiegassero la personalità giuridica di diritto privato, per tramite della legge regionale.

Là dove si trattasse di associazioni in regime di diritto pubblico, il riferimento legislativo è indirizzato nella chiara intenzione di rendere le gestioni pubbliche residuali, nei casi di assenza di organizzazioni della comunità.

In questo senso la legge di cui sopra, disponeva che «le Regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze (partecipanze, università…ecc.), ivi comprese le comunioni familiari montane, mediante il conferimento "della personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale".

Le Regioni, al di fuori dell'esperienza della regione Toscana[50], non hanno tuttavia dato attuazione alla previsione, determinando la sostanziale inoperatività dei principi contenuti nella legge nazionale.

Il secondo modello su cui impattano le nuove norme è l'"amministrazione separata dei beni frazionali", ovvero "*terreni di uso civico*", appartenenti, non all'intera popolazione comunale ma a comunità originarie più ristrette dette *"frazioni"*.

Per l'amministrazione separata[51], sono applicabili "le disposizioni della legge comunale e provinciale con il controllo del Comune"; il quale potrà sempre rivederne i conti dell'organo gestionale, che è formato da un comitato di gestione di frazionisti.

Resta nella facoltà delle popolazioni interessate, costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, che in mancanza di:

> «*enti esponenziali i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata*"[52].

In mancanza di un'organizzazione della collettività, la gestione resta affidata al Comune, come già ai sensi della legge del '27 essa si configurava e costituiva come forma residuale di gestione.

Il Comune è tenuto a curare i domini collettivi in regime di separazione, sottoponendosi, secondo l'orientamento della corte dei conti, alle regole della disciplina della contabilità

---

[50] L. r. Toscana, 23 maggio 2014, n. 27, in cui al capo II° è posta la disciplina sulla *"Gestione dei beni del demanio collettivo civico"*, prevedendo in particolare all'art. Art. 15 – Ente gestore ed organi che «1. L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato.

[51] art. 64 R.D. n. 332/1928

[52] Art. 3 – Legge 168/2017

pubblica, sia in termini di bilancio, sia di gestione patrimoniale, nonché riconoscendo la sottoposizione alla responsabilità erariale, in capo agli organi dell'ente, per i pregiudizi arrecati al patrimonio collettivo.

Il sistema duale mantenuto dalla legge, non contribuisce a sanare l'anomalia di una gestione comunale che spesso si dimostra inefficace, oltre a generare il rischio di conflitti di interesse e di confusione patrimoniale[53].

La problematica riguardante gli usi civici, conosce una sua prima complicata emersione a partire dagli anni 70 in poi, dopo che con la regolamentazione delle Regioni, avviene quel passaggio di poteri legislativi e amministrativi dallo Stato alle Regioni.

A tal proposito Iannarelli nella sua relazione[54] sottolinea:

> *«La radicale alterità del modello solidaristico e inclusivo circa la fruizione del bene, alla base degli usi civici, rispetto a quello della proprietà borghese, affermatosi nella modernità e fondato sulla appropriazione individuale del valore di uso e di scambio del bene, ha indubbiamente inciso sull'originario atteggiamento del legislatore, in ordine al trattamento da riservare ad essi».*

Nell'ultima legislazione nazionale in materia, prima della 168/2017, il legislatore nel 1928 con la 1766, voleva disciplinare gli usi civici, nella convinzione che questi ultimi fossero elementi residuali e del tutto antitetici rispetto alla proprietà produttiva moderna, confermando con la stessa legge, la necessità di sciogliere le situazioni di promiscuità da cui potessero incatenarsi conflitti.

> *«La disciplina ha riconosciuto che, trattasi di originali situazioni giuridiche reali, il cui pieno recupero e protezione, sono stati affidati dalla legge a una singolare figura di funzionario, il Commissario agli usi civici, chiamato a svolgere a loro riguardo attività fondamentalmente giurisdizionali».*

---

[53] L'amministrazione separata ha dimostrato, quale ente di gestione avente natura privatistica, di saper comprendere «a volte meglio dei comuni» il valore del demanio civico e dunque la necessita di una sua conservazione e valorizzazione. F. Marinelli, *"I soggetti gestori degli usi civici: la vicenda del Comune dell'Aquila"*, in Archivio Scialoja-Bolla, 2007, 147 ss. Id., Usi civici e beni comuni, in Rassegna diritto civico, 2013, 414 nota 30.

[54] Antonio Jannarelli, "*Gli usi civici e i beni comuni, un accidentato percorso giurisprudenziale"*, in Rivista di diritto agrario, I, 2014, p. 291.

Una volta dimostrata la sussistenza dell'uso civico su di un terreno, se si tratta di terreno come tale di origine comune e dunque appartenente al demanio civico, tali terre civiche devono essere restituite alla collettività; gli usi civici non possono essere mai fonte di reddito monetario ripartibile tra i componenti la collettività; tutte le entrate previste dal sistema non possono che essere impiegate, per opere permanenti di interesse generale della popolazione.
ln particolare, secondo l'art. 24 della legge del 1927:

> *«Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, a opere permanenti di interesse generale della popolazione.*
> *Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12».*

Secondo il relatore, già nella stessa legge del 1927 la:

> *«La destinazione pubblica dei beni di demanio civico, non si determina in funzione dell'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell'utilizzazione dl tali beni a fini di interesse generale»*[55]

Sulla base di questa lettura della stessa legge del 1927, il giudice Mengoni rimarcava che:

[55] Ibidem

«Per i beni silvo-pastorali, la destinazione pubblica all'utilizzazione come fattori produttivi impressa dalla legge del 1927, viene subordinata, nel nuovo ordinamento costituzionale, all'interesse di conservazione dell'ambiente naturale, in vista di una utilizzazione come beni ecologici, tutelati dall'art. 9 secondo comma della Costituzione Italiana.»

La crescente rilevanza ambientalistica, riconosciuta agli usi civici nella legislazione nazionale a partire dalla metà degli anni Ottanta, con il decreto Galasso, relativo al vincolo paesaggistico, ha trovato un'ulteriore e concordante manifestazione in primo luogo nell'art. 4 della legge n. 47 del 1985, poi ribadito dall'art. 27 del testo unico in materia edilizia n. 380 del 2001. Secondo questo articolo, ove sussiste la presenza di opere eseguite senza titolo, su aree appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, richiamandosi alla stessa, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Anche l'art. 32 comma 2 lett. G, della legge 24 novembre 2003 n. 326, ha escluso la sanatoria delle opere abusive realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico
A tal fine sempre Jannarelli:

«In altre parole, l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, è da rinvenirsi nel fatto che essa «contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio»[56] .

Come è stato sostenuto di recente dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza 28 settembre 2011, n. 19792:

«La persistente vitalità dell'istituto, nonostante fin dal 1927 se ne fosse prevista appunto la 'liquidazione', poggia ora su di una

[56] Sentenza Corte costituzionale n.133 del 1993

tendenziale mutazione funzionale, all'uso civico essendo cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche se non soprattutto, alla conservazione del bene ambiente.
Tale caratterizzazione, non solo è a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale, collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente, alla generalità dei consociati»

La soluzione, di ordine sistematico, che in quella decisione, la Corte costituzionale ha sostenuto per salvare un provvedimento legislativo del tutto eccezionale, proprio in quanto dettato per rispondere a una singolare situazione effettuale, ha portato in definitiva a un risultato per certi versi perverso.
Da un lato, ha finito con il dare legittimità e dignità giuridica alla sclassificazione degli usi civici, ossia alla consacrazione di una scorciatoia in grado di favorire la loro definitiva scomparsa, ben al di là del rispetto della disciplina prevista nel 1927.
Questo in quanto la sclassificazione, è potenzialmente in grado di dare ex post piena consacrazione e definitività, a situazioni di fatto riflettenti un già avvenuto mutamento di destinazione dei terreni, tale mutamento derivante da decisioni anche tacite, imputabili agli stessi enti gestori dei beni civici e assunte fuori dal quadro normativo della legge del 1927.
La legge non pone le condizioni per il superamento di questo dualismo, né indica le modalità affinché la comunità si possa organizzare per costituire un proprio ente esponenziale. Tutt'al più un tale processo, potrebbe trovare supporto normativo, attivando la predetta procedura della legge 17 aprile 1957, n. 278, con la possibilità che istituita una gestione esponenziale della collettività, l'ente acquisti personalità giuridica privata. Ma su questo punto estremamente delicato la legge è evidentemente carente.
«Seppur sicuramente positiva ma poco innovativa»[57] come sottolinea F. Marinelli, che definisce "*assetti fondiari collettivi*" quelli che vengono inseriti sullo stesso piano delle altre autonomie locali e a cui vengono attribuiti gli stessi riconoscimenti costituzionali

[57] Fabrizio Marinelli, *"Un'altra proprietà"*, Pacini Giuridica, 2019, pag. 176

connessi alla loro natura di enti primari, dotati di autonomia statutaria, la legge 168/2017, non abroga ma integra la precedente normativa del 1927.

> *«Oggi grazie alla legge 168/2017, appare con tutta evidenza che il tema delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico attiene ai diritti dominicali e pertanto tale tema trova la sua "sedes materiae" in quell'ordinamento civile, che secondo il secondo comma dell'art. 117 Costituzione, assegna in via esclusiva alla potestà legislativa statale."*[58]

Da quanto sinora esposto, si rintraccia il fondamento giuridico dei beni comuni, nella loro capacità di esprimere utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, che la stessa Costituzione riconosce e garantisce.
Essi costituiscono una forma moderna di proprietà collettiva, poiché di essi la collettività ha l'effettivo godimento, mentre l'appartenenza al potere pubblico è finalizzata alla costituzione, conservazione, disposizione delle utilità collettive e collaterali e della gestione del bene.
Diversamente dai beni pubblici, per i beni comuni si prescinde dalla titolarità, essendo decisivo l'ordine di fruizione del bene.
«E tutto questo viene proiettato, nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli" »[59].
Da qui un'autonomia rinforzata per gli enti gestionali, che attraverso essa tentano di svincolarsi al controllo delle Regioni e dei Comuni, che troppe volte hanno oppresso e distratto questi organi territoriali.[60]

---

[58] Fabrizio Marinelli, *"Un'altra proprietà"*, Pacini Giuridica, 2019, pag.42
[59] S. Rodotà, *"Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni"*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 461
[60] A questo proposito la recente sentenza della Corte Costituzionale, la 113/2018, ribadisce che in quanto funzione della collettività e tutela del patrimonio naturale della Repubblica *dichiarando: l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche»*. In tal senso viene ribadita la funzione del Commissario agli Usi Civici e la sua possibilità di intervenire d'ufficio sulle questione di legittimità sollevate dalle Regioni nei tentativi di sdemanializzazione, affrancamento e alienazione di tali beni.

Il grado di autonomia delle singole proprietà collettive, si dilata in applicazione del principio costituzionale dell'Art. 118, primo comma, Costituzione, con l'applicazione del Principio di Sussidiarietà, sia in senso orizzontale (i singoli individui devono promuovere e realizzare finalità di carattere generale meritevole di tutela), che in senso verticale (il livello decisionale della P.A. deve essere il più vicino possibile al cittadino). Questo fa si, che alla maggiore autonomia, ne deve conseguire una maggiore responsabilità delle comunità proprietarie e solo col tempo, se esse saranno in grado di meritare questa fiducia. La resilienza dei domini collettivi, arrivati sino ai nostri tempi, nonostante tutto, aumenta la fiducia in questa prospettiva.

Allo stesso tempo l'applicazione della 168, potrà verificare se i Comuni o le Regioni, sapranno e vorranno comprendere il piano che devono esercitare nelle loro rispettive funzioni amministrative, al fine di valorizzare i domini collettivi attuando quelle competenze residue che gli spettano.

E' questo un aspetto fondamentale per la valorizzazione dei domini collettivi e per la loro salvaguardia come presidi di tutela ambientale e territoriale, per le nuove generazioni. Diventa indispensabile non avere paura ma cercare di comprendere che, questi domini sono una possibilità di crescita e non un vincolo per lo sviluppo, come ampiamente dimostrato in bibliografia scientifica negli ultimi anni.

Le Comunanze Appenniniche, con autonoma gestione statutaria, riescono non solo a sopravvivere e in alcuni casi a consolidare le proprie posizioni e maggiore diventa la capacità di resistenza della montagna, di fronte alle pratiche di depauperamento perpetuato tramite disboscamenti o uso intensivo dei pascoli.

«Rimane ampiamente confermata, non solo la funzione ambientale di queste istituzioni ma anche la loro capacità di difendere nel tempo gli assetti territoriali, oltre la dimensione paesaggistica»[61].

«Non uno spettro, ma una nuova speranza si aggira per il mondo, essa si chiama Comunità.

Interessante al tal proposito la situazione nel Comune di Civitavecchia, in molti comuni della Sardegna sull'occupazione abusiva di terreni destinati a uso civico, il conflitto sull'acqua a Gualdo Tadino e l'assegnazione alla comunità degli impianti sciistici in Trentino nel Comune di Crissolo.

[61] Augusto Ciuffetti *, "Appennino – Economie, culture e spazi sociali dal medioevo all'età contemporanea"*, Carrocci Editore – 2019 – pag.257

Quando il mercato non soddisfa bisogni e non valorizza le risorse, quando aree interne e montagne sembrano non avere più speranza, Comunità è la nuova parola d'ordine».
Delio Strazzaboschi
Segretario del Coord. della Proprietà. Collettiva in Friuli

9. Nuove funzioni per i domini collettivi

Le recenti esperienze delle cosiddette *Cooperative di Comunità*, soggetti che si fanno imprenditori per rispondere a interessi collettivi a favore di un territorio definito, secondo i princìpi di sostenibilità sociale e ambientale, sono una realtà nella progettazione di nuove risorse economiche per la comunità.

Analogamente, ove presenti, i domini collettivi, possono produrre beni e servizi con attività multisettoriali, per incidere in modo stabile e vantaggioso su aspetti fondamentali della qualità della vita delle persone e massimizzare i benefici collettivi a favore della maggior parte dei soggetti del proprio territorio.

Le Cooperative di Comunità, possono creare valore e rigenerare il tessuto economico e sociale, fornire lavoro alle persone, reinvestire gli avanzi di gestione nel potenziamento e nell'espansione delle attività e nel progressivo ampliamento degli interessi coinvolti.

La Comunità degli abitanti, fattasi impresa di produzione, attraverso il proprio dominio collettivo, è peraltro anche collettività di consumatori, come avviene nelle filiere corte alimentari ed energetiche.

In Italia ci sono 5 mila 683 Comuni con meno di 5 mila abitanti (il 70% del totale), nei quali vivono oltre 10 milioni di persone (il 17%).

A fronte delle carenze del mercato e delle difficoltà delle aree interne più montuose e isolate, con popolazione molto ridotta, gli abitanti stessi delle Comunità spingono dal basso, affinché qualcuno faccia qualcosa, invocando anche l'indispensabile partnership pubblica. La Comunità locale, può diventare allora l'attore rilevante del proprio destino mediante l'Amministrazione del Dominio collettivo, strumento di servizio per il territorio e la cittadinanza.

In funzione delle attività che incidono sul proprio ambiente, essa esercita maggiore partecipazione e controllo, attraverso i suoi cittadini, stimolando ad esempio trasparenza verso l'interno e l'esterno tramite una frequente rotazione delle cariche assegnate all'interno della governance del dominio collettivo.

Produrre ricchezza e contribuire alla ricchezza della Comunità locale, secondo criteri e rapporti anche diversi dal puro scambio economico, definisce il valore sociale del Dominio collettivo.

Ma tutto questo, può avvenire soltanto se c'è la capacità di attuare un numero ingente di investimenti. In questo senso, le Amministrazioni del Dominio collettivo non soffrono della debolezza strutturale delle Cooperative di Comunità (insufficienti capitali iniziali e necessità che i soci si indebitino), possono ottenere contributi pubblici a ogni livello, mentre lo stato patrimoniale della Proprietà collettiva, costituisce lo zoccolo duro che può garantire i finanziamenti a medio termine destinati agli investimenti stessi (che a quel punto possono essere maggiori).

> *«Da quanto osservato e sperimentato finora si evince come le comunità di abitanti, che hanno individuato un bene per soddisfare diritti e bisogni fondamentali, stiano innanzitutto reimparando ad autoregolarsi, cioè a stabilire insieme le regole d'uso dello spazio o del bene condiviso, stando attenti a salvaguardare i quattro principi dell'uso collettivo, ossia, l'accessibilità, la fruibilità, l'imparzialità e l'incisività.*
>
> *In secondo luogo, è evidente come le stesse comunità stiano sviluppato la capacità di autogestirsi e autogovernarsi, provando a garantire così la sostenibilità gestionale e l'autonomia politica del processo.*
>
> *Si è potuto notare come gli spazi e i beni, così vissuti, siano stati rigenerati tornando nella disponibilità non solo delle comunità presenti ma anche delle future generazioni, a cui sarebbero stati indebitamente sottratti, visto lo stato di abbandono in cui versavano.*
>
> *E' in corso oggi, una sperimentazione che coinvolge diversi territori, che non è certo né lineare né priva di contraddizioni ma che ha la forza di rimettere al centro la relazione tra soggetti diversi, dando vita così ad un'ecologia delle relazioni*

capace di liberare le cose e noi tutti dall'isolamento a cui pare siamo stati destinati»[62].

Di seguito, alcuni possibili nuovi ambiti d'intervento delle Comunità, mediante i propri domini collettivi, alla luce delle nuove opportunità sancite dalla legge n. 168/2017:

- Servizi pubblici di comunità, quale risposta ai processi d'impoverimento, spopolamento e abbandono (bar, alimentari, consegna a domicilio della spesa o dei farmaci);
- Servizi patrimoniali di Comunità, (acquisizione di edifici dismessi, come ex-latterie/scuole/caserme ecc. e loro valorizzazione attraverso un recupero, ad esempio realizzando spazi espositivi museali e di commercializzazione dei prodotti locali);
- Servizi per la produzione e distribuzione di energie rinnovabili locali, per il fabbisogno energetico di Comunità (biomasse, piccolo idroelettrico, teleriscaldamento di villaggio);
- Servizi turistici di Comunità (anche scolastici), per favorirne l'"incoming" (gestione posti letto extra- alberghieri, (B&B o Ostelli), itinerari paesaggistici, naturalistici e culturali, (La Via Francigena)[63],organizzazione eventi, corsi (es. marketing esperienziale su natura e cultura locali, tradizioni, mestieri, gastronomia e manifatture tipiche);
- Servizi ambientali di comunità, (manutenzione del verde e del territorio, interventi idrogeologici).

> *«Il complesso e variegato ecosistema normativo usi civici - proprietà collettive - beni comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge generale, dovrebbe essere rimesso a una gestione prevalentemente autonoma, con proprie fonti e la cui rilevanza, meriterebbe altra attenzione da parte del legislatore statale e regionale, nonché nella disciplina europea attraverso finanziamenti ad hoc, che privilegino realtà locali specifiche dei*

---

[62] Nicola Capone, *Beni comuni, usi collettivi e comune, oltre la logica proprietaria*, in Rodotà, , "*I beni comuni, inaspettata rinascita dei beni comuni"*, La Scuola di Pitagora editrice, 2018, pag. 101

[63] *"La via francigena, un viaggio nel cuore dell'Europa"* - https://www.viefrancigene.org/it/

> *singoli ordinamenti, nel processo di tutela e valorizzazione del territorio, delle autonomie, dell'ambiente, della natura e del paesaggio appare incontestabile, soprattutto nel quadro dei nuovi valori costituzionali dell'Unione europea, la cui natura, (con)federale di fatto, non potrà, in futuro, che essere valorizzata«».*[64]

Con la nuova legge 168/2017, si apre una nuova fase nella disciplina degli assetti fondiari collettivi, corrispondente alle indicazioni costituzionali.
Si pone così fine, a una stridente contraddizione propria di tale disciplina in età repubblicana: a partire dal 1948, la legge n. 1766 del 1927 trova applicazione in un ordinamento:

> *«..caratterizzato dal principio democratico, dall'esaltazione del principio di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, dalla tutela delle formazioni sociali intermedie, dalla tutela del paesaggio e dell'ambiente»*[65] ;

tutti profili, che differenziano radicalmente l'ordinamento vigente da quello monarchico o fascista, nel cui ambito era nata la 1766.
La funziona liquidatoria, che era la fondamenta intenzione di quella legge, non pare più perseguibile ma è anche vero che la piena imperseguibilità e di tale incompatibilità, si pone come risultato, di una lenta evoluzione, che si snoda attraverso i lunghi decenni della vita repubblicana ma tale evoluzione finalmente emerge nella legge 168/2017.

> «Sembra quasi che nella 168, il legislatore voglia consolidare il ruolo dello Stato, quale difensore degli assetti fondiari collettivi, che quest'ultimo ha avuto modo di esercitare, impugnando in via principale, le (poche) leggi regionali che vi si attentavano»[66].

---

[64] Giuseppe Di Genio, *Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede Costituente*, in *Federalismi.it*, 26 Settembre 2018
[65] Pietro Nervi, "Presentazione, in Paolo Grossi, L'attualità di Un altro modo di possedere", pag. 5,6
[66] Si vedano le sentenze n.210 del 2014 e n. 103 del 2017 che su ricorso in via principale hanno dichiarato illegittime disposizioni legislative sarde che variamente indebolivano la tutela degli assetti fondiari collettivi.

In un orizzonte che è l'opposto di ogni forma liquidatoria[67], tipica del 1927, si assiste così a un ribaltamento del ruolo statale, che si inserisce nel più generale mutamento radicale di principi e valori realizzato dalla Costituzione, rispetto all'ordinamento previgente[68]

[67] Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere, quaranta anni dopo*, http://www.usicivici.unitn.it/convegni/23rs/20171221_1129PaoloGrossi.pdf
[68] Matteo Cosulich, *Gli assetti fondiari collettivi nell'ordinamento repubblicano: dalla liquidazione alla valorizzazione?* - Archivio Scaiola Bolla 2-2018-pag.9

«Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale,
un altro modo di possedere».
Carlo Cattaneo
La bonificazione del Piano di Magadino[69]

10. I beni comuni nella Regione Europea tra passato e futuro

Nel Medioevo, la maggior parte dei pascoli d'Europa, era utilizzata da più di un agricoltore: erano terre comuni di diverso tipo, condivise dai membri di una certa comunità o dai vassalli di un certo signore (feudalesimo).
Nel corso dei secoli successivi, con la trasformazione economica derivata dall'innovazione tecnologica, molti di questi sono stati privatizzati in diversi modi, ad esempio, divisi tra agricoltori, realizzando le grandi proprietà terriere.
Un'accelerazione significativa ci fu dal 18 ° secolo in poi con l'introduzione delle tecniche introdotte in agricoltura, dalla "Rivoluzione Industriale", per aumentare la produzione delle terre coltivate.
Con questa visione, la terra comune semi-naturale, viene convertita nel corso degli anni in prati migliorati o addirittura seminativi.
Dopo la rivoluzione industriale, i cambiamenti sociali, economici e tecnologici che si sono verificati, hanno messo seriamente in discussione l'uso, la gestione e la sopravvivenza, delle risorse collettive nel continente europeo.
Fu proprio in quel periodo, che i beni comuni, ricevettero una crescente ostilità, poiché erano considerati un modo inefficace e obsoleto di gestione delle risorse economiche e la maggior parte dei beni comuni storici, almeno nel nord-ovest del continente europeo, fu in gran parte eliminata alla fine del 19° secolo.
Nel frattempo comunque i beni comuni tradizionali[70], considerati marginali, spesso confinati in montagna e utilizzati per il pascolo o l'agricoltura, ricevevano nuove attribuzioni, la gestione di molti beni comuni si caratterizza: nascono nuove funzioni, si diversificano gli utenti ed emergono nuovi modelli istituzionali per gestirli, nonostante le pressioni per sopprimere la proprietà collettiva, in Europa sopravvive un'area sorprendente di terra comune.
In paesaggi più produttivi, (ad esempio nell'Inghilterra meridionale), la terra comune, costituisce gran parte delle restanti terre da pascolo semi-naturali.

---

[69] Bertolino A., in *"Scritti economici",*, Firenze 1956, vol. III, pag. 187.
[70] Per beni comuni tradizionali s'intendono prati seminativi e non, pascoli, boschi, foreste

Nelle aree più marginali, specialmente nelle regioni montuose o sulla costa, non tutte le terre non migliorate sono utilizzate in comune ma la terra comune, è un fattore molto importante. I beni comuni europei tradizionali, che sono sopravvissuti all'ondata di liberalizzazione del XIX secolo, hanno dovuto affrontare una serie di sfide ma mantengono ancora parte del loro significato tradizionale e in particolare sono stati trovati per loro, nuovi importanti utilizzi in termini di fornitura di risorse ecologiche, tempo libero e servizi naturali.

Pascoli, foreste, sistemi d'irrigazione o altre risorse naturali /artificiali, dislocate nella regione europea, sono gestite come in passato da associazioni di utenti o dalle nuove istituzioni create appositamente dalla comunità al di fuori della tradizionale gestione pubblica/privata, per gestirle in modo collettivo.

Per alcuni beni comuni, come i pascoli alpini, cambia l'organizzazione, dato che essa non è più semplicemente legata alla produzione di foraggio o legata al mantenimento dei numeri di bestiame al di sotto della capacità di carico del prato (vocazione storica) ma integra anche la vocazione più generale, del mantenimento della stabilità paesaggistica e idrogeologica: *"nuove funzionalità "*.

Oggi le foreste, non sono più considerate solo come una fonte di legname o di biomasse ma seguendo gli obiettivi di Kyoto[71], sono sempre più considerate, come miniere per l'assorbimento del carbonio, come dispositivi di cattura e conservazione dell'acqua.

Il protocollo di Kyoto, non prevede crediti per la presenza o l'incremento della superficie boschiva, mentre li prevede per l'efficienza (Co2) che la foresta stessa può offrire, attraverso una corretta gestione: anche questo può essere considerato una parte della dote, che oggi, l'Appennino può portare all'intero Paese.

Il mutare nel tempo del significato delle risorse comuni, insieme alla recente consapevolezza sulla loro fondamentale importanza mostra che, anche in Europa, la ricerca sui beni comuni non è solo un problema storico.

---

[71] Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, redatto l'11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza delle Parti "COP3" della Convenzione quadro delle Nazioni Unite, sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia.
In seguito alla conferenza di Doha del 2015, il Parlamento Europeo ha dato il via libera al prolungamento dell'impegno del Protocollo di Kyoto fino al 2020, il cosiddetto "Kyoto 2" che ha l'obiettivo complessivo di -18% di emissioni di CO2eq rispetto ai livelli di emissione del 1990,

Essa rappresenta, una delle questioni chiave per una migliore comprensione di alcune delle principali sfide alla base delle politiche dei paesi dell'UE, che andrebbero affrontate collettivamente.
Queste problematiche comuni, includono oggi i problemi inerenti ai cambiamenti climatici, la difficoltà nella gestione dei rifiuti, la necessità dell'amministrazione delle risorse idriche, la pianificazione, l'organizzazione e la conservazione del paesaggio, oltre a molti altri temi di fondamentale importanza, che richiedono un'ampia concertazione nel dibattito pubblico e nell'elaborazione delle politiche.

> *«Più in particolare, le politiche della gestione dei beni comuni storici, si sono concentrate soprattutto, nel tentativo di trovare un equilibrio tra le pressioni umane e le capacità a disposizione delle risorse naturali, mentre dopo la Rivoluzione liberale (18 ° -19 secolo,) i beni comuni sono diventati sinonimo di usi equi».* [72]

Oggi il tema centrale delle politiche pubbliche, è "l'equità", questo principio rappresenta il centro della rinnovata visione della comunità, esso trae elementi dalla storia delle proprietà collettive, questioni sociali che intensamente entrano nel dibattito odierno del mondo comunitario, arricchendo il confronto e mettendo in relazione valori storicamente economici e sostenibili.
Oltre ad essere una possibile fonte di ricchezza per i residenti, i beni comuni forniscono un collegamento cruciale tra natura e società, grazie al loro ruolo crescente nella conservazione della natura, del paesaggio e dei valori del patrimonio.
Ciò provoca un problema istituzionale, poiché molte nuove parti interessate, sono spesso escluse dalle istituzioni che governano i beni comuni, mentre l'azione delle autorità pubbliche volta a preservare il patrimonio, spesso non riconosce la natura multiuso e complessa di tali risorse.
Siamo entrati di fatto in una nuova era, in cui le condizioni climatiche mutevoli, pongono vincoli di tipo ambientale, per la sempre più presenza di territori degradati e inquinati.

---

[72] Bravo, G. e De Moor, T. (2008), *"I beni comuni in Europa: dal passato al futuro"*, International Journal of the Commons , 2 (2), 155–161.

A tale riguardo, lo stesso legislatore italiano nel collegato ambientale della legge 221 del 28 dicembre 2015, all'art. 70 ha disposto sistemi di remunerazione dei servizi economici ambientali[73] .

> *«La remunerazione è prevista, per i prodotti di mercato derivanti dalla trasformazione di questi servizi, "nella logica diretta della transazione produttore/consumatore, ferma restando la conservazione e la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene»*[74].

I servizi interessati attengono in particolare a alcuni obiettivi come: la fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; la regimazione delle acque dei bacini montani; la salvaguardia della diversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; l'utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

Tutto ciò, rappresenta pertanto un riconoscimento del ruolo fondamentale dell'agricoltura nei confronti dei servizi ecosistemici, tramite la previsione di meccanismi di incentivazione, con l'intento non solo di remunerare imprenditori agricoli ma includendo tra i beneficiari oltre i comuni, le aree protette, anche le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, dando altresì il riconoscimento tra le altre funzioni, quella della creazione di esternalità positive.

> *«La terra certamente esprime utilità fondamentali che corrispondono a valori costituzionalmente tutelati e che pertanto devono essere salvaguardate, per permettere la fruizione dell'intera collettività e soprattutto per quello delle future generazioni»*[75].

---

[73] Sono definiti:"benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano"
[74] Francesco Nuvoli, *"Azienda Fondiaria"* in Archivio Scaiola Bolla, 2, 2018, pag.144
[75] Graziani C. A. , *"Terra Bene comune", Atti del Convegno IDAI"* – Lucera – Foggia 2011, *Editore: Giuffrè,* pag. 249

Quanto disposto dall'art. 70 della 221/2015, è stato già disciplinato in sede comunitaria, infatti già il Reg.(CE) n.1698/2005,[76] che dettava le norme per il sostegno dello sviluppo rurale per il periodo 2007/2013, aveva stabilito che, le misure non devono tener conto solo dell'aspetto produttivistico ma anche di quello ambientale.

All'Art.3 del Regolamento Comunitario, la norma precisava, che i pagamenti agro-ambientali, potevano essere concessi anche ad altri gestori del territorio (oltre che gli agricoltori), quando tutto ciò fosse stato finalizzato, alla realizzazione di obiettivi ambientali.

La Politica Ambientale dell'Unione, prosegue nel periodo 2013/2020 nella diversa articolazione data dai Piani di Sviluppo Rurale delle regioni, dando rilevanza a due priorità:

1. Preservare, valorizzare e ripristinare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e le foreste
2. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente nel settore agroalimentare e forestale.

Il Reg. UE 1305/2013,[77] abroga il precedente Reg. UE 1698/2005 e prevede all'Art. 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", che vengono concessi agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste e altri gestori del territorio, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti, in una o più impegni agro-climatico-ambientali, su territori agricoli determinati dagli Stati membri dell'unione, inclusa la superficie agricola definita ai sensi dell'art. 2[78] del Regolamento.

Di seguito, alcuni riferimenti ad analisi che potrebbero fornire elementi utili per contribuire alla realizzazione di una legislazione europea a difesa dei domini collettivi, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nell'Unione Europea.

Jouni Paavola,[79] analizza i beni comuni globali e le loro istituzioni governative, offrendo soluzioni e propone un modello di progettazione istituzionale e di soluzioni di governance, in grado di facilitare l'analisi istituzionale a livello globale.

---

[76] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3452

[77] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5091

[78] L'Art. 2 definisce *"superficie agricola"* qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti, e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. UE 1307/2013

[79] Jouni Paola è Professore di Scienze sociali ambientali - Università di Leeds

Il modello è in seguito impiegato nell'analisi del quadro di governance emergente, per il controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

Marco Janssen[80], presenta una ricerca sperimentale,[81] che esplora gli effetti del cambiamento endogeno delle regole, sulla gestione dei beni comuni.

Questo studio, utilizza un innovativo ambiente sperimentale, che consente ai soggetti di muoversi su un comune spazio virtuale e di determinare il loro comportamento in tempo reale. Il rilievo, mette in evidenza che molti soggetti (circa la metà dei gruppi studiati), sono disposti a investire, per cambiare le regole che incidono sulla risorsa da una situazione di accesso aperto a proprietà privata.

Inoltre, quando questa opportunità viene rimossa e la situazione di accesso aperto ripristinata, i gruppi che sono riusciti a creare i diritti di proprietà, tornano allo stesso livello di sovraccarico, come quelli che hanno perso l'opportunità di trasformazione istituzionale. Le autorità pubbliche, sono di solito profondamente coinvolte in queste trasformazioni, lasciando spesso poco spazio per lo sviluppo istituzionale endogeno.

Tuttavia, ricerche recenti, mostrano che un profondo coinvolgimento delle comunità locali nel processo, rappresenta una risorsa fondamentale, per il raggiungimento rapido ed efficace degli obiettivi alla base del cambiamento istituzionale (ad esempio Dobson 2007[82] ; Dobson e Bell 2006[83] ; Saward 2000[84]); un fatto che apre ampi spazi ad analisi fertili. Nonostante anche altri studi interessanti (ad esempio Pennington 2004[85] ; Raco e Henderson 2006[86]), la comunità dei beni comuni, è ancora ampiamente orientata verso risorse diverse. Tale mondo dei beni comuni, non contempla ancora un unico pensiero di organizzazione, che seppur nella diversità dei modelli territoriali che tengano conto delle diversità storiche, sociali e territoriali delle comunità dei vari stati, nonché delle diverse emergenze da affrontare, alla luce dei principi enunciati da Regolamenti, dia uno slancio per un cambiamento di mentalità, che faccia uscire questa categoria di beni,

---

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180090600526X

[80] Marcus Alexander Janssen è un economista e professore olandese presso la Arizona State University e direttore del suo Centro per il comportamento, le istituzioni e l'ambiente. È noto per il suo lavoro sulla modellizzazione di sistemi socio-ecologici.

[81] Poteete, Amy R., Marco A. Janssen, Elinor Ostrom - *Lavorare insieme: azione collettiva, i beni comuni e molteplici metodi in pratica* - Princeton University Press, 2010.

[82] International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r11

[83] International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r12

[84] International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r23

[85] International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r21

[86] International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r22

da un mero impiego di mercato e dalla visione di un’ottica liberista e speculativa, che produce esternalità negative, a danno di tutta la collettività.

Per cercare di fornire un contributo alle politiche pubbliche sui beni comuni è stato tenuto a Plovdiv, (Bulgaria) un Pannello EFNCP / CCRI nella Conferenza europea 2011 dell'Associazione internazionale per lo studio dei beni comuni.

EFNCP[87] e CCRI[88] (la CCRI, svolge un ruolo importante nel definire la politica e le pratiche di sviluppo rurale in Europa), nel riferire di progetti importanti portati avanti, hanno sollevato quelle che considerano questioni urgenti, che richiedono una ricerca ancora più mirata. Valorizzare e riscoprire, regole antiche di gestione del territorio, attraverso le modalità adottate dalla sua popolazione più resiliente, è essenzialmente non un ritorno all’antico ma invece un superamento di una logica che mostra chiaramente i suoi limiti e un tentativo di riconoscimento moderno, di una dimensione territoriale, che parte appunto dalla gestione di risorse ormai così immensamente preziose Queste risorse non possono essere più lasciate all’erosione continua di un modello di sviluppo, che non tiene più conto della loro esclusività collettiva e della loro funzione economica e sociale.

Questo progetto sopracitato, passa attraverso una rete che parte da un modello bottom/up, che coinvolge tutti i soggetti interessati, attraverso una programmazione a lungo termine.

---

[87] EFNCP è l'unica organizzazione europea incentrata sul mantenimento dell'allevamento di bestiame a bassa intensità. Questo tipo di allevamento è diffuso su terreni meno produttivi in molti paesi europei, in genere utilizzando pascoli e prati semi-naturali.

[88] Il Countryside and Community Research Institute (CCRI) è una collaborazione tra l'Università del Gloucestershire, la Royal Agricultural University e il Hartpury College a fini di ricerca, istruzione e scambio di conoscenze.

«Guarda i signori e i principi sono l'origine di ogni usura, d'ogni ladrocinio e rapina; essi si appropriano di tutte le creature, dei pesci dell'acqua, degli uccelli dell'aria degli alberi della terra. (Isaia 5,8)»
Cit. di Thomas Müntezer,
"Confutazione ben fondata" 1524

10.1 Terre comuni in Europa

La carenza e la disomogeneità dei dati a disposizione, rende difficile delineare la situazione delle proprietà collettive, negli stati dell'Unione Europea. [89]

Gli ultimi censimenti agricoli del biennio 2009-10, hanno contribuito solo in parte a fare maggiore chiarezza. La prima difficoltà nella raccolta dati, riguarda la definizione stessa di proprietà collettive (common land), che in questo contesto sono da intendersi come *"beni, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici), da parte di singoli soggetti appartenenti a una determinata collettività"*[90].

I Commons Lands, seppure tipiche e presenti in tutta la Regione Europea, hanno una configurazione giuridica estremamente problematica, soprattutto per l'aspetto che riguarda la comparabilità dei dati di rilevamento, tra i vari paesi e nella ricostruzione temporale delle Istituzioni che le hanno e le governano nel tempo, nelle diverse regioni.

Le proprietà collettive, rilevate dai censimenti agricoli comunitari si riferiscono principalmente a terreni destinati a pascoli e prati permanenti e in minima parte a seminativi. Sono quindi aree incluse nella cosiddetta Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Per questo motivo Eurostat[91] e i governi dei vari stati, stanno collaborando per migliorare, la metodologia di registrazione delle terre comuni nelle statistiche.

Nell'art. 295 (ex 222) del Trattato, che istituisce la Comunità europea, esso cita testualmente:

«Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». L'"acquis"[92] comunitario, in questo settore, è vuoto di contenuti circostanziati e non ancora regolato in modo unitario e armonizzato.

---

[89] Fabrizio Marinelli, *"Le proprietà collettive in Europa"* da Pubblicazioni Demanio Civico – Aproduc Usi Civici - http://www.demaniocivico.it/

[90] Istat, 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, 2010, Istruzione per la rilevazione, pag. 163.

[91] EUROSTAT è l'Ufficio statistico dell'Unione europea è una direzione generale della Commissione europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati stessi

[92] L'acquis comunitario, è l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrare a farne parte. I paesi candidati devono accettare l'"*acquis"*, per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi ordinamenti nazionali,

La perdurante diversità fra le discipline degli Stati membri e il mancato avvio di un processo di armonizzazione, sono stati imputati alla *"assenza di una cultura giuridica uniforme",* stante la convivenza delle due grandi famiglie giuridiche, di "common law" nel Regno Unito e di "civil law" nel continente europeo.
Le unità esclusivamente forestali, non sono state invece incluse nell'indagine censuaria e ciò evidentemente crea problemi di comparabilità, con altre serie di dati, ad esempio con quelli raccolti in ambito locale trentino.
Il diverso modo, in cui le proprietà collettive sono organizzate e gestite all'interno dell'Unione Europea, ha inoltre influito sulle metodologie di rilevazione e sui relativi dati statistici prodotti. In aree geografiche e presso popolazioni diverse per storia e cultura, torna comunque, nonostante le difficoltà di inquadramento giuridico degli usi civici, essi diventano di grande interesse per il recupero dei diritti territoriali, delle Proprietà collettive e degli Usi civici.
Il pluralismo giuridico, espresso da comunità radicate nella storia e improntato alla ragionevolezza, è da salvaguardare perché esprime il principio di sussidiarietà e differenziazione, posto a fondamento del sistema istituzionale europeo.
Dai dati forniti da Eurostat, in diversi stati europei la percentuale di territorio afferente alle proprietà collettive è rilevante. In totale si tratta di circa 9,3 milioni di ettari a cui vanno aggiunti, gli ettari relativi alla Germania, che non è possibile quantificare.
I Paesi in cui le proprietà collettive hanno un peso più rilevante sono: Grecia (32,8% rispetto alla superficie totale della SAU, Bulgaria (19,2%) e Romania (11,7%)[93].
Sono questi, alcuni elementi utili per cercare di comprendere la tendenza in atto in Europa, rispetto a questa problematica di estrema attualità.
Gli usi (diritti) civici esercitati sulle terre di demanio universale, di proprietà della comunità locale (comunità di villaggio o comunità di abitanti di una frazione o di un Comune), dove l'uso (del bosco, della terra, delle acque, della pesca, in quanto elementi essenziali alla vita propria del territorio e della comunità di appartenenza), rappresentano comunque, la forma propria di esercizio del diritto della popolazione titolare e di fatto non sono stati aboliti in nessuno stato, resistendo a qualsiasi tentativo di cancellazione o di appropriazione.

---

adattandoli e riformandoli in funzione di esso; devono poi applicarlo a partire dalla data in cui divengono membri della UE a tutti gli effetti.
[93] Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia – da Agriregione Europa - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia

Questi sono i demani civici in senso proprio, destinati alle esigenze della popolazione residente e poiché tali andrebbero tutelati e valorizzati a livello europeo.
Continuare a pensare che questi diritti, siano un vincolo o comunque un ostacolo e/o impedimento, a un modello di sviluppo razionale snello e semplificato, è non solo antistorico ma antieconomico e soprattutto confutato, anche dalle recenti teorie economiche che contemplano i costi ambientali.
Anche sotto l'aspetto democratico di un assetto di governo, questo tipo di ragionamento antitetico non è rispettoso della regola di una democrazia matura che suggerisce di realizzare l'interesse pubblico, coinvolgendo sempre i privati, le comunità locali e non solo i Comuni, le Regioni e lo Stato soprattutto visto l'orientamento federalista dei territori.
Ed è proprio in un contesto istituzionale come quello in cui viviamo, caratterizzato da un sistema di governo multi/ordinamentale, che torna di grande interesse il problema del recupero dei propri diritti territoriali, da parte delle comunità originarie.
La tendenza in atto in Europa, rispetto a questo problema, è particolarmente interessante sia sotto l'aspetto puramente giuridico, che sotto l'aspetto del tipo di sviluppo economico e sociale prospettato.
La disciplina differenziata della proprietà privata e della proprietà statale, non vuol dire che fra gli ordinamenti coesistenti, non si possano mantenere regole territoriali locali difformi dal modello generale e in ogni caso possono essere compatibili, a questo proposito basta rispettare il criterio della ragionevolezza e della razionalità.
Il modello del codice civile non è unitario in tutti i paesi come l'esperienza europea lo dimostra ampiamente attraverso la storia giuridica ma anche nei contesti in cui l'accentramento legislativo è stato perseguito con fermezza (Francia), si è pur sempre riscontrata, una certa apertura nei confronti degli usi locali.
Il vasto mondo dei diritti territoriali, il loro recupero da parte delle comunità originarie non rappresentano quindi un ostacolo al processo di integrazione europea ma al contrario, le tradizioni giuridiche pluralistiche, gli ordinamenti territoriali distinti, possono fare affidamento sulla piena tutela garantita dai principi stabiliti, nel Trattato sull'Unione Europea.
Il quinto "considerando" del preambolo del Trattato sull'Unione Europea proclama: *«….desiderando intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni».*

Per questo motivo, il principio di sussidiarietà e differenziazione, sono pur sempre i capisaldi del sistema europeo[94], un sistema che spesso rimane problematico ma che in questo caso specifico, potrebbe favorire le soluzioni più idonee all'interno dei singoli Stati membri, favorendo l'armonizzazione necessaria delle norme, per una funzionalità non solo economica ma insistendo proprio sui principi fermi della democrazia, di tutta l'Unione nel suo complesso.

In appendice, viene riportata un'analisi più dettagliata, relativa ai beni comuni in ciascun paese europeo.

---

[94] Cifr. da L'UE all'opera – *"L'ordinamento giuridico e le procedure decisionali dell'Unione europea - Il principio di sussidiarietà"* - https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/7/il-principio-di-sussidiarieta.

10.2 Alcuni dati sui terreni comuni[95]

La tabella 2 mostra i dati corrispondenti al "*metodo B*"[96] , tra il 2000 e il 2013.

Anche quando le unità di terra comuni registrano terreni diversi dalla SAU, solo la terra che fa parte della SAU, è riportata come terra comune nella Tabella 2 (in linea con la definizione di terra comune).

Tavola 2: Common land (misurate usando Metodo B), 2000-2013 (in ettari)

Paese	2000	2003	2005	2007	2010	2013	% UAA 2010	% UAA 2013
Bulgaria		-	-	-	858 563	856 026	19	18
Germania	:	:	:	:	:	:	:	:
Irlanda	-	-	-	421 041 e	422 415	423 020	8	9
Grecia	-	-	-	-	1 699 580	1 475 268	33	30
Spagna	2 554 595	2 367 515	2 353 229	2 246 267	1 727 617	1 605 369	7	7
Francia	-	-	-	-	749 492	675 128	3	2
Croazia				-	160 000	438 891	12	28
Italia	653 113 e	655 791 e	635 393 e	637 210 e	610 165	285 266	5	2
Cipro		1 007 e	386 e	334 e	805	292	1	0,5
Ungheria	-	-	-	-	73 975	67 228	2	1
Austria	413 659 e	:	370 663 e	240 468	252 872	202 133	9	7
Portogallo	70 690 e	124 489 e	147 900 e	161 748 e	127 660	102 239	3	3
Romania (1)		2 484 922 e	1 939 755 e	1 734 535 e	1 497 764	1 514 634	11	12
Slovenia	22 786 e	22 786 e	22 786 e	9 062 e	8 221	8 733	2	2
Regno Unito	1 199 474 e	1 207 450 e	1 207 142 e	1 209 205 e	1 195 246	1 195 246	7	7
Islanda					-	-	-	-
Norvegia	:	:	:	:	:	:	:	:
Szizzera			-	-	-	-	-	-
Montenegro					:		:	
Serbia					200 156		6	

Nota: La tavola presenta le parti di terra comune che sono state rilevate nel database o riportate nel NMRs
Speciali valori:
- Terre comuni non comprese in FSS.
: Terre comuni comprese in FSS ma di cui non si conoscono confini.
e stime Nazionali delle Terre comuni
(1) Soli i pascoli permanenti sono considerati terre comuni.

Tabella 2: terreni comuni (registrati con il *metodo B*), 2000-2013 (ettari)

Nel 2013, il terreno comune identificato, copriva circa 9 049 629 ettari, vale a dire circa il 7% della SAU totale dei 15 paesi, per i quali i terreni comuni, sono presentati nella tabella 2.

Il modo in cui i terreni comuni sono stati inclusi nell'indagine Eurostat ha un rilievo sulla comparabilità del numero di aziende, nella dimensione media delle aziende e nella densità del bestiame nei vari paesi e nelle dimensioni all'interno di ciascun paese.

Per la Serbia, che ha effettuato il censimento FSS[97] nel 2012 e non ha svolto il sondaggio FSS 2013, i terreni comuni, sono stati considerati i medesimi della stessa area nel 2010 e 2013.

---

[95]Le tabelle sono state rielaborate da: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Farm_structure_survey_%E2%80%93_common_land

[96] Metodo B. (Superficie della terra comune né affittata, né assegnata all'azienda agricola - terra comune effettiva)

Le maggiori aree di terra comune, si trovano nei seguenti tre Stati membri: Spagna (18%), Romania (17%) e Grecia (16 %), insieme al Regno Unito (13%), questi quattro paesi coprono circa il 64% del totale dei terreni comuni identificati nel 2013.
Tra il 2010 e il 2013, il totale dei terreni agricoli utilizzati identificati, è diminuito del 6%, passando da 9 584 531 a 9 049 629 ettari.
Con i censimenti agricoli 2009-2010 degli Stati Membri, l'Unione Europea ha cercato di fare maggiore chiarezza rispetto al passato, sul fenomeno delle proprietà collettive dei terreni agricoli[98].
In questo tentativo d'indagine comparata, essenziale è stato l'intervento di Eurostat, che in tal senso, è stato decisivo per far emergere il dibattito statistico su aree significative dal punto di vista agricolo, spesso però trascurate o non evidenziate dalle statistiche ufficiali, perché non afferenti direttamente le aziende agricole oggetto di rilevazione.
Per quanto esposto, risulta difficile la comparazione dell'estensione delle terre comuni per ciascun paese, in quanto ognuno di essi, utilizza metodi di classificazione che adottano criteri diversi per la classificazione delle terre comuni, (Metodo A,B- varie opzioni). Solo i paesi che utilizzano esclusivamente il *metodo A* e / o il *metodo B* esclusivamente l' *opzione 1* (Lettonia, Polonia, Slovenia, Norvegia e Montenegro), sono comparabili tra loro e con i paesi senza terra comune, in quanto esiste, una relazione diretta tra il pascolo del bestiame sulla terra comune, la terra comune e il gestore della fattoria del bestiame, mentre la terra comune, è trattata come qualsiasi altro tipo di area di un'azienda agricola.
Inoltre, le densità di bestiame possono essere calcolate a qualsiasi dimensione (livello regionale, tipo di azienda agricola, dimensione dell'azienda, età dell'agricoltore ecc.), per questi paesi (e per i paesi senza terra comune).
Tuttavia, (Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Austria, Portogallo, Romania e Serbia) oltre che (Irlanda, Grecia, Croazia, Ungheria e Regno Unito) hanno una diversa popolazione, un proprio numero di aziende e anche la dimensione media delle aziende varia; non dovrebbero essere confrontati i dati direttamente tra questi

---

[97] Eurostat – *"Statistic Explained"* - Statistiche sulla struttura delle aziende agricole - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics - explained/index.php?title=Farm_structure_statistics/it&oldid=442611

[98] Massimo Greco da *"Agriregionieuropa anno 10 n°36"*, Marzo 2014 - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia

paesi, con quei paesi senza terra comune o paesi in cui la terra comune, è inclusa nelle aziende agricole, come unico metodo.
Inoltre, poiché non esiste una relazione diretta tra la terra comune e il bestiame che utilizza la terra comune, un'analisi significativa delle densità del bestiame è possibile solo a livello regionale.
In generale, sorgono problemi di comparabilità, che coinvolgono un paese quando il numero di unità di terra comuni in quel paese è elevato.
Nella misurazione dei dati sui terreni comuni tra il 2010 e il 2013 alcuni fattori hanno influito sulla comparazione;

- La Grecia ha cambiato la metodologia di raccolta d'informazioni sulle terre comuni.
- La tendenza al declino della terra comune in Francia, può essere parzialmente spiegata dal fatto che alcuni investigatori e agricoltori potrebbero aver frainteso la definizione di terra comune durante l'FSS 2010.
- Nel 2010, la Croazia ha stimato la terra comune, sulla base di un modello, mentre nel 2013 sono state incluse terre comuni aggiuntive utilizzando fonti amministrative (altro modello).
- Nel 2013 l'Italia ha avuto problemi che hanno ostacolato l'identificazione di unità di terra comuni.
- Il Portogallo sottolinea, che spesso è molto difficile per il consiglio di amministrazione del territorio comune, indicare l'area in modo preciso, poiché la terra comune, si estende attraverso ampie aree montuose collinari aperte, con terreni e pascoli poveri o terreni forestali.
- L'Islanda ha apportato modifiche (miglioramenti), per evitare il doppio conteggio delle terre comuni. Nel censimento del 2010, c'era un doppio conteggio, che ora è stato rimosso.

Nella registrazione dei terreni agricoli comuni in Europa, come detto, sono stati utilizzati diversi metodi;[99] di seguito sono riportati i metodi di registrazione dei

[99] EUROSTAT - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)

terreni agricoli comuni nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole (FSS)[100], da parte dei paesi dell'Unione europea (UE) .

Si fanno notare i problemi di comparabilità tra paesi e tra FSS 2010 e FSS 2013 .

L'analisi e i risultati si basano sui rapporti metodologici nazionali (NMR) .

I terreni comuni, non sono stati individuati in modo coerente da tutti i paesi dell'FSS prima del 2010 (Tab.1), nonostante siano stati stimati dalla legislazione, almeno dal 1988.

Il regolamento (CE) n. 1166/2008, ha chiarito che i dati da utilizzare, sono riferiti all'area agricola (SAU), che dovrebbe coprire terreni comuni in tutti i paesi.

TAvola 1: Metodi di inclusione delle terre comuni in FSS

Terre comuni:	*Meodo A:* Superficie di terre comuni affittate o incluse nella vecchia agricoltura (esistenza di contratti scritti o orali di affitto) (¹)	*Method B:* Superficie del terreno comune né affittata, né assegnata all'azienda agricola: terreno comune effettivo		
		Opzione 1: Alllocazione nella vecchia agricoltura	*Opzione 2:* Terre comuni - unità locali gestione della terra comune	*Opzione 3:* Terre comuni - aggregati di terra comune a livello regionale
Inclusi in FSS tutti prima del 2010	Spagna, Italia, Lituania, Polonia	Germania (escl. Bavaria), Cipro, Polonia, Norvegia	Germania (escl. Bavaria),Spagna, Italia, Cipro, Austria, Portogallo, Romania	-
Inclusi in FSS nel 2010 (!)	Ungheria, Islanda, Serbia	Croazia, Slovenia, Montenegro	Bulgaria, Francia, Serbia	Irlanda, Grecia, Croazia (solo 2013), Ungheria, Regno Unito
Dati non esistenti	Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Olanda, Slovacchia, Finlandia, Svezia			
Dati esistenti ma non tutti inclusi in FSS	Islanda, Svizzera			

(¹) Non sono considerati come statistiche delle terre comuni
(²) Serbia effettuata nel 2010 e misurata nel FSS in 2012

Tabella 1: metodi per includere terreni comuni in FSS 2013

Pertanto, dal 2010, i terreni comuni sono stati inclusi nelle indagini dai paesi in modo più armonizzato.

Dove la terra comune, è chiaramente affittata o assegnata a un'azienda agricola (sulla base di un accordo scritto o orale), questa terra non è considerata più terra comune nelle statistiche ma terreno che abitualmente viene utilizzato dall'azienda agricola (*Metodo A*)[101]. Dove la terra comune non è né affittata, né assegnata all'azienda agricola, questa terra è effettivamente terra comune registrata e nelle tre diverse opzioni (o una

[100] EUROSTAT * https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Glossary:Farm_structure_survey_(FSS)
[101] Metodo A. Superficie del terreno comune affittata o assegnata all'azienda agricola - non considerata terra comune nelle statistiche

combinazione di questi) per registrare le aree terrestri comuni sono stati utilizzati dati, (*metodo B)*[102] .

Metodo A

- In Lettonia, le terre comuni sono tutte attribuite alle aziende agricole come aree in affitto o assegnate.
- In Spagna, Italia, Ungheria, Polonia, Islanda e Serbia, le terre comuni sono in parte attribuite come aree in affitto o assegnate alle aziende agricole.
- In Lettonia, i terreni in precedenza considerate comuni in locazione a diverse aziende agricole sono considerati terreni utilizzati dalle rispettive aziende.
- In Spagna, se durante l'anno di produzione agricola, il proprietario affitta o assegna liberamente tutta o parte del terreno a una singola azienda, la parte trasferita / locata, viene assegnata all'azienda che lavora individualmente questa terra.
- In Italia, una parte della terra comune è assegnata alle aziende agricole in modo specifico e formale.
- L'Ungheria non definisce le terre comuni utilizzate esclusivamente da un'azienda come terre comuni.
- La Polonia comprende anche un'area terrestre comune nella terra in affitto delle aziende.
- In Islanda, le terre comuni in pianura (proprietà private) sono contabilizzate ai sensi degli EAU delle aziende agricole.
- Infine, la Serbia ha menzionato che parte della terra comune viene affittata o trasferita in aziende agricole.

[102] Metodo B. Superficie della terra comune né affittata, né assegnata all'azienda agricola - terra comune effettiva

Metodo B

Questa è la cosiddetta terra comune, sulla quale si godono i diritti di pascolo comuni.
Le seguenti tre diverse opzioni, per includere tali terreni comuni, sono stati concordati e utilizzati dai paesi (sono possibili anche combinazioni di queste 3 diverse opzioni):

1. *Opzione 1* - I terreni comuni sono stati inclusi nei dati sull'uso del suolo delle aziende agricole che utilizzano i terreni comuni, utilizzando un metodo statistico

- In base a questa opzione, gli organismi statistici assegnano i terreni comuni alle aziende agricole, di solito in modo proporzionale per superficie coltivata o zootecnica (ad esempio in Slovenia) o sulla base di un modello (ad esempio in Montenegro).
- Polonia, Slovenia, Norvegia e Montenegro, includevano tutti i terreni comuni effettivi nell'area delle aziende agricole che fanno uso del terreno comune.
- In Germania, Croazia e Cipro, una parte dell'attuale terreno comune, è stata inclusa nell'area delle aziende che utilizzano il terreno comune.

Mentre la terra comune è inclusa nell'area dell'azienda agricola che fa uso della terra comune, il bestiame al pascolo sulla terra comune appartenente all'azienda agricola, è incluso nel numero di bestiame (LSU), della stessa azienda agricola.
Pertanto, esiste una relazione diretta tra la terra comune utilizzata da una specifica azienda agricola, il numero di animali che utilizzano questa terra comune e il gestore dell'azienda agricola che fa uso della terra comune.

2. *Opzione 2* - La terra comune è stata inclusa per mezzo di unità di terra comuni, che rappresentano le unità locali, che gestiscono la terra comune.

I paesi che hanno utilizzato questa opzione, per includere terreni comuni, hanno inviato non solo registri con dati che rappresentano le aziende agricole ma anche registri che rappresentano unità di terra comuni.
Si tratta di unità legali, comuni, parrocchie ecc., che gestiscono e offrono servizi alle aziende agricole. Le unità di terra comuni, non sono aziende agricole, in quanto non producono prodotti agricoli ma forniscono un servizio, alle aziende agricole.
I registri che rappresentano le unità terrestri comuni, dovrebbero contribuire solo alle aree totali e non al numero di aziende o altri indicatori.

Nei dati FSS trasmessi a Eurostat, i record relativi a questo tipo di allevamenti, sono contrassegnati in un campo speciale.

- Bulgaria, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Romania e Serbia hanno registrato tutti i terreni comuni effettivi come appartenenti alle unità di terra comuni.
- In Germania e Cipro, una parte dell'attuale terra comune è registrata in unità di terra comuni.

Le terre comuni, sono registrate nelle unità di terra comuni, che forniscono il servizio alle aziende agricole con bestiame, mentre il bestiame al pascolo in queste aree, è registrato nel numero di bestiame delle aziende agricole che utilizzano la terra comune.
Non esiste alcuna relazione diretta tra il terreno comune utilizzato da una specifica azienda agricola, il numero di capi di bestiame al pascolo su questo terreno comune e le caratteristiche del gestore agricolo che utilizza il terreno comune.

3. Opzione 3 - I terreni comuni sono stati inclusi per mezzo di unità terrestri comuni che rappresentano aggregati di terreni comuni a livello regionale

I paesi che hanno utilizzato questa opzione, non hanno inviato solo registrazioni con dati che rappresentano le aziende agricole, ma anche registrazioni che non rappresentano né un'azienda né un'unità amministrativa ma una somma regionale della terra comune.
Inizialmente, ai paesi che applicano questo metodo, è stato chiesto di specificare il terreno comune regionale in una tabella separata.
Quest'approccio è stato modificato e ora Eurostat, riceve i record che rappresentano le unità di terra comuni a livello regionale, che sono formattati e inclusi nei set di dati.
I registri regionali, dovrebbero contribuire solo alle aree totali e non ad altri indicatori.
Nei dati FSS trasmessi a Eurostat, i record relativi a questo tipo di azienda agricola, sono contrassegnati in un campo speciale.

- In Irlanda, Grecia, Ungheria e Regno Unito, tutti i terreni comuni effettivi sono stati aggregati in registri a livello regionale.
- In Croazia, solo una parte dell'attuale territorio comune è stata consegnata in registri a livello regionale.

L'area della terra comune, è registrata in registri specifici a livello regionale, mentre il bestiame al pascolo in queste aree è registrato nel numero di bestiame delle aziende agricole che utilizzano la terra comune.
Non esiste alcuna relazione diretta tra il terreno comune utilizzato da una specifica azienda agricola, il numero di capi di bestiame al pascolo su questo terreno comune e le caratteristiche del gestore agricolo che utilizza il terreno comune.
Per paese, vengono presentate informazioni più dettagliate sui metodi di terra comuni utilizzati fino all'FSS 2013.

«E' il gruppo umano,
non l'individuo, a cui si deve guardare per riuscire a storicizzare il mondo primitivo».
Henry Sumner Maine - Dissertations on Early Law and Custom;(London, 1883)

11. La PAC

La Politica Agricola Comune (PAC), coincide con l'insieme delle regole e dei meccanismi con cui l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha regolamentato il comparto agricolo. Tale politica è stata centrale fin dalla nascita del fenomeno comunitario, per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.
Ed è per questo che, ancora oggi, la PAC rappresenta una delle politiche comunitarie di maggiore importanza: prevista dal Trattato istitutivo delle Comunità, la PAC impiega circa il 39% del bilancio UE.
In base al Trattato, sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [103], la PAC include tra i suoi obiettivi, quello di accrescere la produttività agricola e di assicurare così un tenore di vita equo, alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.
La PAC è una politica in divenire, che attraverso riforme successive, si è adattata alle nuove sfide che si pongono all'agricoltura europea.
L'UE ha creato e attuato la PAC, per far fronte alle nuove sfide, ma anche per la regolamentare il mercato comune, con regole uguali per tutti gli Stati membri.
Oggi, al passo coi cambiamenti, rispetto al passato, gli obiettivi della PAC sono sicuramente mutati. Uno dei suoi obiettivi, è quello di aiutare gli agricoltori nella produzione di quantità di cibo sufficienti per l'Europa e ad assicurare loro, un tenore di vita equo, proteggendoli dalle crisi di mercato e dagli squilibri all'interno della filiera alimentare, affrontando le fluttuazioni dei mercati globali e la volatilità dei prezzi, dalle crisi di mercato.
Altro obiettivo fortemente inseguito, è fornire sicurezza alimentare a tutti i cittadini europei, garantendo cibi sicuri e di qualità a prezzi accessibili.
Tramite la PAC, vengono concessi contributi ai singoli agricoltori o aziende per l'ammodernamento delle fattorie, per la tutela dell'ambiente, del benessere degli animali

[103] Articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47). Gli altri obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 sono: c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

e della biodiversità, per mitigare i cambiamenti climatici, attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali.
Gli Stati membri, sono responsabili della gestione quotidiana della PAC, ed è la Corte dei conti europea a controllare le spese.
La PAC può essere divisa in tre diversi settori, ovvero:

- sostegno diretto;
- misure di mercato;
- sviluppo rurale.

I pagamenti diretti (sostegno diretto), sono quei pagamenti che vengono effettuati direttamente agli agricoltori, allo scopo di fornire loro una rete di sicurezza e di aiuto.
Tramite il sostegno diretto, quindi, si garantisce sostenibilità al reddito degli agricoltor**i,** quando questi coltivano i propri terreni agricoli nel rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, ambientale e di benessere degli animali, senza rispetto delle regole non vi è nessun sostegno.
Grazie al sostegno diretto, gli Stati membri dell'UE sono in grado di mantenere attività agricole, adatte alla situazione climatica o geografica dei loro territori, mentre i produttori sono in grado di reagire ai segnali del mercato, in modo da produrre i beni richiesti dai consumatori, consentendo di massimizzare i loro profitti.
Queste misure fanno parte del Primo Pilastro di tale Politica Comunitaria.
Sempre nel primo pilastro della PAC, rientrano le misure di mercato volte a controbilanciare, gli effetti dell'elevata volatilità dei prezzi, sui mercati agricoli nell'UE, attraverso una serie di norme ad hoc.
Le misure di mercato vengono attuate da un'organizzazione comune dei mercati (OCM)[104] dei prodotti agricoli.
Nonostante il contesto economico globale sia complicato e imprevedibile, le norme e le regole, valide in tutta l'Unione, consentono di intervenire in materia di importazioni ed esportazioni dei beni agricoli, tra paesi Ue ed extra Ue, da parte dei singoli paesi membri. Tale misure, come detto servono ad affrontare i problemi derivanti dalla

[104] Un'organizzazione comune di mercato è un insieme di misure che costituiscono un dispositivo che permette all'Unione europea di gestire il mercato di un determinato prodotto agricolo (produzione e scambi).

concorrenza mondiale, dalle crisi economiche e finanziarie, dai cambiamenti climatici, dai costi volatili di fattori produttivi.

Tali interventi, vengono realizzati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.[105]

Le zone prevalentemente rurali, rappresentano circa metà del territorio europeo e sono abitate da circa il 20% della popolazione dell'UE; inoltre, la maggior parte di tali aree, rientrano nelle regioni meno favorite dell'UE con un PIL pro capite, notevolmente inferiore alla media europea.

Il secondo pilastro della PAC, è cofinanziato dagli Stati membri, che sostengono i propri agricoltori anche con altre misure finanziate grazie ai loro bilanci nazionali, in particolare misure per la sicurezza sociale per gli agricoltori.

Le misure dell'UE in materia di sviluppo rurale, contribuiscono all'ammodernamento delle aziende agricole, pur incoraggiando la diversificazione delle attività nelle zone rurali, alla promozione della diffusione delle tecnologie e dell'innovazione e a rilanciare le zone rurali, ad esempio investendo nella connettività e nei servizi di base.

Altro obiettivo della PAC, è migliorare la competitività del settore agricolo e la vitalità delle comunità rurali, assicurare il ricambio generazionale nel settore agricolo, tutelare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici.

Il FEASR,[106] assicura la realizzazione di questi obiettivi, assieme al FESR[107] e al Fondo Sociale Europeo (FSE)[108].

Il 12 ottobre 2011, la Commissione europea, ha adottato una serie di proposte legislative per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020, a seguito di un lungo e faticoso negoziato, svolto per la prima volta secondo la procedura legislativa ordinaria, introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

La precedente riforma, ha spostato l'attenzione, dal sostegno alla produzione (il cosiddetto «disaccoppiamento») e ha introdotto un sistema di sostegno al reddito, in

---

[105] **FEAGA** Fondo europeo agricolo di garanzia, provvede al finanziamento delle spese contemplate dalla Pac sotto il cosiddetto I pilastro - Le spese sostenute sono a totale carico dell'UE e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato membro.

[106] **FEASR** è un fondo strutturale dell'Unione europea, dedicato all'incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti. Il fondo ha una durata limitata nel tempo, e viene gestito secondo una programmazione settennale.

[107] **FESR** Il Fondo europeo di sviluppo regionale è uno dei fondi strutturali dell'Unione europea. È lo strumento principale della sua politica regionale ed è gestito dal commissario europeo per la politica regionale. Per il periodo 2014-2020 ha ricevuto una dotazione di 185 miliardi di euro

[108] **FSE** Il Fondo sociale europeo è il principale strumento finanziario con cui l'Unione europea sostiene l'occupazione negli Stati membri e promuove la coesione economica e sociale. Le risorse dell'FSE ammontano al 10% circa del budget comunitario totale.

gran parte basato sui livelli di aiuti ricevuti dai singoli agricoltori, durante un periodo di riferimento.

La riforma del 2013, ha ulteriormente allontanato i pagamenti dal contesto storico, evolvendo gradualmente, verso pagamenti per ettaro più uniformi in tutti gli Stati membri dell'UE. La stessa riforma ha inoltre ristrutturato i pagamenti diretti, che dal 2015, sono suddivisi in un pagamento base per ettaro per tutti gli agricoltori, un *"pagamento per l'ecosostenibilità"* (greening), che premia gli agricoltori che adottano specifiche pratiche agricole ritenute benefiche per il clima e per l'ambiente e un pagamento per giovani agricoltori.

Entro dati limiti, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra e possono mirare ulteriormente i pagamenti, per affrontare specifici problemi del settore[109].

Il PSR,[110] rappresenta un importante strumento di supporto per l'agricoltura, anche nella sua funzione di tutela del paesaggio[111].

Grazie al regolamento transitorio relativo alla nuova PAC, raggiunto dalle istituzioni europee alla fine del 2013, è garantita la continuità dei pagamenti, versati agli agricoltori che rispettano gli standard di qualità e tutela del territorio.

L'insieme di queste misure, rappresenta uno strumento essenziale per le politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, in considerazione del ruolo storicamente svolto dall'agricoltura, nel determinare le diverse strutture e caratteristiche dei paesaggi.

Alcune però sono state le criticità di queste misure, ad esempio quelle sui pascoli, dove l'analisi dei rapporti nazionali, mostrano un modello fondamentalmente imperfetto.

L'EFNCP[112] ha pubblicato nuovi rapporti riguardanti l'applicazione della nuova PAC ai pascoli permanenti in: Bulgaria , Estonia , Francia , Irlanda , Spagna e Regno Unito[113] .

Il quadro generale è quello di un modello di politica UE fondamentalmente imperfetto, in particolare per i pascoli semi-naturali o ad alto valore naturale, in cui gli strumenti della PAC tradizionali nel primo pilastro, non riescono ad affrontare le sfide principali e

---

[109] Relazione speciale: *"Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori"* – Corte dei Conti Europea

[110] Il Piano di Sviluppo Rurale (**PSR**) è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo noto come "Agenda 2000

[111] La tutela del paesaggio in agricoltura. PAC ed esperienze regionali - http://www.lamiaterravale.it/it/news/3-la-tutela-del-paesaggio-in-agricoltura-pac-ed-esperienze-regionali

[112] Forum europeo su conservazione della natura e pastorizia - http://www.efncp.org/news/news20160127.php?

[113] Forum europeo su conservazione della natura e pastorizia - http://www.efncp.org/news/news20160127.php

persino ad aggravare la minaccia di abbandono o quella di azioni dannose degli agricoltori in alcune situazioni.

> *«Alcuni dei problemi chiave del primo pilastro (pagamenti diretti), possono essere corretti in parte dall'attuazione degli Stati membri, se dispongono della volontà e delle risorse amministrative per utilizzare tutte le eccezioni e clausole disponibili e possono resistere alla pressione "conformista" dagli auditori della Commissione europea (DG AGRI[114])».*

Il secondo pilastro (sviluppo rurale), offre molte opportunità agli Stati membri, per intraprendere azioni positive per i pascoli permanenti, investendo le proprie risorse finanziarie e amministrative, ad esempio in misure agro-climatico-ambientali ma non vi è alcun obbligo per loro, di farlo.

Il risultato è un quadro misto, con alcuni esempi positivi di attuazione delle politiche in alcuni Stati membri ma troppi esempi di attuazione di politiche negative in generale e di strumenti della PAC per i pascoli, che sembrano utili sulla carta ma che nella realtà hanno un beneficio pratico molto limitato.

Nel complesso, vi sono grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i livelli di sostegno finanziario ai pascoli permanenti nell'ambito del pilastro 1.

Se si prendono in considerazione i pagamenti del pilastro 2, tali differenze diventano enormi. Ad esempio, una vasta fattoria zootecnica nei Pirenei francesi, può ricevere centinaia di euro in più per ettaro di sostegno, rispetto a un'azienda agricola identica, che rivendica tutti i pagamenti disponibili sul lato spagnolo del confine.

Alcune delle questioni chiave evidenziate nei rapporti includono:

Che il nuovo indicatore PAC sugli habitat dei terreni agricoli (praterie), viene indebolito, dalla mancanza di un monitoraggio completo delle condizioni di questi habitat in molti paesi ma buoni sistemi di monitoraggio non sono utili se gli Stati membri, non sono tenuti a rispondere a ciò che l'indicatore mostra, durante la progettazione o altresì da detti fattori a rivedere i loro PSR.

[114] Forum europeo su conservazione della natura e pastorizia - http://www.efncp.org/news/news20160127.php

Nel giugno 2018, la Commissione europea, ha presentato le proposte legislative per la riforma della Politica Agricola Comune, valida per il periodo 2021-2027, con un budget che si prospetta di 365 miliardi di euro.
Gli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente nella futura PAC[115]:

> *«La futura politica agricola comune (PAC), svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo di un settore agricolo pienamente sostenibile, che supporti le azioni di tutela dell'ambiente e contrasto del cambiamento climatico e la vivace vita rurale, fornendo al contempo, alimenti sicuri e di alta qualità, per oltre 500 milioni di consumatori».*

Investire, sostenere e premiare i nostri agricoltori, è fondamentale per proteggere l'ambiente e migliorare l'efficienza e il compenso economico.
Aumentare la formazione e il trasferimento delle conoscenze, ristrutturare e adattare le pratiche agricole, supportare una migliore gestione del territorio, adottare la digitalizzazione e la tecnologia, è il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura.
Secondo le proposte legislative della Commissione Europea del 2018, la PAC *post* 2020, sarà tenuta a svolgere un ruolo di primo piano, per incrementare la sostenibilità del settore agricolo, attraverso una serie di strumenti che, contestualmente allo sviluppo sociale delle aree rurali e alla competitività delle aziende agricole, dovrebbero contribuire in maniera più efficiente, al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici. La proposta, sottolinea più volte la funzione indispensabile degli agricoltori come custodi e gestori di ecosistemi *"i guardiani dell'ambiente"*, degli *habitat* e del paesaggio e la necessità di aumentare l'efficacia degli interventi in questi ambiti. Si tratta, delle ormai note funzioni verdi dell'agricoltura, che la PAC è chiamata a incentivare ulteriormente nel prossimo futuro, in parte per continuare a giustificare il proprio peso nel complesso delle politiche UE ma soprattutto per garantirne l'erogazione, in un contesto di instabilità dei mercati e di nuovi scenari dettati dagli effetti del cambiamento climatico.
La volatilità dei prezzi, associata alle calamità naturali sempre più frequenti o al diffondersi di nuove emergenze fitosanitarie, infatti, rischiano di intaccare in modo

[115] Fonte Commissione Europea - da: Ruminantia - 31 Gennaio 2019 - https://www.ruminantia.it/gli-obiettivi-in-materia-di-tutela-dellambiente-nella-futura-pac/

sensibile la capacità dell'agricoltura, di assicurare queste importanti funzioni, riconosciute e sempre più richieste dalla collettività, come testimoniato i risultati della consultazione pubblica sull'ammodernamento e la semplificazione della stessa PAC[116].
Tre dei nove obiettivi futuri della PAC, mirano a migliorare le azioni in materia di ambiente e cambiamenti climatici:

1. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento, nonché ad una produzione di energia sostenibile;
2. Promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;
3. Contribuire alla protezione della biodiversità, servizi ecosistemici avanzati e conservazione dei nostri habitat e paesaggi.

La Commissione europea, propone di offrire agli Stati membri il sostegno, la flessibilità, gli strumenti basati su prove concrete e la responsabilità di essere ambiziosi, nel definire la progettazione e il finanziamento di schemi ambientali e climatici.
Ciò avverrà, mediante condizionalità rafforzate ed eco-programmi per il sostegno al reddito e misure agroambientali e climatiche per lo sviluppo rurale, in conformità con le esigenze e condizioni locali.
La condizionalità, è parte integrante del futuro assetto della PAC e sostituisce il greening e la cross-compliance dell'attuale PAC.
Essa stabilisce la linea di base, per impegni più ambiziosi e sostenibili, attraverso l'adozione di buone pratiche agricole e standard da parte degli agricoltori.
La condizionalità, collega il sostegno al reddito (e altri pagamenti basati sull'area e sugli animali), a pratiche e norme agricole rispettose dell'ambiente e del clima, note come "Buone condizioni agricole e ambientali" (GAECs) e "Requisiti di gestione obbligatori" (SMR). Queste pratiche e standard mirano a fornire un livello più elevato di azione di tutela ambientale e climatica.
I GAEC, definiscono gli standard per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e affrontare le sfide riguardanti le risorse idriche, la protezione e la qualità del suolo, la gestione del territorio e la protezione e qualità della biodiversità.
Ci sono un totale di 10 GAEC nella futura PAC, 3 in più rispetto a quelli contenuti in quella attualmente attiva.

---

[116] Danilo Marandola , Francesco Vanni, *"Le sfide della nuova architettura verde della Pac"*, da: "Agriregionieuropa - anno 15 n°56,- Mar 2019" – *"Le sfide della nuova architettura verde della Pac"* - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/56/le-sfide-della-nuova-architettura-verde-della-pac-post-2020

Per i cambiamenti climatici:

GAEC 1 – Pascoli permanenti.

GAEC 2 – Conservazione di terreni ricchi di carbonio, come le torbiere e le paludi (nuovo).

GAEC 3 – Mantenimento della sostanza organica del suolo, attraverso il divieto di bruciare le stoppie.

Per l'Acqua:

GAEC 4 – Istituzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

GAEC 5 – Uso obbligatorio del nuovo Farm Sustainability Tool for Nutrients[117].

Per la protezione e qualità del suolo:

GAEC 6 – Gestione minima della lavorazione del terreno, per ridurre il rischio di degrado del suolo, anche per quello in pendenza.

GAEC 7 – Nessun terreno scoperto nel periodo più sensibile.

GAEC 8 – Rotazione delle colture (sostituisce la diversificazione delle colture).

Per la biodiversità e paesaggio

GAEC 9 – Manutenzione di elementi e aree non produttivi, compresa una quota minima di superficie agricola destinata a aree non produttive, conservazione di elementi paesaggistici, divieto di tagliare siepi e alberi durante la stagione di nidificazione e riproduzione degli uccelli e a scelta, misure per evitare la crescita di specie di piante invasive (sostituisce le aree di interesse ecologico).

GAEC 10 – Divieto di convertire o arare prati permanenti nei siti Natura 2000 (nuovo).

Gli SMR collegano la PAC a una più ampia legislazione dell'UE che disciplina l'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali, la salute delle piante e il benessere degli animali.

Il numero di SMR nella futura PAC, è aumentato e include requisiti per rispettare gli obblighi previsti dalla "Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e la flora selvatiche"; "Direttiva sulla tutela degli uccelli selvatici"; "Direttiva sui

[117] nuovo strumento per aiutare gli agricoltori a gestire l'uso delle sostanze nutritive nella propria azienda agricola.

nitrati“; e elementi sia della “Direttiva sulle acque“; e “Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi“.

La condizionalità, sarà obbligatoria sia per gli Stati membri che la dovranno implementare per coloro che riceveranno pagamenti diretti, che la dovranno rispettare. Gli Stati membri, definiranno uno standard nazionale per ciascuno degli standard UE (GAECs e SMRs), precisando l’implementazione e adattandoli in base alle loro specifiche esigenze e caratteristiche locali (ad esempio suolo, condizioni climatiche e agricole, uso del suolo, rotazione delle colture, agricoltura pratiche e strutture agricole). Il quadro ambientale e climatico del GAEC, può essere ulteriormente migliorato definendo standard nazionali aggiuntivi. Per incoraggiare e premiare gli Stati membri, che soddisfano i loro obiettivi in materia di ambiente e clima, la Commissione europea offre un premio di rendimento del 5%, sulla base dei fondi stanziati dal paese per il 2017.

La futura PAC incorpora un nuovo e innovativo sistema, noto come “eco-programmi”, per aumentare le azioni nazionali di tutela dell’ambiente e del clima sulla base delle esigenze e delle circostanze locali.

È obbligatorio per gli Stati membri progettare e offrire uno o più eco-schemi. Tuttavia gli agricoltori possono scegliere se aderire o meno su base volontaria.

Questi eco-programmi, prevedono un impegno annuale “un anno alla volta”, che li rende flessibili e attraenti per gli agricoltori, affinché continuino ad aderire ai programmi che funzionano meglio per loro, abbandonando quelli che non lo fanno.

Gli eco-programmi, presentano un’opportunità unica per gli Stati membri per investire, incentivare e premiare i propri agricoltori a superare i requisiti obbligatori e di base della condizionalità e migliorare le prestazioni in ambito ambientale e climatico in base alle esigenze e alle condizioni locali.

Poiché gli eco-programmi sono finanziati tramite il budget nazionale per i pagamenti diretti, gli Stati membri possono garantire che, i programmi corrispondano esattamente alle esigenze specifiche del loro ambiente locale e degli agricoltori.

I pagamenti si basano su un pagamento annuale per ettaro ammissibile e potrebbero essere offerti come “top-up” ai pagamenti diretti degli agricoltori o come regimi autonomi con pagamenti basati su perdite di reddito e costi aggiuntivi sostenuti, dagli agricoltori. I programmi potrebbero anche includere programmi “entry-level”, che potrebbero essere ampliati e rafforzati, attraverso misure ambiziose di sviluppo rurale.

Gli Stati membri, possono progettare eco-programmi per pratiche agricole come la gestione migliorata dei pascoli permanenti e dei paesaggi, la gestione dei nutrienti, i pacchetti su alimenti e nidificazione per le specie impollinatrici, l'agroecologia e l'agricoltura biologica.

Oltre alle misure sopra indicate la nuova PAC introduce "Misure agroambientali e climatiche" (AECM)

Le AECM della futura PAC, sono progettate per garantire le migliori pratiche in materia di ambiente e clima, nell'ambito del quadro per lo sviluppo rurale.

Mirano a ripristinare, preservare e migliorare gli ecosistemi; promuovere l'efficienza delle risorse e procedere verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

È importante garantire che i tipi d'interventi messi in atto, sostengano specifiche esigenze nazionali, regionali e locali e in alcuni casi, possano basarsi, su quelli finanziati negli eco-programmi.

Gli interventi delle AECM, potrebbero includere: sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente come l'agroecologia e l'agroforestazione, servizi ambientali e climatici per le foreste, conservazione forestale e resilienza basata su specie autoctone, metodi di agricoltura di precisione, coltivazione biologica, energia rinnovabile e bioeconomia, benessere degli animali e uso sostenibile e sviluppo delle risorse genetiche.

Come per gli eco-programmi, la progettazione e l'offerta degli AECM è obbligatoria per gli Stati membri ma gli agricoltori e i beneficiari possono scegliere se aderire su base volontaria.

Agli Stati membri, sarà richiesto di impegnare almeno il 30% del loro budget di sviluppo rurale, per tutelare l'ambiente e contrastare il cambiamento climatico.

Gli Stati membri, possono potenziare questa spesa trasferendo fino al 15% del loro sostegno al reddito e delle misure di mercato, a favore dello sviluppo rurale o mediante cofinanziamento nazionale.

I pagamenti sono concessi, a coloro che superano volontariamente gli standard obbligatori per massimizzare le azioni per contrastare il cambiamento climatico e tutelare la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, la salute del suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici.

Altro strumento sono i "Servizi di consulenza aziendale "Il Farm Advisory Services" (FAS),[118] esso è fondamentale per la nuova architettura verde della futura PAC. Svolgerà un ruolo essenziale nel fornire consulenza e orientamento e nella condivisione di conoscenze e competenze con agricoltori e beneficiari.

Aiuterà non solo a sensibilizzare e promuovere la relazione tra l'agricoltura e la gestione della terra ma aiuterà anche gli agricoltori, a mettere in atto le necessarie pratiche e standard ambientali e climatici (ad es. acqua, pesticidi, aria, resistenza antimicrobica, gestione del rischio, digitalizzazione).

È obbligatorio, che gli Stati membri mettano a disposizione degli agricoltori e dei beneficiari un sistema FAS e forniscano informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate.

Il nuovo modo di lavorare "*Delivery Model*"[119] della futura PAC, è incentrato su prestazioni e risultati.

Gli Stati membri, elaboreranno il loro piano strategico della PAC, per raggiungere gli obiettivi comuni dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici, fissando obiettivi quantificati e prendendo in considerazione le specifiche esigenze e condizioni locali. Il piano strategico della PAC, deve mantenere la coerenza con la politica e gli obiettivi stabiliti a livello UE e non distorcere o gravare sul mercato unico.

La consultazione degli organismi nazionali, delle parti interessate, del mondo accademico, della comunità agricola e dei cittadini, aiuterà a identificare le sfide ambientali locali e climatiche e a sviluppare misure basate sui risultati per affrontarle.

Quando il piano soddisferà gli obiettivi e le condizioni dell'UE, la Commissione europea provvederà ad approvarlo.

Un nuovo quadro annuale di monitoraggio e revisione impone agli Stati membri di monitorare i loro progressi rispetto ai loro obiettivi, adeguando il loro piano ove necessario e presentando una relazione annuale sui risultati.

La Commissione europea, esaminerà e formulerà raccomandazioni se necessario.

In caso di prestazioni fortemente insufficienti, la Commissione europea sospenderà i pagamenti e collaborerà con lo Stato membro per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo.

---

[118] E' un sistema di consulenza aziendale che mira ad aiutare gli agricoltori a comprendere e soddisfare meglio le norme dell'UE in materia di ambiente, salute pubblica e animale, benessere degli animali e buone condizioni agricole e ambientali.

[119] Modello di distribuzione

Questo nuovo approccio, offre agli Stati membri la libertà, la flessibilità e la responsabilità, di adattare il loro approccio alle condizioni locali e di mostrare un maggiore livello di ambizione, prendendosi cura dell'ambiente e del clima.

- Altro obiettivo della PAC è favorire l'innovazione e investimenti per un settore agricolo intelligente, digitale e resiliente: digitalizzazione, innovazione e conoscenza sono ingredienti essenziali per ottimizzare le pratiche agricole (ad esempio agricoltura di precisione) e migliorare le prestazioni delle azioni di tutela dell'ambientali e del clima.

  Un bilancio specifico di 10 miliardi di euro, provenienti dal programma *Horizon Europe,*[120] sarà destinato alla ricerca e all'innovazione nei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia.

  Il partenariato agricolo europeo per l'innovazione (EIP-AGRI), continuerà a sostenere progetti di collaborazione a guida locale, per promuovere l'agricoltura e la silvicoltura competitive e sostenibili.[121]

[120] Horizon 2020 è un programma di finanziamento creato dalla Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea, per sostenere e promuovere la ricerca nello spazio europeo della ricerca.

[121] Fonte Commissione Europea - da: Ruminantia - 31 Gennaio 2019 - https://www.ruminantia.it/gli-obiettivi-in-materia-di-tutela-dellambiente-nella-futura-pac/

«La rivoluzione dei beni comuni, che ci porta sempre più intensamente al di là della dicotomia proprietà privata/proprietà pubblica; ci parla dell'aria, dell'acqua, del cibo, della conoscenza; ci mostra la connessione sempre più forte tra persone e mondo esterno e delle persone tra loro; ci rivela proprio un legame necessario tra diritti fondamentali e strumenti indispensabili per la loro attuazione. »
Stefano Rodotà
"Il diritto di avere diritti"

12. Un modello italiano: il Consorzio Uomini di Massenzatica (CUM).

Il CUM è una proprietà collettiva di 353 ettari nel comune di Massenzatica (Ferrara)[122]. Le sue origini risalgono al Medioevo, quando l'Abate di Pomposa concesse alla popolazione locale il diritto di pascolo di queste terre marginali poco adatte alla coltivazione, allora queste terre furono lavorate e gradualmente bonificate.

In documenti ufficiali, per la prima volta Massenzatica[123] è citata nel diploma di Papa Benedetto VIII del 1013, col quale all'abbazia di Pomposa viene assegnata una zona che appunto comprende *"Masinzatica usque monticello"*: poche capanne e un territorio dunoso, emergente dalle acque, da sfruttare per pascolo e legna e nel quale ritagliare qualche misero arativo[124]. Il Cum è a oggi riconosciuto dalla Repubblica, come Assetto Fondiario Collettivo (Legge 168 del 2017). Gli aventi diritto sono tutti i capifamiglia, uomini o donne, residenti nella frazione di Massenzatica, che possono ricavare dei benefici dal patrimonio comune in modo diretto, mediante l'assegnazione di quote di terreno coltivabile, concesse agli utenti a un canone di affitto agevolato (40% in meno rispetto al valore di mercato) o attraverso la possibilità di prestare attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio stesso o delle imprese a cui sono concesse in affitto le terre.

Gli utili derivanti dalla gestione dei terreni collettivi, sono indirizzati in parte a miglioramenti agrari e in parte al sostegno economico di iniziative culturali di aggregazione, sociali ed assistenziali che si svolgono sul territorio.

Le attuali 600 famiglie, hanno usufruito di una particolare forma giuridica di proprietà (né privata, né pubblica), che ha consentito una peculiare modalità di gestione, che è riuscita soprattutto negli ultimi 20 anni, a coniugare redditi e occupazione dei Consorziati, con un approccio imprenditoriale.

[122] Da Demanio Civico - http://www.demaniocivico.it/public/public/814.pdf
[123] *"Massenzatica tra origini e passato"* - http://www.uominidimassenzatica.it/storia/origini-e-passato
[124] *Tratto da "Massenzatica - dal Comune al CUM -" di G. Cori*

Questa forma *sui generis* di proprietà, appare "avanzata" in quanto ha come obiettivi, una pluralità di interessi in termini sia di efficienza (ricavi, profitti, occupazione, buona gestione dell'impresa…) ed efficacia (consenso e condivisione degli obiettivi aziendali da parte della comunità locale, occupazione di personale locale altrimenti inoccupato per parte dell'anno, aiuto ai deboli…). Ha saputo trovare, un equilibrio avanzato rispetto ad un tipico *"trade off",* che caratterizza spesso un'organizzazione pubblica, più legata all'efficacia (istituzionale) degli obiettivi da perseguire, che all'efficienza con cui li raggiunge. In tal senso, si configura come una gestione innovativa di una "comunità interna, che serve una comunità esterna" nel modo più appropriato, utilizzando parte dei terreni per rispondere agli obiettivi della comunità locale e dando in gestione a privati una parte residua di terra, in modo da disporre di un benchmark stimolante.
Rendendo più efficiente la gestione, servono sia i clienti (la comunità esterna), sia i propri soci (comunità interna), stimolati dal mercato.
La governance, tiene così conto di una pluralità di valori e fattori, in cui l'uso dei terreni e la Natura sono ora fattori inclusivi. In tal modo l'esperienza CUM, s'inserisce in quel filone del capitalismo *"social oriented"* contrapposto a quello più tradizionale *"profit oriented",* che secondo alcuni esperti e studiosi, è il futuro dell'Umanità[125].
In particolare il CUM, nell'assegnazione delle terre, ha tenuto conto di alcuni fattori:

- Giovani agricoltori
- Aziende più piccole
- Nuclei famigliari più numerosi
- Coltivazioni ad alto impiego di manodopera
- Messa a dimora di coltivazioni di pregio per il territorio

Per effettuare, con il reddito prodotto, interventi economici diretti sulla comunità attraverso:

- Sostegno alle scuole (comunali)
- Sostegno alla scuola materna locale

[125]Muhammad Yunus:economista e banchiere bengalese *Tratto Da: "Vers un Nouveau Capitalisme?"*

- Vacanze marine ai bambini
- Attività di aggregazione in generale (Sportiva, comitati vari, sagre, ecc...)
- Pubblicazioni, Tesi di Laurea ecc...
- Recupero foto e cartografie storiche della comunità

Attraverso un monitoraggio costante e continuo della Comunità, si propone di dare: Concretezza, efficienza ed efficacia dell'Amministrazione, con una visione di insieme di medio / lungo periodo, perseguiti attraverso valori fondanti quali:

- Senso di comunità
- Comunità al centro ... non gli interessi del singolo
- Responsabilità intergenerazionale
- Lavoro
- Sostenibilità delle azioni e degli interventi
- Fiducia e Verità
- Sobrietà

Il modello del CUM: *"L'esperienza del Consorzio Uomini di Massenzatica"* è stato insignito per l'anno 2018/2019, del Premio Nazionale del Paesaggio nel progetto :
"*Tra terra e acqua, 'un altro modo di possedere'. Agricoltura, impresa sociale, paesaggio e sostenibilità per uno spazio identitario in continuo divenire"*, ed è stato inviato al Consiglio d'Europa, come candidatura ufficiale dell'Italia, per il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa all'edizione 2018-2019.

.

> *«Per la riaffermazione dei valori delle proprietà collettive e della cura della terra fortemente perseguita dal consorzio nella gestione di un territorio difficile nel delta del Po, con i suoi confini mutevoli tra terre ciclicamente emerse e sommerse, dimostrazione esemplare, di come i valori sociali e culturali espressi dal e nel paesaggio, siano presupposto per l'attuazione di programmi di sviluppo sostenibile a beneficio della comunità locale, in grado di contrastare i fenomeni di abbandono e degrado, salvaguardare l'identità dei luoghi tramandata dalla*

storia e promuovere modelli operativi, fondati su principi etici di solidarietà».

Sono queste le motivazioni, che hanno portato il Consorzio Uomini di Massenzatica di Mesola (FE), sul delta del Po, ad aggiudicarsi la II edizione del Premio nazionale.
La scelta è avvenuta tra le 130 candidature ricevute dalla commissione presieduta dal dirigente della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del MiBAC: Gino Famiglietti e composta da autorevoli personalità e studiosi del paesaggio.
Le 10 menzioni speciali sono andate a:
"Musaba" – Fondazione Spatari/Maas. Vallata del Torbido, Mammola (RC);
"Il teatro nella natura: L'Amphisculpture di Beverly Pepper". L'Aquila, Parco del Sole;
"Terra Vi.Va.". Viganella (Borgomezzavalle -VB);
"Paesaggio protetto e di qualità della Costa Viola". Provincia di Reggio Calabria;
"Paesaggi di marcita". Parco Lombardo della valle del Ticino e aree limitrofe;
"La memoria che produce paesaggio". Crespi d'Adda (BG);
"Ecomuseo Casilino: partecipazione, cultura e integrazione". Comune di Roma, Municipio V;
"A ciascuno il suo passo, Verso un territorio inclusivo: Valle Camonica per tutti" (BS);
"Ecoturismo, una strategia di rigenerazione sostenibile del Paesaggio: il Piano di Azioni della Carta Europea del turismo sostenibile." Territorio costiero del Comune di Ostuni e Fasano (BR);
"La fascia costiera di Chia: realizzazione di un bene identitario complesso". Comune di Domus de Maria (CA).
Altri 14 progetti hanno ricevuto un encomio per le azioni svolte a favore dei valori del paesaggio[126].

[126] Tratto da: "Premio paesaggio beni culturali" - http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/il-consorzio-uomini-di-massenzatica-vince-la-ii-edizione-del-premio-nazionale-del-paesaggio/

«La proprietà collettiva non è mai solo uno strumento giuridico, né mai solo uno strumento economico; è qualcosa di più, ha bisogno di attingere a un mondo di valori, di radicarsi in un modo di sentire, concepire, attuare la vita associata e il rapporto tra uomo e natura cosmica»
Paolo Grossi
"Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia*"*

Conclusioni

"La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura e lunga, forse secolare; ma è il massimo compito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli italiani".

Anche l'allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, già all'inizio degli anni Cinquanta, identificava un tema fondamentale per il nostro Paese.
Soprattutto negli anni '60 e '70, il nostro paesaggio è stato messo a dura prova per l'introduzione di metodi di sfruttamento e cementificazione, che hanno notevolmente depauperato e ridisegnato in parte, la struttura morfologica e idrogeologica del territorio italiano. Queste politiche nelle zone adatte all'attività agricola intensiva hanno introdotto e diffuso, agrosistemi efficienti dal punto di vista economico ma estremamente fragili dal punto di vista ecologico e del paesaggio.
Le conseguenze le vediamo oggi, quando i fiumi esondano e quando le frane distruggono interi insediamenti urbani e spesso le zone non adatte all'intensificazione, come quelle montane, vivono altri problemi come la marginalizzazione e l'abbandono.
La tutela del paesaggio, è strettamente collegata al recupero e mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, che custodiscono gli elementi costitutivi dei paesaggi rurali, sviluppati nel tempo dalle popolazioni locali (filari di siepi, terrazzamenti, manufatti e pagliai).
La storia ci insegna, come le istituzioni nate per gestire queste risorse naturali, siano fondamentali non solo in ambito locale ma anche in una prospettiva di rilancio nella Regione Europea, dell'attività agricola nel suo complesso.
Fondamentale diventa non solo l'aspetto agro/silvo/pastorale ma anche la rinascita di quelle connessioni e relazioni di tipo comunitario, che possono frenare lo spopolamento di ampie aree interne.

Non si tratta solo di beni materiali, come pascoli e boschi ma anche di beni immateriali dalle ampie potenzialità, dotate di "connessioni"[127] socio economiche e territoriali, che potrebbero essere impiegate in modo innovativo, per affrontare una serie di problematiche, come lo spopolamento demografico, la salvaguardia del territorio, la difesa dell'ambiente e una riqualificazione economica del territorio.

La valenza ambientale, è strettamente connessa con quella sociale ed economica, eppure lo sviluppo sociale, spesso non va a braccetto con la crescita economica, crescita che può riguardare un singolo individuo e non la collettività[128].

L'idea di una crescita illimitata non è naturale, non esiste in natura, non c'è nessun elemento che cresce a dismisura in modo naturale, solo la neoplasia, che in patologia è l'unico organismo che cresce a dismisura, invade e divora tutto il corpo dell'individuo che lo ospita e lo distrugge, morendo con lui[129].

Dietro la parola crisi[130], si nasconde comunque il rovescio della medaglia, una medaglia che può indicare anche cambiamento e nuove opportunità[131], occasioni che emergono tra le macerie e soprattutto non secondario, una riscoperta di antichi valori e usanze tradizionali. A volte la modernità significa recuperare il passato e i propri termini, significa recuperare la qualità del discorso: *collettività*, *autodeterminazione*, *democrazia partecipata*, *territorio*, *sviluppo*, *salvaguardia*, *intergenerazionalità*, *equi rapporti sociali*. Questi argomenti diventano, di fatto, elementi inconfutabili, che si incrociano nella storia antichissima dei "*camini accesi*"[132] e assumono un ruolo fondamentale, la loro riscoperta, può essere utilizzata per progettare il futuro dell'uomo e della sua terra,

---

[127] Qui il riferimento è alla teoria dello sviluppo squilibrato formulata da Hirschman, *The Strategy of Economic Development* in cui sviluppò la teoria della crescita squilibrata o *unbalanced growth.*

[128] "*Tutte le teorie e i modelli nelle scienze sociali, tutti gli immensi sforzi che vi stanno dietro, sono motivati dal nobile, ma inconscio, desiderio di dimostrare la riducibilità del mondo sociale a leggi generali! Io non cerco la legge generale: cerco il fenomeno non spiegato, il fatto strano*. - Albert O. Hirschman

[129] Enzo Scandurra, professore ordinario di urbanistica presso l'università «la Sapienza» di Roma. Direttore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, collaboratore de «il manifesto» e di numerose riviste scientifiche.
Ha scritto molti saggi sul tema della città e dello sviluppo sostenibile.

[130] L'etimologia di crisi deriva dal verbo greco *krino* = separare, cernere, riflettere, valutare, nell'uso comune ha assunto un'accezione negativa in quanto vuole significare un peggioramento di una situazione. Ma in una sfumatura positiva, in quanto un momento di crisi cioè di riflessione, di valutazione, di discernimento, può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire prossimo.
https://www.etimoitaliano.it/2011/03/etimologia-della-parola-crisi.html

[131] "*Concetto epocale che allude alla modernità in quanto segnata da una nuova qualità del tempo storico (tempo che stringe)*" - cit. da Koselleck "Introduzione a crisi. Per un nuovo lessico della modernità" - 2012 (1985)

[132] Quello dei *"camini accesi"* è una un sillogismo che verrà utilizzato in tutta Europa, ad esempio in Bulgaria si chiamano fuochi accesi e questo termine servirà ad identificare tutto il mondo delle collettività agrarie all'interno delle comunità, tribù, piccoli villaggi, che utilizzano l'uso civico sui domini collettivi.

per riscoprire una nuova governance dei territori, attraverso la loro salvaguardia, utilizzata per riprogettare un futuro per comunità di un territorio, che ormai a stento riesce a resistere e sopravvivere.

Istituzioni locali e territoriali, si sono governate per secoli, se non per millenni, con gli stessi principi e modelli normativi di cui la Elinor Ostrom, analizza e rileva le caratteristiche socio economiche, classificando schemi similari di auto normazione, che investono la gestione della maggior parte delle risorse collettive, dislocate in tutto il continente terrestre.

In Italia non parleremo però di: *eidos* o *zaniere* o di *caracol, zagrube*, *mir, baldios o montes vicinales*, queste esperienze collettive nel nostro paese, prendono il nome di *Comunanze, Comunelle, Vicinie, Partecipanze, Chiudende o Università Agrarie*…, ognuna nella differente forma amministrativa (aperte o chiuse) o di gestione come quella dei *masi*, tipiche del Trentino e che oggi possono essere riconfigurate all'interno di modello di struttura equivalente alle Aziende Agricole Familiari.

Non è un retaggio storico, ma l'Ente che tutela i diritti per conto di una popolazione intera, preservando il patrimonio contro l'aggressione dei poteri e degli interessi privati, dove la solidarietà diventa l'elemento più tangibile dell'interesse collettivo, esercita un ruolo essenziale e insostituibile.

Esso, garantisce la protezione, l'uso corretto e la valorizzazione del territorio, utilizzando le competenze tecniche e imprenditoriali della città, si fa promotore di eventi tematici e di informazione sul corretto sfruttamento del territorio, gestisce l'utilizzazione delle risorse, il taglio del legname, il pascolo e le concessioni venatorie, con in mente un unico scopo: la piena fruibilità e la difesa del territorio a vantaggio di tutta la comunità[133].

Queste istituzioni, sono al centro oggi del riferimento normativo italiano, attraverso il loro definitivo riconoscimento come diritti originali preesistenti allo Stato Unitario, degli abitanti di un determinato territorio.

Queste istituzioni, presenti in diversa forma in tutta la Comunità Europea, si inseriscono infatti nel sistema agro economico trattandosi di pascoli, boschi, seminativi e riserve d'acqua. I Domini Collettivi o le terre comuni in generale, sono la testimonianza di una storia vivente, con itinerari che possono tranquillamente farsi risalire a momenti assai precedenti alla modernità e che si perdono spesso in età assai remote.

---

[133] Da Comunanza Agraria Appenino Gualdese, https://www.appenninogualdese.com/18-domande-e-risposte/26-quali-sono-le-potenzialita-di-una-comunanza-agraria

Non è un legislatore che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati all'origine della loro costituzione. È vero, il contrario: legislatori, leggi italiane e internazionali, si sono mosse unicamente per sopprimerli o almeno per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese, che detta le regole economiche del mercato globale.

Di certo queste Istituzioni Collettive, potrebbero giocare un ruolo fondamentale (alcune di esse come i Masi in Trentino hanno portato a un modello di sviluppo di tipo eco/economico,[134] soprattutto per ciò che riguarda la difesa dell'Ambiente e del Territorio). La nuova tendenza della Politica Agricola Comunitaria (PAC), non ha ancora tenuto in considerazione strumenti ad hoc per i domini collettivi, nonostante la loro multifunzionalità e la loro valenza economica oltre la persistenza sul tutto il territorio. L'Europa vanta numerosi buoni esempi d'idee e politiche innovative ed è ora di ampliare il respiro e accelerare, intraprendendo le azioni decisive che ci consentano di far incamminare l'Europa sulla via della sostenibilità.

L'80% della produzione agricola europea, è sostenuta dalle piccole aziende agrarie, soprattutto di tipo familiare e ora più che mai, vista la gran fatica a sopravvivere di questo tipo di aziende, è necessario sostenere un'agricoltura diversificata e non è possibile sostenere un modello di sviluppo, dove finanziamenti economici collettivi, vadano a grandi multinazionali che sfruttano i territori per monoculture, che di fatto creano profitti solo ai soliti noti.

Oggi i beni a uso civico e collettivo, potrebbero essere la risposta a questo *mondo capovolto*[135]*,* i vecchi modelli tradizionali e il *racconto economico,* non reggono più la realtà dei fatti, soprattutto dopo la recente crisi economica internazionale.

È all'interno di questo quadro, che ho tentato di focalizzare la mia attenzione nello studio delle Comunanze Agrarie e delle altre similari forme di proprietà collettiva, come possibili anticorpi ai processi di depauperamento in atto.

Questa economicità custodita e insita nelle Istituzioni Collettive, va recuperata, alla luce dei nuovi studi economici sui costi ambientali[136], grazie ad essi, scopriamo che queste

---

[134] Il termine viene utilizzato dalla Prof.ssa Olimpia Gobbi nel suo intervento al Convegni Ascoli sui domini collettivi. Giugno 2019 Palazzo dei Capitani – Ascoli Piceno

[135] Ezio Scandurra, *"Il Mondo capovolto"*, febbraio 2018, https://comune-info.net/un-mondo-capovolto/

[136] Gli economisti statunitensi William D. Nordhaus e Paul M. Romer hanno vinto il Nobel per l'Economia 2018 per aver integrato i cambiamenti climatici e le innovazioni tecnologiche nelle analisi macroeconomiche a lungo termine. Il loro lavoro ha permesso di mettere a punto metodi per rispondere a una delle domande più pressanti del nostro tempo: "*Come favorire una crescita economica che sia allo stesso tempo durevole e sostenibile".*

risorse sono ricchezze infinite, se sapremo e riusciremo a salvaguardarle per noi e per le generazioni future.

Il concetto specifico delle istituzioni collettive, pensate come modello per conservare per le generazioni future, un patrimonio immenso non alienabile e che non possiamo distruggere definitivamente, per non mettere a repentaglio il futuro nostro e delle prossime generazioni, è sicuramente l'obiettivo più alto da raggiungere ed è la nuova sfida. In ambito giuridico, in controtendenza rispetto alle legislazioni del passato, per le Istituzioni Collettive per la prima volta in Italia, si sono aperti scenari di opportunità: la nuova legge sui domini collettivi va oltre uno schema tradizionale privatistico o pubblicistico, disegnando un modello, quello collettivo di straordinario valore.

Appare ora più chiara cosa siano le comunanze, le vicinie o le università, Harmut Rosa[137] conia per luoghi con queste caratteristiche, il concetto di "*luoghi di decelerazione*", termine riferito all'alienazione e all'accelerazione dei tempi moderni, luoghi indispensabili per riscoprire le nostre radici e per gettare le basi di un nuovo modo di intendere, sia l'economia, sia l'aggregazione sociale, che fa degli uomini, esseri privilegiati.

La l. 20 novembre 2017 n. 168 sui *"domini collettivi"*, ha affermato, per questi, l'aspetto di tutela, innestandovi due ulteriori combinazioni.

Da un lato, individua i domini collettivi come *"strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale"*; dall'altro sottolinea come il vincolo paesaggistico garantisca *"l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio"*.

L'opportunità ai fini di valorizzazione patrimoniale collettiva, potrebbe essere un'economia differente, come quella del turismo naturalistico, di un ripristino della naturalità dei luoghi alcuni seriamente compromessi dall'eccessivo sfruttamento dell'uomo. Questa soluzione, potrebbe essere ancora più rafforzata con un'opera di finanziamento ad hoc per i domini collettivi italiani e per il loro ripristino ove necessario, poiché istituzioni primarie sul territorio, che anche in base all'art. 118 della costituzione, potrebbe garantire quella vicinanza al territorio di appartenenza, cosi come richiamato dal testo costituzionale[138].

---

[137] Hartmut Rosa , *"Accelerazione e alienazione - Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità",* Piccola Biblioteca Einaudi

[138] Giacomo Nicolucci, *"La tutela paesaggistica degli assetti fondiari collettivi"*, http://www.federalismi.it

Altresì nell’evoluzione della Politica Agricola Europea, misure ad hoc, garantirebbero quella salvaguardia richiamata anche nella Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20 Ottobre 2000[139].

Attraverso questi riferimenti, alcune comunità tornano a mettere al centro dell’azione locale, la cura delle persone e la cura del paesaggio delle campagne montane, recuperando il mosaico dei saperi territoriali, che serve a ragionare in termini sistemici di flussi e cicli di materia e di energia (aria, acqua, suolo, energia), senza dimenticare le connessioni tra lavoro e reddito degli agricoltori, alimenti sani per i consumatori, bellezza del paesaggio per i turisti, luoghi di svago per gli abitanti, servizi ecosistemici per tutta la collettività.

A livello locale, negli ultimi anni, si sono sviluppate numerose iniziative in difesa del paesaggio e delle pratiche agricole tradizionali[140].

Nella Provincia di Monza-Brianza ad esempio, la più urbanizzata di Italia, sono nate azioni locali per la salvaguardia degli spazi verdi che, anche scontrandosi con gli interessi locali di sviluppo economico, hanno favorito l'inserimento di alcune zone agricole fra le Aree Agricole Strategiche, consentendo una maggiore tutela.

In Trentino Alto Adige è nata, nel 2009, l'iniziativa *"Alta Val di Non – Futuro sostenibile"* che promuove una gestione consapevole e responsabile del territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali.

L'iniziativa si propone di valorizzare, promuovere e sostenere la funzione sociale, ambientale ed economica dell'agricoltura, nel suo ruolo di tutela d’un territorio di montagna, rinomato per la propria bellezza e dalle caratteristiche paesaggistiche uniche.

In Friuli Venezia Giulia, il legame dell'uomo con il proprio territorio, è sfociato in un’iniziativa di proprietà collettiva finalizzata alla gestione del patrimonio forestale.

Circa il 75% del patrimonio forestale italiano, non è attivamente gestito.

---

[139]Art. 1: Definizioni ai fini della presente Convenzione:
A *"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;*
B “*Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;*
Art. 3: La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo
Art. 5: Ogni parte s’impegna a: riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

[140] Comunità Ambiente, *“La tutela del paesaggio in agricoltura. PAC ed esperienze regionali”* http://www.lamiaterravale.it/it/news/3-la-tutela-del-paesaggio-in-agricoltura-pac-ed-esperienze-regionali

In Friuli questo è stato ricondotto al fatto che buona parte del territorio forestale regionale è affidato ad enti pubblici.
Grazie alla gestione collettiva, 3 milioni di ettari di territorio forestale sono attivamente gestiti e sono stati creati 6 mila posti di lavoro, anche grazie allo sfruttamento dei contributi comunitari, previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.
Una buona pratica è quella del Consorzi Comunali e Parmensi di Borgo Val di Taro (Parma), che nelle proprietà collettive a uso civico, ha creato un'economia che ruota attorno alla raccolta dei funghi, gli unici in Europa ad aver ottenuto il marchio Igp.
Per favorire questa produzione spontanea, il Consorzio ha sperimentato tecniche di gestione forestale, basate sul ringiovanimento e diradamento del bosco, volte a instaurare il microclima idoneo alla nascita dei funghi.
Il materiale legnoso ricavato da questi interventi, oltre a seguire il mercato della legna da ardere, è trasformato in "*cippato*" che viene venduto, in ragione della sua resa energetica (quindi a un prezzo più alto rispetto alla vendita a peso).
Il risultato di queste economie collegate tra loro, si calcola in circa un milione di euro l'anno per i permessi di raccolta funghi, con circa 100 000 presenze, che vanno inoltre a influire sulle attività di ricezione turistica e in 70 000 euro l'anno per la vendita del cippato. La produzione energetica da biomasse forestali, può dunque essere un elemento di grande interesse nello sviluppo locale e delle imprese agricole e forestali ed è ambientalmente compatibile, se gestita in regimi di microfiliera; essa deve essere coordinata da una *"gestione forestale sostenibile certificata"*, che inizi da una preventiva valutazione della massa legnosa ritraibile localmente.
In ogni caso, vale la pena sottolineare ancora, l'importanza e la necessità di attuare politiche educative, che riguardino in via più complessiva il risparmio energetico e politiche economiche, che guardino con favore alla riqualificazione energetica, oltreché sismica degli edifici pubblici e privati.
Oltre al già citato CUM e da molti altri esempi, si evince che nonostante la tentata rimozione collettiva della proprietà collettiva e delle sue innumerevoli e diversificate istituzioni di governance, attraverso occhi più attenti è possibile individuare le valenze straordinarie delle proprietà collettive, veri e propri beni comuni che sono a differenza del credere comune, delle insperate risorse.
Queste attività sono a beneficio della valorizzazione dell'aspetto economico (e sociale) di alcune tradizioni agro-silvo-pastorali, come rilevate anche dal legislatore europeo, il sostegno alle:

> *«..attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale, rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile»*[141].

Come sottolineato in primo luogo, la rilevanza ambientale delle proprietà collettive è un aspetto fondamentale, visto che ancora oggi esse sono nella maggior parte integre, libere da speculazioni e dalla cementificazione.

La loro sopravvivenza non deriva solo dalla regolamentazione legislativa nel tempo (a partire dal 1927 fino al 1985 con la Legge Galasso prima e poi dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio 2004 e in seguito anche ribadito dalla 168/2017) ma soprattutto, essa è stata possibile grazie al contributo dato dalle comunità locali, che hanno provveduto alla gestione dei loro territori, espletando in molti casi quell'opera di difesa, realizzando dei veri e propri modelli di sostenibilità e di economia avanzata, che guarda al futuro e a modelli oggi scientificamente validati e dimostrabili.

Di certo questi interventi locali, sono gocce nel deserto e andrebbero supportati e difesi dai continui attacchi delle varie lobby, (è di ieri la notizia di come la Regione Veneto intende sottrarre circa 2.000 ettari di boschi al Parco della Lessina per affidarli alla lobby dei cacciatori, per non citare altri e innumerevoli casi[142]).

Altresì risulta doveroso difenderli dal pensiero unico del capitalismo e della globalizzazione, che cancella ogni diversità e ogni creatività, producendo desertificazione e spopolamento, oltre che perdita dell'identità culturale di intere civiltà (come quella appenninica centrale).

Dovremmo attivarci per frenare questo deterioramento, che muta radicalmente quello scenario di relazioni sociali ed economiche tipiche, che attraversa la specificità ambientale delle proprietà collettive, strettamente connessa con quella sociale ed economica.

Oggi ci accorgiamo, che non è la giusta direzione, lo sfruttamento in senso strettamente capitalistico di questa tipologia di bene comune e il riduzionismo già denunciato da

---

[141] Valeria Scavone, *"Attraverso i paesaggi rurali: Questioni e progetti di territorio"*, pag. 47

[142] Tratto da GreenReport - http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-regione-veneto-e-il-taglio-del-parco-della-lessinia-ecco-come-sono-andate-le-cose/

Bateson[143] è visibile, con i suoi effetti nefasti sul cambiamento climatico e la distruzione ambientale, che erode tutti i territori del nostro pianeta.
La natura non è illimitata e le risorse non sono infinite, nell'analisi dei fattori economici di trasformazione, ci accorgiamo che nel processo produttivo, non esistono solo i due attori tipici sempre in lotta tra di loro come il capitale e il lavoro ma ne esiste un terzo: la natura che fino ad oggi è stato silenziosa ma che oggi fa sentire prepotentemente e urgentemente la sua voce.
Nonostante già il rapporto Brundtland del 1988,[144] denunciasse le problematiche planetarie rispetto allo sviluppo sostenibile, gli egoismi dei paesi occidentali prevalsero e si continuò per decenni un nuovo ciclo di crescita, che oggi drammaticamente sfocia in una crisi ambientale, alla quale si è abbinata dopo il 2008 una crisi economico-finanziaria senza precedenti nella storia.

> *«L'idea di una crescita illimitata della produzione e del consumo, senza cura della riproduzione delle loro basi naturali è un delirio di onnipotenza, una malattia mentale che gli uomini hanno contratto solo di recente. «»*[145]

L'era dello sviluppo inteso come crescita illimitata, non è più chiaramente sostenibile, anche se c'è stato negli ultimi decenni, un movimento politico trasversale a livello mondiale formato da sinistra a destra che l'ha energicamente, ostentatamente e ermeticamente sostenuto.
E' urgente trovare nuovi modi di fare economia, fondati sulla storica conoscenza dei fenomeni uniti alla complessità del vivente e questo modello ci è chiaramente esposto dagli statuti delle Istituzioni, che governano la proprietà collettiva negli usi civici e nei domini antichi, che distribuivano le terre seguendo criteri di ben più ampie vedute.
Ce lo dimostra la Ostrom nei suoi studi e lo verifichiamo in quei territori, dove le antiche regole di gestione attualizzate mostrano una redistribuzione più eterogenea delle risorse e lo apprendiamo, soprattutto in quei territori dove l'integrazione sociale, come nel caso del CUM, diventa strumento principale per la gestione delle risorse.

---

[143] Gregory Bateson è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi.
[144] Il rapporto Brundtland (*Our Common Future*) è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.
[145] Alberto Bevilacqua*, "Miseria dello Sviluppo"*, Ed. Laterza 2009

Altre recenti teorie economiche come la *"Decrescita"* o il *"Doposviluppo"* già citate, oltre ad Albert Hirschman[146] che nel suo modello di "*sviluppo squilibrato",* elaborato negli anni 60, dimostra come attraverso la connessione (costellazione) dei linkage, a valle a e a monte dei territori, si possa riequilibrare la funzionalità di luoghi e territori, connettendoli e riattivando quei flussi sociali, demografici e intrisi di multiattività, che sono patrimonio di un passato storico ben evidenziato da alcuni storici, come nel magnifico lavoro di Augusto Ciuffetti: *"Appennino. Economie, culture e spazi sociali dal Medioevo all'età contemporanea "* .

Applicare questo esempio di referimenti storici e culturali, cambierebbe la visione prospettica sul futuro del nostro paese e in gran parte del mondo.

Molte scenari cambierebbero, se tutte le proprietà collettive fossero gestite con la saggezza e l'impegno delle: Comunanze, Vicinie, Partecipanze… ma anche come degli Eidos, Zaniere oppure delle Zadrughe, Obshchine, Baldios o Obéinye.

Queste istituzioni rappresentano nella loro diversità, i mille modi e non l'unico modello, di come l'uomo oggi possa rapportarsi al proprio ambiente.

Solo l'impegno nella difesa e nel sostegno delle comunità locali, ove esse sono presenti ma anche dove esse si stanno disciogliendo, ricostruendone la loro capacità di prendersi cura del territorio che gli appartiene, può ridare centralità, alle aree oggi depresse.

In alcuni luoghi come quelli del nostro Appennino, tutto ciò ora non è solo assolutamente urgente ma può rappresentare un nuovo modello di connettività sociale ed economica, che può frenare la desertificazione di luoghi, che seppur subendo le trasformazioni ambientale e naturali, inevitabili, come quelle dovute a cause naturali: i terremoti; rappresentano territori che oggi, sono le più preziose risorse di cui un paese come il nostro, può possedere.

La recente legge 168/2017, insieme alle altre, sono strumenti giuridicamente validi e attuabili, per frenare e magari invertire la rotta, riaffidando alle comunità locali la gestione di un patrimonio così ricco e prezioso.

Di certo, per alcuni sono vincoli, soprattutto per chi non ama questi vincoli e li denuncia come un freno alla crescita ma se partiamo da un lessico comune, crescita economica e sviluppo sociale sono due termini in antitesi tra di loro, infatti la crescita economica può configurarsi anche per un solo soggetto o individuo, mentre lo sviluppo sociale non può che intrecciarsi con le giuste aspirazioni di una collettività.

---

[146] Albert Otto Hirschman è stato un economista tedesco, autore di diversi libri di economia politica

Sicuramente il rispetto delle regole, deve avvenire da parte dei soggetti incaricati di svolgere questa opera di difesa e di protezione, essa è fondamentale, soprattutto in quelle amministrazioni che con un bilancio separato da quello dell'ente pubblico, dovrebbero amministrare, inseguendo il benessere della collettività.
Purtroppo oggi molte volte il benessere collettivo viene sacrificato per interessi personali. Spero con questo mio elaborato, di avere connesso alcuni elementi utili per una riflessione sulla proprietà collettiva di aver in parte e solo in piccola parte analizzato questo tipo di organizzazione che ha aspetti molteplici e diversificati.
La mia sola intenzione era riflettere a gran voce, su queste attualissime tematiche, affinché la molteplicità dei soggetti interessati a questo tipo di argomento, possano aprire un dibattito più ampio. . Un dibattito che partendo dal rispetto della nostra Costituzione, sviluppi quel percorso già in parte avviato e molto osteggiato della difesa dei beni comuni, partendo innanzitutto dagli usi civici che rientrano nel dibattito giuridico, politico, sociologico, economico, antropologico e storico, in maniera così multidisciplinare che sembra racchiudere in questa tematica gran parte dello sviluppo futuro della nostra umanità. Le generazioni future chiedono a gran voce che i governi si occupino di queste problematiche così empie di significato per la loro sopravvivenza e la conservazione di un pianeta, la politica dovrà necessariamente affrontare queste questioni, se non vuole perdere contatto con la realtà che ci circonda. Una regolazione dal basso come relazione tra Stato e abitanti di un luogo, oltre che a una forma di democrazia moderna vicina al territorio oggi appare necessaria per superare la crisi attraverso un lessico comune di cui tutti gli attori dovrebbero assumere la capacità di trasformazione sociale come atto necessario alla sopravvivenza di alcuni luoghi, come nel caso dei nostri monti, ancora capaci di sostenere l'affascinante bellezza del nostro paesaggio.
Ascoltare le esigenze degli abitanti che sebbene con estrema difficoltà vogliono restare, può e deve portare a soluzioni che avvicinano la democrazia al senso di cittadinanza e tutto ciò è trasformato in valori e principi che si trovano all'interno degli statuti di queste antiche istituzioni che per secoli hanno governato il territorio prima che l'attacco della globalizzazione e del liberismo capitalistico li ha portati a divenire prede succulente per multinazionali e interessi di appropriazione indebita che causa desertificazione sociale, territoriale e umana.

> *«Ci siamo accaparrati [...] una quota assolutamente sproporzionata dei beni e dei traffici mondiali e la nostra pretesa di essere lasciati in pace a godere di possedimenti vasti e splendidi, acquisiti principalmente con la violenza, mantenuti in gran parte con la forza, in molti casi sembra agli altri più irragionevole che a noi».*
> (discorso al parlamento inglese, prima della I° guerra mondiale).
> Winston Churchill

Appendice[147]

Germania[148]

La Germania è stata fondata nel 1871.

Per convincere gli stati autonomi, la Prussia, la Baviera, la Sassonia e molti altri che dovevano farne parte, fu necessario lasciare loro molte funzioni amministrative con una notevole influenza sulla politica nazionale.

Questo ordinamento federale della Germania è stato interrotto solo dallo stato rigidamente centralista dei nazionalsocialisti tra il 1933 e il 1945.

I 16 Länder, nella loro forma attuale, sono stati fondati per lo più dopo il 1945, tenendo in parte conto delle vecchie affinità di popolazioni e dei confini storici.

Prima della riunificazione dei due stati tedeschi nel 1990, la DDR (l'ex-Germania dell'est) era formata da 5 regioni, la Repubblica Federale (la Germania dell'ovest) aveva 10 regioni. Berlino (oggi la sedicesima regione) era spaccata in due tra Berlino-est e Berlino-ovest.

I 16 Länder sono molto diversi tra di loro, per quanto riguarda superficie, numero di abitanti, risorse economiche e geografiche.

---

[147] Tutte le informazioni sono state prese da Massimo Guidetti, Paul H. Stahl, *Il Sangue e la terra: comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa ...*- ed. Jaka Book 1979, oltre che dalle relazioni presenti nella bibliografia del sito ASBUC – Demanio Collettivo - Simposio Internazionale "Comunità di Villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa", Pieve di Cadore, settembre 1986. https://www.demaniocivico.it/wiki/usi-civici-nel-mondo

[148] Angelo Viscovich – da Vicinia n.11 – 2006 - *"La Vicìnia" L'europa riscopre i "Diritti Territoriali"* - La differenziazione fra gli ordinamenti territoriali non è in contraddizione con la ragionevolezza. http://www.friul.net/articui_vicinia.php?id=178

Ci sono delle regioni economicamente più forti e ricche rispetto ad altre, in alcune regioni la disoccupazione è bassa, in altre è altissima, una crisi in un settore industriale può colpire duramente una regione, ma non le altre.

Tutto questo crea squilibri tra le regioni e può influenzare il livello di vita dei loro abitanti. Ma la costituzione della Germania dice esplicitamente che il Governo nazionale, deve garantire l'omogeneizzazione delle condizioni di vita nelle varie parti della Germania. Per questo, ogni anno, secondo una chiave di distribuzione prestabilita (ma piuttosto complicata), le regioni più ricche devono aiutare economicamente quelle più deboli. Il federalismo non può vivere senza la solidarietà e questo è uno dei motivi per cui il federalismo in Germania, nonostante molti inevitabili problemi, funziona abbastanza bene ed è accettato da tutti.

La terra comune non è molto diffusa in Germania ed è costituita principalmente da prati permanenti, parte della terra comune è assegnata alle aziende.

L'altra parte è registrata in unità di terra comuni (non identificate nel set di dati FSS).

Le statistiche sulle terre comuni non sono riportate nel rapporto metodologico nazionale. La terra comune appartenente alle cooperative di pascoli alpini in Baviera non è inclusa, la Germania, come già detto, ha una struttura statuale federale, si nota pertanto che nel modello tedesco gli ordinamenti territoriali, anteriori all'unificazione legislativa dello Stato centrale, conservano un'efficacia non irrilevante[149].

In Germania quindi restano in vigore ordinamenti territoriali distinti.

Situazioni analoghe, sono tutte quelle in cui si verifica, che in un ordinamento statuale, alcune materie o qualche principio appartenente al diritto privato trovano, disciplina differenziata o per essere stata conservata efficacia a norme preesistenti (diritti storici) o perché è stata attribuita potestà legislativa a soggetti decentrati competenti (diritti regionali) diversi dallo Stato centrale.

[149]F. Palermo e J. Woelk, "*Germania*", , Il Mulino 2004, collana "Si governano così".

Irlanda[150]

L'Irlanda ha circa 6,9 milioni di ettari di terra, di cui circa il 64%, ovvero 4,44 milioni di ettari, adatti all'agricoltura. Si stima che 745.456 ettari, ovvero il 10% della superficie totale, siano utilizzati per la silvicoltura. Uso attuale della terra: prati per la coltivazione erbacea è la coltura dominante, che rappresenta l'80% della terra utilizzabile, il che probabilmente spiega la reputazione dell'Irlanda come il "Paese dalle 40 sfumature di verde". Circa il 10% della terra viene utilizzata per la coltivazione di seminativi, prevalentemente grano, orzo e avena. In termini semplici, le leggi del vantaggio comparato dovrebbero garantire che i terreni irlandesi vengano impiegati nelle imprese che generano il miglior rendimento. Tuttavia, la struttura e il livello di attività nelle aziende agricole irlandesi sono spesso un'eredità di cambiamenti politici, sia in Irlanda che, da quando siamo entrati nella CEE nel 1973, in Europa. Anche le singole aziende agricole riflettono il passato.

Tra il 1700 e il 1900, i terreni agricoli in Irlanda furono controllati esclusivamente dai proprietari, nel 1780, 5.000 famiglie di proprietari terrieri possedevano oltre il 95% di tutta la terra produttiva. Nei 30 anni successivi alla Grande Carestia dell'Irlanda nel 1847, determinate campagne costrinsero una serie di Atti della Terra che culminarono nel 1903 con il *"Wyndham Act"*, che consentì alla maggior parte degli inquilini irlandesi di acquistare le loro proprietà dai loro proprietari con l'assistenza del governo britannico. Ciò portò a un cambiamento radicale nella proprietà terriera: a distanza di anni dagli Atti della Terra, la maggior parte della terra era di proprietà dei suoi ex inquilini. Ad esempio, i documenti mostrano che nel 1916, il 64% delle aziende agricole in Irlanda erano occupate dai proprietari rispetto al 3% nel 1870. I lettori in Irlanda possono utilizzare la loro biblioteca locale per accedere a informazioni più dettagliate su questo importante periodo dell'agricoltura e della cultura irlandese storia.

Altrettanto significativo fu il *"Land Act"* del 1923, che istituì la *"Land Commission"*, la cui funzione era quella di trasferire la proprietà delle restanti grandi proprietà ai piccoli proprietari. La stragrande maggioranza delle aziende agricole in Irlanda oggi sono gestite come aziende agricole a conduzione familiare, con la terra generalmente passata da una generazione all'altra tramite eredità. Solo una piccola parte della terra viene messa in vendita sul mercato aperto ogni anno - appena lo 0,3% nel 2011[151].

[150] Michel Martin*, "Common Land Ireland"*, https://michaelmartyn.ie/commonage/
[151] Irish Farmers Journal , 3 marzo 2012 Vol 65, n. 10

Questo tasso di mobilità terrestre è di gran lunga inferiore rispetto ad alcuni dei nostri paesi concorrenti, come la Nuova Zelanda e costituisce un vincolo all'espansione per ambiziosi agricoltori irlandesi. L'affitto di terreni con contratti di locazione di 11 mesi è molto comune ed è la principale strada da scalare per la maggior parte degli agricoltori.
Il più recente sondaggio sulle strutture agricole è stato nel 2007, si stima che 43.000 agricoltori, o un terzo del totale, abbiano affittato alcuni terreni.
Una scoperta significativa del censimento dell'agricoltura del 2010 tenuto dal CSO[152] è stata che l'8,5% delle terre agricole dell'Irlanda è una terra "comune".
Questa è una terra che ha più proprietari che hanno il diritto di pascolare la proprietà.
La maggior parte dei comuni sono situati sui pendii delle montagne o sulle paludi e secondo l'analisi del CSO, un notevole 27% delle terre agricole è detenuto in questo modo. I dati per gli anni di riferimento FSS precedenti al 2010 hanno sempre escluso i terreni comuni. I dati sui terreni comuni per l'FSS effettuati nel 2010 e nel 2013, nonché la stima per l'FSS 2007, si basano sulla stessa metodologia: le aree comuni sono state raggruppate a livello delle regioni . Dai dati rilevati in Irlanda nel 2010 e nel 2013, la terra comune è sempre prateria permanente - pascoli grossolani.
Le stime di 421 041 ettari per il 2007, 422 415 ettari per il 2010 e 423 020 ettari per il 2013 sono state ottenute dal ministero dell'agricoltura (DAFM) .
Questi dati sono i dati più accurati nello stato per il *"commonage"* dichiarato e seguono una revisione di un anno intrapresa da DAFM di tutti i terreni comuni dichiarati in Irlanda. Questa revisione completa ha comportato l'esclusione di tutte le caratteristiche non ammissibili come macchia, roccia, strade, foreste, ecc.
Le informazioni contenute in terreni demaniali sono la superficie totale ammissibile di tutti commonages dichiarate ai fini di tutti i regimi area-based che operano in Irlanda.

[152] C.S.O Ufficio centrale di statistica è l'agenzia statistica responsabile della raccolta di "informazioni relative ad attività e condizioni economiche, sociali e generali" in Irlanda, in particolare il censimento nazionale che si tiene ogni cinque anni.

Grecia[153]

Le terre comuni sono state incluse per la prima volta nel 2010.

Nel 2010 e nel 2013, la Grecia ha registrato tutte le terre comuni sotto forma di 51 record a livello regionale, che rappresentano le 51 regioni NUTS 3 del paese.

La terra comune in Grecia consiste solo di prati permanenti - pascoli grezzi, usati come pascolo per bovini, ovini e caprini. Nel 2010, i corrispondenti statistici nei comuni, in collaborazione con il personale degli uffici statistici regionali ELSTAT, hanno compilato i questionari a livello di dipartimento comunale.

Dai dati emersi da questa indagine l'area erbosa permanente raccolta con questo sondaggio comune sul territorio è stata confrontata con i dati dell'indagine statistica agricola annuale. Nonostante i dati dell'indagine statistica annuale erano disponibili come aggregazioni di aree a pascolo e non erano suddivisi per tipo di prato, stato di possesso o se fossero utilizzati per il pascolo è stato messo in evidenza che il terreno agricolo comune utilizzato era di 1 699 580 ettari nel 2010 e 1 475 268 ettari nel 2013 (una riduzione del 13%). Mentre la riduzione complessiva delle terre comuni è parzialmente giustificata dalla riduzione delle unità di bestiame, questa modifica metodologica potrebbe anche avere un'influenza parziale sulla riduzione delle terre comuni segnalata tra gli anni dal 2010 al 2013.

[153] Relazione della prof.ssa Sofia Descalopouloa Capetanakis, "*Forme di proprietà collettiva e organizzazione familiare nel massiccio di Aroania (Peloponneso XIX e XX secolo);*

Bulgaria[154]

L'istituzione più importante della società tradizionale bulgara era lo "*zadruga*", una famiglia allargata mediamente composta dalle dieci alle venti piccole famiglie, imparentate con il sangue, che vivevano e lavoravano insieme, possedevano proprietà congiuntamente e riconoscevano l'autorità di un unico patriarca.

La famiglia allargata comprendeva più spesso quattro generazioni di uomini, le mogli che quegli uomini portavano in casa attraverso il matrimonio e i figli che producevano attraverso quei matrimoni.

Nessun membro dello zadruga aveva beni personali diversi dai vestiti o dalle doti delle donne. La società bulgara tradizionale era fortemente patriarcale.

Il capo zadruga, era considerato il più saggio perché aveva vissuto più a lungo e le sue funzioni includevano: la gestione dell'acquisto e della vendita di tutta la proprietà della famiglia; la divisione del lavoro tra i membri della zadruga; e la soluzione delle controversie personali tra i membri della comunità così costituita.

Prima del ventesimo secolo, molti villaggi erano formati come unioni di zadrughe, la più grande di questa organizzazione familiare allargate in Bulgaria, iniziò a sciogliersi negli anni 40 del XIX secolo, quando l'impero ottomano istituì nuove leggi sull'eredità che non tenevano conto dei modelli di proprietà zadruga.

La rottura dello zadruga si è accelerata dopo che la Bulgaria ha ottenuto la sua indipendenza e ha iniziato a istituire leggi in stile occidentale, che conferivano alle donne, pari diritti di eredità, anche se in molte parti della Bulgaria le donne non hanno iniziato a chiedere la loro eredità legale fino al XX secolo.

La disintegrazione delle grandi aziende familiari portò gradualmente all'impoverimento dei contadini quando la proprietà terriera divenne più frammentata e dispersa con ogni generazione. Ci sono oltre 1,3 milioni di ettari di pascoli permanenti, meri (pascoli comuni) e prati in Bulgaria e più della metà di questi sono di alto valore naturale, i pascoli, i meri e i prati nella Bulgaria sono circa 0,6 milioni di ettari.

Sono habitat di numerose specie rare e l'alto valore naturale dei pascoli è oggi il risultato di un uso comune secolare da parte degli abitanti degli insediamenti rurali per il pascolo e l'alimentazione del loro bestiame nel rispetto delle chiare regole di governance. Le principali minacce per i preziosi habitat delle praterie sono legate al

---

[154] Massimo Guidetti, Paul H. Stahl - "*Il Sangue e la terra: comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa ..*".- ed. Jaka Book 1979

cessare il pascolo e / o la falciatura, che portano a scrostare la crescita eccessiva e la perdita di biodiversità e servizi ecosistemici, nonché un'importante risorsa alimentare per gli allevamenti. All'altra estremità dello spettro c'è la completa distruzione degli habitat delle praterie arando e convertendoli in terreni coltivabili, specialmente nelle zone di pianura. Nel precedente censimento del 2003, così come nelle indagini campione del 2005 e 2007, i dati sui domini collettivi non sono stati raccolti.

I terreni comuni in Bulgaria sono stati inclusi per la prima volta nel censimento del 2010 e poi nel 2013 sotto forma di 264 unità terrestri comuni a livello comunale, cioè unità amministrative locali 1 (LAU 1).

Nel 2010, le informazioni sui terreni comuni sono state ottenute da diverse amministrazioni, che hanno gestito 858 563 ettari di terreni agricoli comuni utilizzati:

- 264 amministrazioni comunali per il Fondo fondiario comunale - 599 141 ettari.
- Fondo fondiario del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari - 90 467 ettari.
- Agenzia forestale esecutiva per aree forestali non piantate e autorizzate al pascolo - 168 995 ettari.

Secondo il censimento del 2010, 191000 aziende hanno utilizzato collettivamente un'area comune per il pascolo degli animali in Bulgaria.

Rispetto all'indagine del 2010, l'area delle terre comuni è rimasta praticamente stabile.

Si prevede che le terre comuni diminuiranno in futuro poiché sono in corso misure amministrative per allocare terreni comuni alle aziende con animali per uso individuale.

Spagna[155]

Di particolare interesse la situazione in Spagna.

La Costituzione spagnola del 1978 assegna alla competenza esclusiva dello Stato la materia della legislazione civile (art.149,1,8°).

Ma la conservazione, la modificazione e lo sviluppo, dei diritti civili, *"forales"* o speciali, *"allì donde existan"*, viene assegnata alle Comunità autonome.

La ragione per cui sono sopravvissuti in parte della Spagna (Catalogna in particolare) ordinamenti territoriali distinti, a disciplina di materie civilistiche estese, risiede interamente nella storia dei diritti "forales" (regionali) che riguardano tanto il diritto civile che quello pubblico, essi sono di competenza dello Stato ma spetta alle Comunità autonome la loro conservazione e il loro sviluppo.

La Spagna, di tradizione pluralistica dai tempi di Filippo V, oggi si divide in territori di diritto comune e territori con un diritto civile particolare.

La diversificazione poggia su dati di carattere storico: sulle ragioni che portarono le terre di tradizioni forales "*a repudiar la uniformidad juridico-privada predicada por el movimento codificado*r".

Analizzando il diritto europeo si constatata come questo si astenga dall'intervenire proprio sulla disciplina della proprietà immobiliare, settore in cui i contenuti tra i vari ordinamenti territoriali sono particolarmente eterogenei.

Secondo la legge vigente del novembre 1980, i montes vicinales sono quei terreni di natura speciale che, indipendentemente dalla loro origine e dal loro destino, appartengono a gruppi vicinali, come gruppi sociali e non come entità amministrative, la cui titolarità dominicale corrisponde, senza assegnazione di quote, agli abitanti che costituiscono in modo continuativo il gruppo comunitario in questione, e vengono utilizzati collettivamente, secondo la consuetudine, dai membri di quelle in qualità di vicini - e qui la Legge usa un arcaismo locale (casa aperta con fuochi), da connettersi strettamente con il termine *"camini accesi"* che contraddistingue il nome delle tipiche comunanze appenniniche.

Questo concetto legale secondo cui si devono intendere i *montes vecinales*, definisce un'insolita figura giuridica di proprietà rurale, di fronte ad un tipo di istituzione

---

[155] traduzione della sintesi della relazione presso convegno a Trento sui domini collettivi "*Mas Vecinales Comunitari in Spagna"* di Raul Hocanegra Sierra, Università di Oviedo - relazione del prof. R. Bocanegra Sierra, "*I "montes vecinales" comunitari in Spagna";*

completamente diversa da quella che si è soliti incontrare nei repertorio delle istituzioni pubbliche.

Il solo il riferimento allo sfruttamento collettivo, secondo la consuetudine sembra rinviare ad alcune modalità di pascolo, nascoste nelle pagine di trattati e manuali del Diritto civile e spiegate solitamente come rarità locali sopravvissute all'uniformazione del regime della proprietà operata dal Codice civile.

José-Miguel Lana Berasai[156] studia lo sviluppo dei beni comuni nel bacino dell'Ebro (Navarra, Spagna) nel periodo dal XV al XX secolo e rileva anche lui che in Spagna come in altre zone, i beni comuni sopravvissero a molte importanti trasformazioni, specialmente dal XVIII secolo in poi, tuttavia l'autore sottolinea che ciò non è accaduto senza modifiche significative.

Tra l'altro, la nozione stessa di comunità ha cambiato il suo significato: dall'equilibrio all'equità.

- Se durante l'anno di produzione agricola, il proprietario affitta o assegna liberamente tutta o parte del terreno a una singola azienda, la parte trasferita / in leasing viene assegnata all'azienda che lavora individualmente questa terra.
- Nel caso di terreni comuni utilizzati congiuntamente da più aziende, poiché non è possibile assegnare una sezione specifica a ciascun agricoltore, il terreno comune è considerato un'unità separata e tutto il terreno (senza il bestiame al pascolo) è conteggiato in quello unità.

L'autorità comunale o locale pertinente (stato, comunità autonoma, comunità di quartiere, parrocchia, ecc.) è elencata come proprietario dell'unità.

Nel 2010 FSS c'erano 4 696 unità di terra comuni che coprivano 4 205 593 ettari di superficie totale, di cui 1 727 617 ettari erano terre comuni, mentre nel FSS del 2013 c'erano 3 803 unità di terra comuni che coprivano una superficie totale di 3 511 487 ettari, di cui 1 605 369 ettari erano UAA (terre comuni).

Le unità di terra comuni in Spagna di solito registrano prati permanenti (usati come pascolo per il bestiame), ma anche terreni arabili , colture permanenti e terreni che non fanno parte della superficie agricola utilizzata come la zona boschiva e altre terre.

Nella maggior parte dei casi, i seminativi e le colture permanenti non sono considerati parte dei terreni comuni.

[156] Professore associato di Storia economica, Università pubblica di Navarra

Francia[157]

Nella situazione francese, la terra comune è stata integrata per la prima volta nel FSS nel 2010. È principalmente formata da pascoli in cui gli allevatori di erbivori possono inviare bestiame per un periodo durante l'anno.

I terreni comuni sono stati gestiti da vari tipi di organizzazioni (unità) che sono state pagate dagli allevatori per il servizio, hanno compilato le dichiarazioni per l' agricoltura comune e hanno ricevuto sussidi di politica PAC sui pascoli e restituito tali sussidi agli allevatori in proporzione al numero di animali inviati all'unità di terra comune e alla durata del periodo di pascolo. Nel 2010 c'erano 1 410 unità di terra comuni che gestivano e fornivano terreni comuni che coprivano 749 492 ettari di SAU, di cui il 99,6% era costituito da prati e prati permanenti. Allo stesso modo, nel 2013 c'erano 1 272 unità di terra comune che forniscono terreni comuni che coprono 675 128 ettari di SAU, di cui il 99,2% era costituito da prati e prati permanenti. Pertanto, nel 2013, il numero di unità di terra comuni e gli UAA utilizzati da queste unità sono diminuiti del 10% rispetto al 2010.

La legislazione francese – Legge sullo sviluppo pastorale n ° 72-12 del 3 gennaio 1972 JORF del 6 gennaio 1972 – promuove l'accorpamento delle proprietà abbandonate attraverso l'*"Association foncière pastorale"* (AFP)[158] e i "*Groupements pastoraux"*, garantendo anche l'apporto delle associazioni di produttori. Gli AFP individuano tre strumenti d'azione:

- i **gruppi pastorali** – raggruppamento di agricoltori – pastori di pascoli estivi
- le **associazioni fondiarie pastorali** – raggruppamento di proprietari terrieri
- le **convenzioni pascoli perenni** (specifico tipo di contratto di locazione pastorale per lo sfruttamento dei pascoli)

---

[157] Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/02/13/associazione-fondiaria-strumento-per-la-gestione-del-frazionamento-fondiario/

[158] AFP è un gruppo di proprietari terrieri (privati o pubblici) formati su un perimetro agro-pastorale e incidentale delle foreste, con l'obiettivo di assicurare o assicurare lo sviluppo e la gestione dei fondi incluso nel perimetro stabilito.

Lo scopo principale dell'associazione fondiaria è la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere connesse, decise dalla commissione di pianificazione comunale o intercomunale. Le associazioni di consolidamento fondiario sono istituzioni pubbliche di natura amministrativa e pertanto rientrano nella giustizia amministrativa.
In Francia l'elemento di forza che ha permesso la diffusione dell'associazione fondiaria, in particolare nei contesti Alpini caratterizzati da pericolose dinamiche di spopolamento e di elevato frazionamento fondiario, è stata la possibilità delle amministrazioni comunali di imporre la gestione dei territori per mantenere il decoro del paesaggio e per garantire la sicurezza del paese, ad esempio rispettando le norme anti incendio, prevenendo le possibili cause dei dissesti idrogeologici o altri pericoli che possono derivare dall'incuria del territorio.
In questo caso i soggetti che non aderiscono devono comunque impegnarsi a gestire in modo autonomo il terreno di loro proprietà.
Nei confronti dei terreni di cui i proprietari non manifestano la loro titolarità il comune provvede a gestirne nel modo migliore la superficie, facendosi garante che nessuno possa usucapire la proprietà.

Croazia[159]

L'uso della terra comune è una pratica frequente in Croazia.

Tuttavia, la terra comune è stata inclusa nell'FSS solo dal 2010.

Nel 2010 e nel 2013, la terra comune è stata assegnata agli agricoltori sulla base di un modello, poiché gli agricoltori di solito hanno problemi a stimare la quota di terra comune che stanno effettivamente utilizzando.

Per il calcolo del modello, era necessario il numero di animali che pascolavano la terra comune e il numero di mesi in cui gli animali pascolavano la terra comune (erano entrambi inclusi nel questionario).

Nel 2013, oltre alla terra comune stimata attraverso il modello 2010, la Croazia includeva aree di terra comuni (aree di pascolo ruvido) ottenute da fonti amministrative, sotto forma di 14 registri regionali. Per il 2010 e gli anni dell'indagine precedenti, non è possibile identificare terreni comuni nei dati, mentre nel 2013, è stato possibile identificare solo la terra comune nei registri regionali.

Rispetto all'indagine del 2010, quando il totale dei terreni comuni stimati in base al modello rappresentava 160 000 ettari, nell'FSS 2013, i 278 891 ettari aggiuntivi da fonti amministrative, hanno aumentato il terreno comune totale a 438 891 ettari.

Pertanto, un aumento calcolato del 174% o 278 891 ettari nel corso degli anni sarebbe ovviamente determinato dal cambiamento della metodologia piuttosto che dall'aumento della terra comune.

[159] relazione del prof. N. Pavkovic, "*Le caratteristiche della proprietà collettiva tradizionale nella Jugoslavia contemporanea";*

Ungheria[160]

La comunità familiare, una delle più antiche e originali forme della vita nazionale slava, si basa sullo stesso principio della gestione comune della terra su cui si basa la comunità di villaggio, ma con la differenza che non tutto il villaggio, ma gli abitanti di una casa, uniti dalla consanguineità o dall'affinità, con a capo un "*vladyka*" o "*gazda*", per sangue oppure eletto per accordo comune, hanno lo stesso diritto su tutta la proprietà mobile ed immobile che appartiene alla casa, e la gestiscono in comune.

La comunità familiare, esprime quasi con le stesse parole delle più tarde leggi slave meridionali, si è conservata fino alla nostra epoca solo presso popoli slavi.

È nota con molte particolarità l'esistenza della zadruga negli slavi meridionali, è meno nota l'esistenza della zadruga, nell'Ungheria settentrionale, tra il Danubio e i Carpazi, tra gli sloveni ed i ruteni.

Le terre comuni, sono chiamate *"obéiny"*, si trovano anche in Slovacchia e in Rutenia; l'utile che ne deriva, e gli obblighi comuni, ed anche le affinità antiche o recenti, creano quella forte unione per cui il villaggio diviene un tutto unico (più facilmente là dove è sorto da un "*rod*" o stirpe familiare), alla cui testa è lo "*starosta*" (presso i ruteni) o il "*rychtàr*" (presso gli slovacchi).

Gli obblighi comuni possono essere o legami di tutto il villaggio verso una terza persona, ad esempio in precedenza verso il nobile o le imposte; oppure possono essere altre circostanze meno rilevanti che si decidono in comune.

La mano *"ruka"* o garanzia comune, che troviamo negli slavi occidentali, e le cui tracce si trovano anche in Ungheria appartiene anche essa agli obblighi comuni del villaggio.

In Ungheria i terreni comuni sono stati inclusi per la prima volta nel 2010 e sono stati suddivisi in:

- I dati sui terreni comuni utilizzati esclusivamente da un'unica azienda agricola sono stati inclusi nel terreno delle aziende agricole che utilizzano il terreno comune e non possono essere identificati nel set di dati.

- I dati sui terreni comuni utilizzati da diverse aziende agricole sono stati raccolti con un questionario semplificato da governi municipali locali, istituzioni

[160] Massimo Guidetti, Paul H. Stahl, *"Il Sangue e la terra: comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa"*

educative e sociali, parchi di governi municipali, Ministero della Difesa, ferrovia ungherese, Organizzazione nazionale di gestione del fondo fondiario e parrocchie.

I dati sui terreni comuni sono stati aggregati e sono stati incrociati i dati nel 2010 e 2013, che rappresentano i terreni comuni aggregati a livello regionale.
In totale, nel 2010, sono stati censiti 73 975 ettari di terreno comune registrati come prati e prati permanenti - pascoli grossolani, nel 2013 è stata registrata una diminuzione del 9% nella terra comune, con un totale di 67 228 ettari di terra comune.
Le unità di terra comuni registrano anche la silvicoltura e / o l'area agricola non utilizzata, ma la terra comune è considerata solo prati, prati permanenti e pascoli grossolani.

Austria[161]

Il godimento comunitario di prati, boschi e pascoli portò già nel Medioevo alla necessità di prime regole e in seguito al formarsi di diritti d'uso, diritti di coazione e forme comunitarie. Queste comunità potevano coincidere con la forma (più tarda) del Comune, o potevano formarsi anche propri gruppi d'interesse, gruppi di vicinato, cooperative, corporazioni, ecc., tutti oggi designati unitariamente come "comunità agricole". La necessità di regolamentazioni, riguardo alla consistenza e all'ampiezza dei godimenti si rafforzò per l'introduzione dei catasti (con scopi fiscali e di rilevazione) e dei libri fondiari, per il passaggio dallo stato assolutistico alla monarchia costituzionale per il cosiddetto sgravio fondiario e per la nuova regolamentazione del diritto comunale.

L'attribuzione dei diritti dì godimento avviene nel Vorarlberg (zona di insediamento alemanna come la Svizzera) secondo il principio dì personalità (appartenenza alla comunità per discendente/za), in Tirolo e nella restante Austria (zona di insediamento bavarese) secondo il principio di territorialità (vincolo del godimento.

Nel 1979 esistevano In Austria 5.668 comunità agricole, di cui il 32% solo in Tirolo, cioè 1.805 comunità (nel Vorarlberg erano 577).

11 numero delle comunità agricole in Austria diminuisce visibilmente procedendo verso est per motivi storico-giuridici (maggiore diffusione di proprietà fondiarie).

Funzione equivalente ai terreni delle comunità agricole hanno i cosiddetti beni comunali, che sono destinati fin dai tempi antichi all'uso comunitario degli aventi diritto. La formazione di comunità agricole con trasmissione della proprietà dal Comune era possibile senza difficoltà fino agli anni 60 circa del XXI secolo (cosiddetta procedura di regolamentazione, secondo il diritto costituzionale agricolo) .

Attualmente nascono forti tensioni tra gli "aventi diritto" da lungo tempo e i "non aventi diritto", anche soprattutto per il fatto che l'esercizio dell'agricoltura (per il quale appunto erano stati stabiliti i vecchi diritti di godimento) è in forte regresso.

Le comunità agricole sono corpi ad amministrazione autonoma sotto il controllo delle autorità agrarie e nei loro statuti sono previsti organi relativi (in ogni caso assemblea plenaria e direttore, a seconda della grandezza anche comitato, consiglio d'amministrazione, presidenza, ecc.); negli statuti vengono regolamentati inoltre il modo in cui si prendono le decisioni, le possibilità di reclamo come pure il disbrigo delle questioni finanziarie.

---

[161] relazione del prof. E. Lang,, *Austria, Tirolo e Vorarlberg, "Comuni e comunità agricole in Austria, in particolare in Tirolo e Vorarlberg";*

La disposizione dei diritti di godimento (diritti di aliquote) sottostà al severo controllo delle autorità agrarie, questi diritti di aliquote sono diritti pubblici.
Il diritto di aliquota chiarisce in che misura un avente diritto (persona o bene immobile) partecipa alla comunità agricola (diritto di pascolo e legnatico, amministrazione, soprattutto votazione). Le comunità agricole hanno sì la proprietà del terreno, però non sono comunità di comproprietà nel senso del diritto privato, bensì corporazioni del diritto pubblico; come tali partecipano ai rapporti giuridici.
I terreni dì una comunità agricola (prevalentemente, ovvio, superfici a prato, pascolo e bosco) rappresentano, a seconda delle situazioni locali, la base economica.
Oltre al godimento diretto da parte dei membri compaiono proventi dalla vendita del legname, dalla locazione per riserva di caccia, dalla strutture esistenti per il turismo, come impianti di risalita e piste da sci.
Qualsiasi eccedenza è da usare fondamentalmente per gli scopi della comunità agricola; il pagamento dei dividendi secondo i diritti di aliquota è possibile solo previa autorizzazione delle autorità agrarie. A seconda delle diverse situazioni locali in un Comune possono sorgere tensioni per via dell'autonomia normativa del Comune (cosiddetto "Comune politico") e della comunità agricola.[162]
Le terre comuni sono state incluse in tutte le indagini FSS sotto forma di unità terrestri comuni e l'organismo nazionale responsabile della terra comune è una comunità agraria. In Austria una comunità agraria è descritta come un'associazione di proprietari d'immobili, che hanno un diritto di proprietà comune su un pezzo di terra, la cosiddetta terra comune. La comunità agraria è un ente pubblico e quindi un ente giuridico indipendente, che può acquisire un titolo e sostenere debiti.
Ogni comunità agraria deve avere un presidente, l'assemblea plenaria di tutti i membri è il decisore più sostanziale e spesso c'è anche un comitato esecutivo o un comitato. Esistono diverse possibilità per gestire la terra comune.
Prevalentemente, l'area è gestita congiuntamente (in un'unica unità) ma l'area potrebbe anche essere fisicamente divisa, con i singoli membri che gestiscono le parti assegnate in modo indipendente.
Alcune comunità agricole sono vecchie di qualche secolo, ma la forma giuridica "comunità agraria" esiste solo da alcuni decenni, in precedenza erano organizzati in

---

[162] Eberhard Lang, Innsbruck Università

altre forme legali. Lo sviluppo storico delle singole comunità agrarie può essere abbastanza diverso: principalmente derivavano dalla proprietà comune degli agricoltori di un villaggio nei pascoli o nelle foreste alpine.

L'UAA delle unità di terra comuni è prevalentemente costituita da prati. Solo pochissime comunità agricole possiedono terreni coltivabili (circa 50 unità con seminativi nel 2013) e le comunità agricole possono anche possedere alcune aree boschive e altre terre. Nella maggior parte dei casi, queste unità di terra comuni sono situate nella regione alpina; quindi praticamente “l'altra terra” comprende terra sterile, brughiere, roccia, ghiaia, paludi, piste ecc. Le macchine in possesso delle comunità agricole sono irrilevanti.

Il lavoro viene svolto principalmente dai membri della comunità agraria, a volte viene pagato un pastore, un mungitore o un produttore di formaggi.

Nel 2010 c'erano 2 715 unità di terra comune che avevano 252 872 ettari di terreno agricolo comune utilizzato, rispetto al 2010, il numero di unità terrestri comuni è aumentato nel 2013 di 59 unità, per un totale di 2 774 unità terrestri comuni.

Al contrario, gli EAU coperti da queste unità sono diminuiti del 20% a 202 133 ettari nel 2013, questo declino delle praterie permanenti è causato da vari motivi (ad esempio un aumento delle praterie permanenti non più utilizzate per la produzione, invasioni di macchia e crescita delle foreste ecc.).

I pascoli alpini hanno spesso una transizione graduale verso aree boschive o aree non produttive (brughiere, roccia, ghiaione, paludi, ecc.), è dunque difficile distinguere queste aree dalle aree foraggere.

Polonia[163]

L'analisi dell'evoluzione giuridica delle comunità fondiarie e dello stato attuale della legislazione dimostra che le comunità esistenti attualmente in Polonia hanno varie provenienze. Alcune di esse nacquero in modo; quasi naturale come migliore forma di utilizzazione dei fondi. Altre nacquero in modo artificiale come formazioni socio/economiche costituite in vista di possibili soluzioni pratiche a vari problemi agrari. La tragica storia dello stato polacco ha portato alla conseguenza che, alla soluzione generale del problema sul piano legislativo, ci si è potuti avvicinare solamente nel periodo della costruzione delle basi del regime socialista.

In questo periodo, infatti, le varie comunità, funzionanti per quasi 100 anni, in base a prescrizioni di carattere espressamente provvisorio, furono ridotte a un catastrofico stato economico. Ciò probabilmente ebbe influenza sulla scelta uniforme delle soluzioni legislative del problema, contemporaneamente tale influenza si affermò la tendenze alla socializzazione dell'agricoltura, trasformando i rapporti di proprietà.

L'uniforme trattamento di ogni comunità, pur di diverse origine e storia e la scarsa comprensione della socializzazione non consentono tuttavia di considerare come riuscito il tentativo del legislatore volto all'adeguamento delle vecchie istituzioni giuridiche al nuovo ordine sociale. In effetti, nel periodo successivo all'entrata In vigore della legge generale dell'anno 1963 le comunità fondiarie a causa della rigorosa regolamentazione giuridica sono rimaste costantemente arretrate in ordine allo sviluppo dei rapporti sociali. Attualmente esse costituiscono una singolare creazione artificiale, che difficilmente si collega all'esistente ordine sociale e giuridico della Polonia.

Le comunità fondiarie sono durate grazie al loro forte legame con le aziende individuali dei partecipanti, nonché in virtù dei meccanismi di adeguamento e salvaguardia che si sono formati in queste aziende, esse contengono per loro natura molti elementi collettivistici. Per questo esse sono più idonee che qualunque altra forma dell'agricoltura per l'adeguamento al regime giuridico e sociale del socialismo.

Tale prospettiva esige tuttavia l'eliminazione dalla loro configurazione di alcune forme giuridiche relative all'amministrazione dei beni comuni.

Nell'evoluzione storica della Polonia, le comunità fondiarie si sono in genere realizzate solamente per determinati fondi nell'ambito di un’unità territoriale. Indipendentemente

[163] relazione dei proff. B. Wierzbowski e Z. Witkowski, “*Le comunità fondiarie in Polonia: il tentativo di adeguamento delle vecchie istituzioni giuridiche al nuovo ordine sociale*”.

dalla comune amministrazione di questi fondi i partecipanti della comunità hanno sempre avuto la possibilità di condurre separate aziende.
Le comunità hanno quindi avuto sempre un carattere complementare rispetto alle aziende contadine, per questo motivo, l'elemento fondamentale della configurazione giuridica delle comunità fondiarie è stato la comproprietà, in base alla quale è nato e si è sviluppato il rapporto di obbligazione della società. La sorte delle comunità è spesso dipesa dalla forza dell'economia rurale: in effetti, laddove l'economia contadina è stata forte, si sono determinate le condizioni per la soppressione della comproprietà e per la divisione delle comunità. Dove l'economia contadina si è invece indebolita, la costruzione giuridica della comproprietà ha determinato nelle comunità fondiarie paradossi economici e amministrazione irrazionale, nonché la ricerca di impedimenti, giuridici alla soppressione della comproprietà, che non meritano una valutazione positiva. Il carattere complementare delle comunità fondiarie rispetto alle aziende individuali dei partecipanti ha portato alla conseguenza di un indebolimento del rapporto tra le comunità e le modalità di autogestione degli abitanti dei villaggi.
All'indebolimento di questo legame ha contribuito anche l'introduzione in Polonia di soluzioni giuridiche straniere nella sfera del diritto costituzionale e amministrativo polacco. Infatti, nelle comunità sono sopravvissuti i genuini elementi giuridici polacchi, mentre l'ordinamento dei villaggi si è andato conformando sulla base delle legislazioni degli stati occupanti. La soppressione, nella Polonia Popolare, delle autogestioni degli abitanti delle campagne, la soggettività giuridica nella sfera del diritto civile e l'introduzione della costruzione della proprietà statale uniforme hanno messo l'autogestione degli abitanti e le comunità fondiarie su piani giuridici ben diversi.
La differenziazione avanzante della struttura professionale degli abitanti delle campagne ha allentato anche i legami reali tra le comunità e gli organi di autogestione degli abitanti dei villaggi. Questi legami sono rimasti abbastanza stretti soltanto nelle zone più povere, dove non esistevano le condizioni per lo sviluppo di attività economiche al di fuori dell'agricoltura. In Polonia, il significato della terra comune è comunque di scarso rilievo per le autorità, pertanto, la Polonia non ha incluso all'area delle terre comuni nella sua indagine. Tuttavia, quando un'azienda agricola ha pascolato animali su terreni comuni (anche al di fuori di un accordo scritto o orale), la Polonia registra questa zona come area di terra affittata di quelle aziende che hanno utilizzato la terra comune, pertanto, i terreni comuni non possono essere identificati nel set di dati FSS.

Portogallo[164]

Fino alla promulgazione del codice civile della fine del XIX secolo, le terre comuni, in Portogallo, erano di tre tipi: terreni privati a uso dell'amministrazione comunale, terreni comunali e terreni che appartenevano alla popolazione locale *"baldios"*.

Il codice civile, sull'onda della burocratizzazione e razionalizzazione dello Stato, ridefinì i diritti di proprietà e di titolarità precisando i confini delle terre comuni e specificando le caratteristiche di chi poteva usufruirne.

La politica di enclosures continuò anche dopo la caduta della monarchia (1910) e il colpo di stato militare (1926) e nel 1966 il diritto di proprietà comune fu cancellato dal codice civile: nonostante le proteste e le rivolte delle popolazioni locali, i baldios, vennero inclusi tra le proprietà private dei corpi amministrativi dello stato, anche se alcuni diritti collettivi di utilizzo rimasero attivi.

Qualche anno dopo la rivoluzione dei garofani e la fine della dittatura militare (1974), la proprietà comune dei baldios, venne riaffermata, se pure solo per quelli che si erano mantenuti fino al 1926 (che non sono pochi, nel Nord del Portogallo si contano oggi circa 820 baldios, di fatto, i baldios rimasti sono perlopiù terre forestali.

Il nuovo regime (1976) riconosce tre tipi di proprietà pubblica: gestita dallo Stato, da organizzazioni di lavoratori, o da comunità.

Si stabilisce che le comunità locali possono reclamare le terre comuni se si costituiscono in assemblea ed eleggono un consiglio direttivo di cinque membri, che può includere o meno un rappresentante dello Stato.

La maggior parte dei baldios sono oggi gestiti da forme ibride di cooperazione tra Stato e comunità locale, invece che dalla popolazione in maniera autonoma (si tratta di una scelta della comunità che pure, nella maggior parte dei casi, in una recente inchiesta si dichiara non soddisfatta). La comunità di riferimento è definita sulla base di un rapporto con il territorio, finché il bene comune è un pascolo, una foresta, un fiume, (anche se, in tempi di mobilità crescente, non tutti i residenti hanno necessità di accedere a quel bene e godere dei suoi benefici, e non tutte le persone che lavorano in un territorio e contribuiscono al suo sviluppo sono residenti).

Lo Stato ha una funzione di traduzione tra diversi regimi di titolarità, responsabilità e proprietà – ma anche, evidentemente, una funzione di terzo, di garante.

---

[164] Angelo Viscovich – da Vicinia n.11 – 2006 - *"La Vicìnia" L'europa riscopre i "Diritti Territoriali"* - La differenziazione fra gli ordinamenti territoriali non è in contraddizione con la ragionevolezza. http://www.friul.net/articui_vicinia.php?id=178

Nelle aree montane del Portogallo, le proprietà collettive, dopo lunghi anni di assenza di diritto, hanno conosciuto una progressiva valorizzazione.
L'attuale Costituzione riconosce, tutela e promuove i *"baldios"* (proprietà collettive), non inquadrati né fra i beni privati né fra quelli pubblici, ma inseriti in una particolare configurazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese.
In Portogallo, la terra comune è stata registrata come appartenente a unità di terra comuni. che sono di proprietà e gestiti dalle comunità locali.
Le terre comuni sono terreni adiacenti comuni per usi agricoli, forestali, silvo-pastorali o agricoli, in particolare pascolo di bestiame, coltivazione, raccolta di legname e macchia, ecc. Nel 2010, 368 unità di terra comuni coprivano un'area di 171 351 ettari, di cui 127 660 ettari erano UAA, mentre nel 2013, 245 unità di terra comuni coprivano un'area di 129 951 ettari, di cui 102 239 ettari erano UAA.
Nel 2010 e 2013, quasi tutti gli UAA registrati nelle unità di terra comuni erano prati permanenti, circa il 7% nel 2010 e circa il 6% nel 2013 della prateria permanente totale in Portogallo era terra comune.
Le unità di terra comuni includevano anche aree agricole non utilizzate, aree boschive e altri terreni e rispetto al 2010, l'area terrestre comune è diminuita del 20% nel 2013.

Romania[165]

Dal 2007, le terre comuni sono state registrate usando la stessa metodologia, cioè le unità di terra comuni, in Romania, la terra comune rappresenta l'area dei pascoli e dei prati nell'amministrazione dei consigli locali (sale comuni) e viene utilizzata in diverse forme: affitto, locazione o a pagamento.

I consigli locali possono essere visti come unità di terra comuni e l'intera area con pascoli e prati utilizzati in comune da diverse aziende agricole all'interno della località è stata registrata. Queste unità di terra comuni possono, tuttavia, comprendere altre terre, che non sono considerate terre comuni, ma sono registrate in rubriche pertinenti (ad esempio terreni coltivabili, terreni permanenti, terreni agricoli non utilizzati, terreni boschivi ecc.). Alcune di queste unità avevano anche bestiame e tutte le unità di terra comuni erano persone giuridiche. Nel 2010, il numero totale di unità di terra comuni con terra comune era di 2 651 e la superficie totale con pascoli e prati identificata come terra comune era di 1 497 764 ettari. Altre terre di unità di terra comuni comprendevano terreni agricoli non utilizzati di 156 203 ettari, area boschiva di 358 407 ettari e altri terreni di 49 960 ettari.

Nel 2013, il numero di unità di terra comuni è aumentato di 73, raggiungendo un totale di 2 724 unità di terra comuni che coprivano 1 514 634 ettari di terra comune (riportati tutti in "prati e prati permanenti") e rispetto al 2010, l'area terrestre comune è rimasta praticamente stabile.

Dopo la caduta del vecchio governo socialista, in Romania si assiste al triste fenomeno del *"land grabbing"*[166], come sottolineato dal rapporto europeo[167], la concentrazione delle risorse fondiarie, qui, ha raggiunto livelli parossistici specie in una società che vanta storicamente una vocazione agricola. Secondo l'Istituto Nazionale statistico rumeno, tra il 2002 e il 2010, 150 mila piccole aziende agricole sono scomparse mentre quelle grandi sono aumentate del 3 per cento anche con il beneplacito dell'Unione Europea.

---

[165] Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia – da Agriregione Europa - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia

[166] Da Terranuova Terra Nuova, *"Land Grabbing, Romania: bye-bye contadini?"* – Centro per la Solidarietà e la Cooperazione tra i Popoli ONLUS http://www.terranuova.org/news/romania-l-eldorado-del-land-grabbing-in-europa

[167] "Land grabbing and human rights:The involvement of European corporate and financial entities in land grabbing outside the European Union http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_EN.pdf

Slovenia[168]

Fino al 2010, la terra comune non era inclusa nei dati UAA inviati a Eurostat.

Tuttavia, poiché risulta difficile fornire dati sui terreni comuni utilizzati da ciascuna azienda agricola durante lo svolgimento di indagini, fino al 2010 sono disponibili solo dati a livello nazionale. Nel 2010 e 2013, i dati sui terreni comuni sono stati raccolti da dati amministrativi; le terre comuni sono state assegnate proporzionalmente alle aziende agricole sulla base dell'LSU e sono state aggiunte alla SAU totale delle aziende agricole che utilizzano l'area. L'area della terra comune è costituita solo da pascoli (pascolo ruvido). Nel 2010, i terreni comuni coprivano 8 221 ettari (ovvero il 2% degli SAU).

Il NMR 2013 indica che nel 2013 vi erano 1 807 aziende che utilizzano in totale 8 733 ettari di terreno comune, vale a dire un aumento del 6% rispetto al 2010.

Islanda[169]

In Islanda, la terra comune comprende principalmente aree brughiere appartenenti ai comuni o sotto la loro supervisione e viene utilizzata per il pascolo del bestiame durante l'estate.

Le informazioni relative alle dimensioni di questa terra non sono ancora raccolte e si stanno compiendo sforzi per registrare questi dati in speciali unità di terra comuni in futuro.

Una parte delle terre comuni in pianura (proprietà private) è, tuttavia, contabilizzata nell'AUA delle aziende agricole.

---

[168] Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia – da Agriregione Europa - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia

[169] Ibidem

Norvegia[170]

In Norvegia vi sono diversi tipi di quelle che si possono definire "proprietà collettive" distinte nei tre gruppi seguenti'

1. Terreni di proprietà comune dello Stato
2. Terreni dì proprietà comune del distretto rurale
3. Terreni di proprietà comune statale e distrettuale.

Inoltre vi sono due gruppi, che forse non trovano definizione adeguata, ma che sono importanti per una visione d'insieme della Norvegia (e Scandinavia):

4. Terreni di proprietà dello Stato nella Norvegia del Nord
5. Terreni usati dai Lapponi per allevamento della renna.

Questi cinque gruppi differiscono nella storia, regime giuridico, gestione e devono essere trattati separatamente. Generi particolari di proprietà comuni come laghi, corsi d'acqua, diritti rivieraschi, acque costiere e simili sono nel complesso esclusi.

Fanno *eccezione* le zone di pesca in acqua dolce, comprese rispettivamente nei cinque gruppi.

Va anche ricordato che in Norvegia, Svezia e Finlandia c'è sempre stato un diritto di passaggio comune del pubblico in genere.

Questo diritto è valido per tutti, per tutti i tipi di "*noutfielden*" (terreni agricoli più distanti dalla tenuta), e in inverno anche per gli *"infielde"* (terreni agricoli più vicini alle tenute) quando sono gelati. Oltre alle camminate e allo sci, tale diritto comprende la raccolta di bacche selvatiche, di funghi, ecc., ed il campeggio per alcuni giorni.

Questi diritti sono veramente "comuni" per tutti ed indipendenti dalla proprietà del terreno. I terreni di proprietà comune dello Stato possono essere considerati il rimanente di terreni demaniali che costituivano una volta aree più vaste.

I principi giuridici riguardanti i terreni demaniali sono molto antichi, e sono strettamente collegati allo 'sviluppo dei sistemi di occupazione della terra e ai tipi di insediamento. I principi fondamentali di proprietà e di uso risalgono al Medioevo e sono i seguenti: l'utilizzazione tradizionale delle ricorse è affidata alla comunità locale; quanto rimane dopo che i bisogni locali cono stati soddisfatti, come pure il titolo della terra stessa, appartiene allo Stato. In questa struttura di massima esistono molte

[170] Rane Sevatdal, *"Le proprietà collettive nelle aree rurali in Norvegia"*, - Relazione indirizzata al Simposio Internazionale "Comunità di Villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa", Pieve di Cadore, settembre 1986.

differenze, i diritti d'uso connessi all'agricoltura, come il pascolo, il legnatico, la legna da costruzione e per altri scopi, sono riservati alla popolazione agricola locale.
Tutti coloro che vivono nel Comune hanno uguali diritti alla caccia e alla pesca Il pubblico, ad es. tutti coloro che vivono in Norvegia, hanno accesso ad alcune forme limitate di pesca e di caccia. I terreni di proprietà comune del distretto rurale costituiscono un particolare tipo di terreno demaniale.
Ciò che 1i distingue maggiormente dai terreni di proprietà comune dello Stato è che la proprietà e che i diritti di uso spettano esclusivamente alla popolazione agricola locale.
I terreni di proprietà comune statale e distrettuale o "comproprietà di beni immobili", non sono veri e propri terreni demaniali, ma terre private che costituiscono un gruppo molto eterogeneo, con diversi tipi di proprietà.
Ciò che caratterizza questo genere di proprietà è che i terreni sono posseduti in comune, non direttamente da persone, ma da altre proprietà, di solito una tenuta.
Di fatto si dovrebbe fare una chiara distinzione fra questo tipo di proprietà e l'altro tipo importante, che chiamiamo "comproprietà personale".
I diversi diritti d'uso (servitù) possono appartenere a singoli individui, a tenute, alla comunità locale, ai Lapponi che allevano le renne, e al pubblico in genere. Comprendono una vasta gamma di diritti formulati in leggi speciali.
Fra questi i più importanti sono: il pericolo, compreso l'allevamento delle renne, la raccolta di legna da ardere, la caccia e la pesca, Terreni usati dai Lapponi per allevamento della renna. I Lapponi che allevano le renne hanno diritti di uso della terra in alcune aree.
Questi diritti sono indipendenti dal tipo effettivo di proprietà della terra; essi vengono applicati ai terreni di proprietà dello Stato nella Norvegia del Nord, alla terra privata, ai terreni demaniali a sud.
Audun Sandberg[171] analizza l'evoluzione dell'istituzione che regola i diritti di pascolo dei Sami insieme ai diritti di sfruttamento di altre risorse naturali in Norvegia. Dopo 250 anni di progressivo rafforzamento dei diritti di proprietà sia pubblici che privati in quest'area (il più delle volte a scapito della popolazione Sami), un recente processo sta portando a una parziale collettivizzazione delle aree di pascolo. Tuttavia, il processo è lungi dall'essere completato.

[171] Audun Sandberg attualmente lavora presso la Facoltà di Scienze Sociali, Nord University. Audun fa ricerche in Teoria sociologica, Teoria sociale ed Economia politica.

Montenegro[172]

In Montenegro la terra comune è stata inclusa nell'FSS 2010. La terra comune (terra di montagna) è stata assegnata alle aziende agricole. Il modello di calcolo dei terreni comuni ha utilizzato il numero di pascoli di bestiame su terreni comuni e il numero di giorni di pascolo. Questi dati sono stati raccolti dal censimento. Altri dati necessari erano il consumo giornaliero di erba espresso sotto forma di fieno per diversi tipi di bestiame e il fieno medio raccolto dai pascoli. I dati sui terreni comuni utilizzati ricevuti in questo modo sono stati aggiunti all'area di pascolo delle aziende.

Implicitamente, quest'area è stata inclusa nella superficie agricola utilizzata totale, nonché nella superficie disponibile totale delle aziende agricole.

L'area totale della terra comune non può essere identificata nel set di dati consegnato a Eurostat.

Serbia[173]

Gli enti governativi locali (comuni) incaricati di terreni comuni (pascoli e prati comuni) che non sono né concessi in locazione né trasferiti in un'altra azienda agricola, ma sono piuttosto utilizzati per esercitare i diritti di pascoli comuni, sono considerati unità di terra comuni. I dati sui terreni comuni sono stati ottenuti sulla base del questionario sul censimento agricolo compilato dai comuni. Secondo i risultati ottenuti in Serbia, nel 2010 158 unità di terra comuni hanno utilizzato 200 156 ettari di terra comune nel 2010, che rappresenta il 28% della superficie totale delle praterie permanenti.

[172] Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia – da Agriregione Europa - https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia

[173] Ibidem

Svizzera[174]

Patriziato (in tedesco Patrizier, in francese Bourgeoisie) è il termine con cui in Svizzera si identifica un ente di diritto pubblico che gestisce proprietà collettive.

Nel Cantone Ticino si contano 211 enti patriziali, su circa 130 comuni; i cittadini patrizi sono circa 90 000. Jean-David Gerber[175] e colleghi esaminano il ruolo che le istituzioni della RCP svolgono nell'attuazione delle politiche svizzere di gestione delle risorse.

Ciò che è particolarmente rilevante per gli studiosi dei beni comuni è che, anche in un paese altamente sviluppato come la Svizzera, i sistemi di gestione delle risorse naturali che coinvolgono le istituzioni comuni sono almeno altrettanto efficaci (se non di più) di quelli che coinvolgono solo agenti pubblici o attori privati. Ciò è dovuto principalmente alla capacità dell'istituzione di RCP di valorizzare le conoscenze locali e di mobilitare gli attori locali interessati all'utilizzo e alla conservazione delle risorse. Inoltre, le istituzioni comuni non sono bloccate in passato e spesso si adattano bene ai cambiamenti che si verificano nel contesto sociale, politico ed economico esterno.

In Svizzera, la terra comune si riferisce principalmente ai pascoli estivi, tuttavia al momento non vengono raccolte informazioni sull'area e sul numero di aziende che utilizzano terreni comuni. Nell'art. 122 della Costituzione svizzera si legge che compete alla Confederazione la «legislazione nel campo del diritto civile».

Ne emergerebbe un modello fortemente accentrato, contrastante con la tradizione dei Cantoni e con la conformazione federale dello Stato. Ma l'ipotesi è smentita dall'art. 5, 1° comma, del codice civile: i Cantoni «sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale». Ad esempio, nell'ambito dei rapporti di vicinato, lo stesso codice civile svizzero contiene una serie di riserve esplicite alla legislazione dei singoli Cantoni. Una delle più importanti è quella dell'art. 740: il contenuto delle servitù rustiche, in mancanza di disciplina applicabile al caso singolo, è determinato dal diritto cantonale (o dall'uso locale che lo integri).

La disciplina richiede invece che si tenga conto di condizioni economiche diverse da valle a valle, dalla pianura alla collina.

---

[174] Gerber J. D. *"La nouvelle gouvernance comme moyen d'arbitrage entre les intérêts de développement et de protection du paysage Le cas du parc naturel régional de Chartreuse"*, Political Science, History Published 2004

[175] Gerber, Jean-David ; Knöpfel, Peter (Dir.) ; Narath, Stéphane (Codir.) – " *Mémoire de Certificate of Advanced Studies (CAS)"* : Université de Lausanne, 2004.

All’interno del settore dei rapporti di vicinato e delle servitù rustiche il sistema degli ordinamenti territoriali distinti – cantonale e consuetudinario – in Svizzera trova il più idoneo degli ambiti di applicazione.

Regno Unito[176]

Le terre comuni coprono 1.166.781 ettari (ha) di Gran Bretagna. I tipi e lo stato legale dei beni comuni variano a seconda dei paesi[177].

Dal periodo medievale a quello moderno, l'istituzione responsabile della gestione della terra comune in Inghilterra e Galles era la corte padronale.

Il signore degli interessi del maniero era protetto dall'amministratore presiedente, con i giurati e gli ufficiali attinti dai membri della comunità. La terra comune è una terra soggetta ai diritti di cui una o più persone godono per prendere o usare parte di un pezzo di terra o del prodotto di un pezzo di terra che è di proprietà di qualcun altro - questi diritti sono denominati "diritti del comune" . Coloro che avevano il diritto di esercitare tali diritti erano chiamati cittadini comuni. È un malinteso popolare che la terra comune sia una terra di proprietà del pubblico in generale e alla quale ognuno ha diritto di accesso senza restrizioni.

Tutta la terra comune è proprietà privata, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia un individuo o una società.

Storicamente, il proprietario del comune, era normalmente il signore del maniero, oggi molti beni comuni sono di proprietà delle autorità locali, del National Trust e di altri enti a beneficio del pubblico, ma non tutti i beni comuni offrono un accesso totale a tutti i visitatori. Ai sensi del *"Countryside and Rights of Way Act 2000"* (popolarmente noto come "CRoW"), esiste un nuovo diritto di accesso del pubblico al paese aperto e alla terra comune registrata, fatte salve alcune restrizioni definite.

Storicamente, la terra comune ha fornito alle comunità una vasta gamma di risorse naturali: pascoli per pecore, bovini, cavalli e oche; e una gamma di altri prodotti utilizzati dalle famiglie, come torba e turves, felce (usata per paglia, lettiere per animali e combustione per potassa), ginestra, noci e bacche, terra e pietra.

I beni comuni costieri potrebbero fornire canne e sabbia e prodotti più specializzati come il samphire[178].

Nel ventesimo secolo, molti di questi usi più vari erano scomparsi e il pascolo era diventato più specializzato, in particolare nelle zone montane, attraverso la concentrazione sulle pecore. Tuttavia, una generazione più anziana di gente comune

---

[176] Christopher Short studioso di governance ambientale membro di un gruppo di esperti che fornisce consulenza a Natural England sul contributo delle scienze sociali.

[177] http://www.foundationforcommonland.org.uk/the-commons-lands-of-great-britain

[178] Il Rock samphire, Crithmum maritimum è una specie costiera con fiori bianchi che cresce nel Regno Unito e nell'Isola di Man ed è molto apprezzata nell'alimentazione dagli abitanti del luogo.

potrebbe ricordare il pascolo misto e il taglio del felce; e in alcune aree, le pratiche tradizionali vengono mantenute o reintrodotte per motivi di conservazione: ad esempio, il pascolo del bestiame sui comuni montani nel Lake District e il taglio di felci per il compost sul Gower Commons nel Galles del Sud. La terra comune era originariamente considerata uno "spreco" aperto, le componenti meno produttive del paesaggio del maniero e di scarsa utilità per il signore del maniero.

Tuttavia, i metodi di recinzione, miglioramento e bonifica dei terreni hanno promesso nuovi ritorni da terreni precedentemente non coltivati. Recinzioni frammentarie erano in corso dal tempo dello Statuto di Merton (1235).

Tuttavia, il maggiore impatto fu avuto durante l'era del parlamento, tra il 1760 e il 1860 circa, quando furono racchiuse vaste aree di campi coltivabili e prati aperti e rifiuti comuni. I diritti comuni sono stati estinti su circa 2,75 milioni di ettari di terra, ad esempio il 21% della superficie terrestre dell'Inghilterra.

La recinzione parlamentare è stata un processo altamente contestato, che ha portato a proteste pubbliche e battaglie legali e ha lasciato un'impronta profonda nella società e nella cultura rurali.

Verso la fine del diciannovesimo secolo, sulla scia delle diffuse perdite di beni comuni e della crescente urbanizzazione, l'etica politica cominciò a distaccarsi dal recinto verso la conservazione dei beni comuni. Questo movimento portò alla formazione nel 1865 della Commons Preservation Society (oggi nota come Open Spaces Society), che a sua volta portò alla formazione di un corpo di proprietà terriera, il National Trust, che divenne il principale proprietario di terra in tutto il paese.

Alcuni beni comuni urbani sono stati oggetto dei propri atti di conservazione e regolamentazione a beneficio del pubblico, ad esempio Wimbledon Common, pertanto, la storia della conservazione e della conservazione del paesaggio in Inghilterra e Galles è indissolubilmente legata alla storia della terra comune.

Più di recente, questa crescente enfasi sull'accesso del pubblico e la ricreazione è culminata nella Campagna e Rights of Way Act del 2000, che ha dato al pubblico un diritto di accesso alla terra comune registrata e ad altre terre di "accesso" ammissibili.

Un diritto di accesso del pubblico è uno sviluppo significativo e tardivo nella storia della terra comune, che riflette l'affinità della nazione per gli spazi aperti.

Mentre alcuni beni comuni, in particolare nelle aree urbane, sono ora principalmente spazi verdi ricreativi e non supportano più i cittadini comuni o gli allevamenti attivi, l'immagine popolare del comune come un parco o un verde villaggio è in qualche modo

fuorviante: ampie aree di terra comune rimangono in agricoltura utilizzare, in particolare nelle regioni montuose dell'Inghilterra del Galles, e continuare a svolgere un ruolo vitale come pascolo comune e spazi aperti per le comunità rurali di oggi.

Le terre comuni non sono state incluse nell'FSS fino al 2010.

Tuttavia, esistono stime delle terre comuni a livello nazionale per gli anni dell'indagine precedenti (cfr. Tabella 2).

Nel 2010 e 2013, la terra comune è stata inclusa in 106 record a livello NUTS 3 con lo stesso totale di 1 195 246 ettari. La terra comune è sempre prateria permanente - pascoli grossolani.

Gran parte della terra comune si trova in remote aree montane e, anche quando la terra non è così, di solito non ha ricevuto input per migliorare la sua qualità agricola. In molti casi la terra ha almeno una designazione speciale che impedisce il miglioramento agricolo della terra, quindi la terra comune è (quasi) esclusivamente pascoli (e non pascoli o prati). Il metodo utilizzato per ricavare stime di terreni comuni varia leggermente in tutto il Regno Unito.

In Galles e Irlanda del Nord, gli statistici sono stati in grado di utilizzare i dati dei sistemi amministrativi, che catturano l'area della terra comune su cui vengono erogati i sussidi. Sono stati quindi in grado di aggregare questo a stime di livello NUTS 3. In Scozia e in Inghilterra questi dati non sono prontamente disponibili, rendendo la situazione leggermente più complessa.

Oltre 500.000 ettari di terra comune esistono oggi in Inghilterra e Galles, pari a circa il 4% della superficie terrestre. Gran parte di questa terra ha un carattere marginale e comprende montagne e brughiere, fasce costiere, zone umide e paludi.

Questi paesaggi sono stati e continuano a essere storicamente di vitale importanza per i cittadini comuni e le comunità rurali e hanno un eccezionale valore di conservazione. Sebbene sembrino "selvaggi", hanno una lunga storia di uso e regolamentazione del territorio. Inoltre, alcuni dei nostri beni iconici superstiti più iconici sono urbani, fornendo spazi verdi tanto necessari nelle nostre città.

Tasche di terra comune sopravvivono in quasi tutte le contee e i distretti di Inghilterra e Galles: tutti possono potenzialmente trovare un pacco di terra comune a portata di mano che è degno di studio.

Tuttavia, la terra comune è concentrata in aree chiave, in particolare le regioni montuose settentrionali (ad esempio, Cumbria e Yorkshire hanno rispettivamente il 31% e il 21% delle terre comuni inglesi) e le regioni montuose del sud ovest dell'Inghilterra. In Galles,

ci sono alte concentrazioni nei Brecon Beacons, intorno a Snowdonia e nella penisola di Gower.

Significativi boschi con diritti comuni includono la Foresta di Dean (Gloucestershire), New Forest (Hampshire) e Ashdown Forest (Sussex).

I beni comuni costieri sono distanti fino a North Norfolk e la costa di Solway (Cumbria).

In termini generali, la terra comune è la terra di proprietà di una o più parti, sulla quale le altre hanno diritti comuni.

Gran parte della terra comune che sopravvive oggi era storicamente considerata "rifiuto manuale" o "rifiuto comune", le terre aperte, non coltivate e non migliorate di un maniero. Altri beni comuni sopravvissuti oggi erano in origine foreste reali, riservate alla caccia, solo quelle terre che sono state registrate come comuni ai sensi del Commons Registration Act del 1965 sono considerate legalmente comuni oggi, anche se ci sono eccezioni.

Un diritto comune è un diritto di prendere o usare i prodotti naturali del suolo di un'altra persona, i diritti comuni offrono agli individui diversi livelli di accesso alla terra comune a seconda della natura del diritto e dei mezzi con i quali è limitato o quantificato. Le principali classi di diritto comune sono:

- Pascolo: un diritto al pascolo degli animali
- Turbary: un diritto di tagliare torba o turves
- Estovers: un diritto di prendere materiale legnoso o vegetazione (es. Felce o ginestra)
- Pesci: il diritto di pescare
- Pannage: il diritto di scoprire maiali nei boschi
- Suolo: diritti su suolo, sabbia, pietra, ecc.
- Animali ferae naturae: un diritto di prendere animali selvatici

La natura di questi diritti di proprietà può variare in dettaglio tra i diversi beni comuni.

Le terre comuni coprono 1.166.781 ettari (ha) di Gran Bretagna, tipi e lo stato legale dei beni comuni variano a seconda dei paesi. In Scozia non ci sono registri centrali di terra comune, questa terra è amministrata dalla legge scozzese che consente ai più comuni pascoli di autoregolarsi.

I pascoli comuni scozzesi sono fortemente concentrati su aree con agricoltura agricola, che si trovano soprattutto lungo le frange dell'Atlantico.

In Galles i beni comuni coprono 173.366 ettari, poco più dell'8% della superficie totale.

Si trovano in tutte le parti del paese ma ci sono marcate differenze tra la loro distribuzione per numero e per area.
Oltre la metà dei comuni gallesi ha meno di 5 ettari, sebbene insieme costituiscano solo l'1% della superficie terrestre comune totale. Esistono 1615 unità di terra comuni registrate separatamente e alcune regioni hanno un gran numero di piccoli beni comuni.

Russia[179]

La stragrande maggioranza dei contadini russi deteneva la loro terra in proprietà comunale all'interno di una comunità "*mir*" che fungeva da governo del villaggio e cooperativa. I seminativi sono stati divisi in sezioni in base alla qualità del suolo e alla distanza dal villaggio. Ogni famiglia aveva il diritto di richiedere una o più strisce da ciascuna sezione a seconda del numero di adulti presenti nella famiglia.

Lo scopo di questa allocazione non era tanto sociale (per ciascuno secondo i suoi bisogni) quanto pratico (che ognuno pagasse le sue tasse).

Le strisce venivano periodicamente riassegnate sulla base di un censimento per garantire un'equa quota della terra. Ciò è stato applicato dallo stato che aveva un interesse nella capacità delle famiglie di pagare le tasse. Una descrizione statistica dettagliata del comune di villaggio russo è stata fornita da Alexander Ivanovich Chuprov[180].

La proprietà terriera comunale del *mir* servì il servo , l'emancipazione sopravvissuta e la rivoluzione russa). Fino all'abolizione della servitù nel 1861 , il *mir* poteva contenere servi o contadini liberi.

Nel primo caso, i terreni riservati per l'uso dei servi sono stati assegnati al mir per l'assegnazione da parte del proprietario.

Anche dopo l'emancipazione dei servi del 1861 , un contadino nel suo lavoro quotidiano normalmente aveva poca indipendenza dall' *Obshchina*, governato a livello di villaggio (mir) dalla piena assemblea della comunità (skhod).

Tra i suoi doveri c'erano il controllo e la ridistribuzione della terra e delle foreste comuni (se esistevano), imponendo reclute per il servizio militare e imponendo punizioni per reati minori.

Nel 1905, il possesso ripartizionale non esisteva nelle province baltiche, ma era utilizzato da un quarto dei contadini occidentali e del sud-ovest (ucraino), due terzi dei contadini della steppa e il 96,9% altrove. L'istituzione fu effettivamente distrutta dalle riforme agrarie di Stolypin (1906-1914), la cui attuazione avrebbe portato alla rivoluzione russa e alla successiva collettivizzazione nell'Unione Sovietica.

---

[179] P.P.Poggio, "*Controversie intorno alla "Comune rurale"russa*"

[180]Alexander Ivanovich Chuprov (1841–1908) era professore di economia politica e statistica all'Università di Mosca, le cui lezioni fornirono un'introduzione standard all'economia per gli studenti russi della fine del XIX secolo.

Bibliografia:

- Adornato F., "Agricoltura e Beni Comuni – Atti del Convegno IDAIC" – Lucera – Foggia Ottobre 2011 ed. Giuffrè -
- Anselmi S., *"Introduzione a Storia d'Italia. Le Regioni, VI- Le Marche"*, - Id., Torino 1987
- ASBUC, Demanio Collettivo, Simposio Internazionale *"Comunità di Villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa"* - Pieve di Cadore, settembre 1986 – Demanio Civico - Pubblicazioni
- Bertolino A., in *"Scritti economici"*, Firenze 1956, vol. III, pag. 187.
- Bevilacqua A., *"Miseria dello Sviluppo"*, Ed. Laterza 2009
- Bolla G., *"L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue esigenze sistematiche"* (1933).
- Bravo G. e De Moor, T., *"I beni comuni in Europa: dal passato al futuro"* - International Journal of the Commons ,(2008), 2 (2), 155–161. DOI
- Capetanakis S. D., *"Grecia -Forme di proprietà collettiva e organizzazione familiare nel massiccio di Aroania (Peloponneso XIX e XX secolo)"*, Demanio civico - Pubblicazioni
- Capone N., *"Beni comuni, usi collettivi e comune, oltre la logica proprietaria"* in Rodotà: *"I beni comuni, inaspettata rinascita dei beni comuni"* - La Scuola di Pitagora editrice - 2018
- Ciuffetti A., *"Appennino, Economie, culture e spazi sociali dal medioevo all'età contemporanea "*, Carrocci Editore – 2019
- Convenzione Europea del Paesaggio – Firenze - 20 Ottobre 2000
- Cori G., *"Massenzatica dal Comune al CUM : dall'acquisizione e dal riconoscimento di antichi diritti alla Costituzione del Consorzio Uomini di Massenzatica"* – Pubblicazioni – CUM - 1998
- Cosulich M., "*Gli assetti fondiari collettivi nell'ordinamento repubblicano: dalla liquidazione alla valorizzazione?"*, Archivio Scaiola Bolla 2-2018
- Di Genio G., *"Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede Costituente"* - in Federalismi.it - Settembre 2018
- di Treviri E., *"Sul fronte del sisma"* , Derive e Approdi 2019
- Ferrajoli L., *"La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico"* - Laterza, Roma-Bari 2013.
- Fioravanti M. , *"Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali"* - Laterza, Roma
- Germanò A., *"Usi civici, terre civiche, terre collettive: punti fermi per le future leggi regionali in materia Assemblea Costitutiva"* - Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva Roma -2006
- Germanò A., .Viti D., *"Atti del Convegno IDAIC – Lucera – Foggia 2011"* - Editore: Giuffrè
- Gerber J. D. *"La nouvelle gouvernance comme moyen d'arbitrage entre les intérêts de développement et de protection du paysage Le cas du parc naturel régional de Chartreuse*", Political Science, History Published 2004

- Giulietti W., *"Norme in materia di domini collettivi e assetti organizzativi"*, da: "Il diritto dell'economia" anno 64, n. 97
- Gobbi O., *"I Sibillini oltre il mito"* - Editore: Staf - 2013
- Gobbi O., *"Le terre collettive nell'esperienza delle comunanze agrarie marchigiane"* - Archivio Scajola – Bolla - annali di studi sulla proprietà collettiva, 2004.
- Graziani C. A. , *"Terra Bene comune", "Atti del Convegno IDAIC – Lucera – Foggia 2011"* - Editore: Giuffrè
- Greco M., *"Agriregionieuropa anno 10 n°36"* - Marzo 2014
- Grossi P., *"Un altro modo di possedere"*, Editore: Giuffrè 2017
- Guidetti M., Stahl P. H., *"Il Sangue e la terra: comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa"*, Ed. Jaka Book 1979
- Hardin G., "The tragedy of commons", Science 13 dic 1968: - Vol. 162, Numero 3859
- Hirschman A. O., *"The Strategy of Economic Development "*, Yale University Press, 1958
- Jannarelli A., "*Gli usi civici e i beni comuni, un accidentato percorso giurisprudenziale"* - Rivista di diritto agrario, I, 2014
- Klein N., *"Reclaiming the Commons"*, New Left Review n.9,
- Koselleck R., *"Introduzione a crisi. Per un nuovo lessico della modernità"* – Ed. Ombre Corte - 2012 (1985)
- Lang ,E., *"Comuni e comunità agricole in Austria, in particolare in Tirolo e Vorarlberg"* - Demanio civico - Pubblicazioni
- Linebaugh P., Rediker M., *"I ribelli dell'Atlantico…."*, Ed. Feltrinelli 2005
- Losavio C., *"L'incerto percorso della legislazione in favore della montagna in Italia e nuove prospettive di attenzione al territorio"*, Agricoltura, Istituzioni Mercati n. 2 del 2017.
- Lussu J., *"Comunanze Picene"*, Ed. Livi - 2009
- Lussu J., *"Portrait"* - Editore: L'Asino d'Oro - Collana: Omero – 2012
- Marinelli F., *"Un'altra proprietà"* E. Pacini Giuridica – 2019
- N. Capone N., *"Del diritto d'uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali"*, in Politica del diritto, 4, dicembre, il Mulino, 2016.
- Nervi P., *" Pres., L'attualità di "Un altro modo di possedere"* in *"Un altro modo.., quaranta anni dopo"* Atti del XIII Conv. del Centro Studi. sulle prop. collettiva. e la cultura "Guido Cervati" - Ed. Pacini 2017
- Nervi P., *"La gestione Patrimoniale degli assetti fondiari collettivi"* , Archivio Scaiola Bolla 2/2008
- Nuvoli F., "L'Azienda Fondiaria" - Archivio Scaiola Bolla, 2, 2018
- Ostrom E., *"Governare i beni collettivi"*, Ed. Marsilio 2006,
- Palermo F., Woelk J., *"Germania - Si governano così"*, Ed. Il Mulino 2004
- Pavkovic N., *"Le caratteristiche della proprietà collettiva tradizionale nella Jugoslavia contemporanea"* - Demanio civico - Pubblicazioni
- Poggio P.P., "Controversie intorno alla Comune rurale russa", Demanio civico - Pubblicazioni

- Poteete, Amy R., Marco A. Janssen, Ostrom E., “*Lavorare insieme: azione collettiva, i beni comuni e molteplici metodi in pratica”* - Princeton University Press, 2010.
- Rodotà S.*,“Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni”*, il Mulino, Bologna 2016.
- Rodotà S. , “Il diritto di avere diritti”, Ed.:Laterza, 2015.
- Rosa H., “Accelerazione e alienazione - Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità”, Ed.:Piccola Biblioteca Einaudi
- Scavone V., “Attraverso i paesaggi rurali: Questioni e progetti di territorio”, Ed. (Urbanistica). Franco Angeli. - 2019
- Sevatdal R., *“Le proprieta' collettive nelle aree rurali in Norvegia”* - Simposio Internaz. *"Comunità di Villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa"* , settembre 1986. - Demanio civico - Pubblicazioni
- Sierra R. H. - *“I montes vecinales comunitari in Spagna"*, relazione presso convegno a Trento sui domini collettiv, - Demanio civico - Pubblicazioni
- Viscovich A.,*” L'europa riscopre i “Diritti Territoriali”*, Vicinia n.11 – 2006
- Wierzbowski B., Witkowski Z., *“Le comunità fondiarie in Polonia: il tentativo di adeguamento delle vecchie istituzioni giuridiche al nuovo ordine sociale”*, Demanio civico - Pubblicazioni
- Yunus M., *"Vers un Nouveau Capitalisme?"* - Ed. Poche –2009 – Edizione Francese

Sitografia:

- http://www.usicivici.unitn.it/convegni/23rs/20171221_1129PaoloGrossi.pdf
- https://www.stateofmind.it
- https://www.diritto.it/cosa-gli-usi-civici-e-le-proprieta-collettive/
- https://www.viefrancigene.org/it/
- https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3452
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180090600526X
- International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r11
- International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r12
- International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r23
- International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r21
- International Journal of Common - https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.98/#r22
- http://www.demaniocivico.it/
- https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia
- https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/7/il-principio-di-sussidiarieta
- https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Farm_structure_survey_%E2%80%93_common_land
- https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statistiche-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia
- https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
- https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Glossary:Farm_structure_survey_(FSS)
- http://www.lamiaterravale.it/it/news/3-la-tutela-del-paesaggio-in-agricoltura-pac-ed-esperienze-regionali
- http://www.efncp.org/news/news20160127.php?
- https://www.ruminantia.it/gli-obiettivi-in-materia-di-tutela-dellambiente-nella-futura-pac/
- https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/56/le-sfide-della-nuova-architettura-verde-della-pac-post-2020
- http://www.demaniocivico.it/public/public/814.pdf
- http://www.uominidimassenzatica.it/storia/origini-e-passato
- http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/il-consorzio-uomini-di-massenzatica-vince-la-ii-edizione-del-premio-nazionale-del-paesaggio/

- https://www.etimoitaliano.it/2011/03/etimologia-della-parola-crisi.html
- http://www.federalismi.it
- http://www.lamiaterravale.it/it/news/3-la-tutela-del-paesaggio-in-agricoltura-pac-ed-esperienze-regionali
- http://www.friul.net/articui_vicinia.php?id=178
- https://michaelmartyn.ie/commonage/
- https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/02/13/associazione-fondiaria-strumento-per-la-gestione-del-frazionamento-fondiario/
- http://doc.rero.ch/record/5675
- http://www.foundationforcommonland.org.uk/the-commons-lands-of-great-britain
- https://www.semanticscholar.org/paper/La-nouvelle-gouvernance-comme-moyen-d%27arbitrage-les-Gerber/ca007cf29d195f423e4c511ac0e32441ed41d879
- https://www.appenninogualdese.com/18-domande-e-risposte/26-quali-sono-le-potenzialita-di-
- https://comune-info.net/un-mondo-capovolto/una-comunanza-agraria
- http://www.terranuova.org/news/romania-l-eldorado-del-land-grabbing-in-europa
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_EN.pdf

Ringraziamenti:

Ringrazio per avermi permesso questo intenso viaggio d'amore attraverso il mondo dei "*camini accesi" o "fuochi accesi"* come anticamente si chiamavano i luoghi dei domini collettivi:

Le comunanze di Forca di Montegallo - Abetito (AP) e Ussita (MC)

Prof.ssa Olimpia Gobbi – Prof. Augusto Ciuffetti – Prof. Paolo Grossi

Prof. Pietro Nervi – Prof. Fabrizio Marinelli – Prof. Walter Giulietti

Prof. Nicola Capone – Prof. Francesco Nuvoli - Dott. Alessandro Ciani

Dott. Carlo Ragazzi – Prof. Luigi Morganti

Le B.S.A. (Brigate di Solidarietà Attiva) – Le ragazze di C.A.S.A.

Il Collettivo Emidio di Treviri – I Montanari Testoni di Norcia

e tutti gli altri che mi hanno permesso di approfondire questo meraviglioso tema.

REGOLAMENTO

COPIA

REGOLAMENTO